

Documento di consultazione

Attuazione della direttiva 2006/43/CE

relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio e abroga la direttiva 84/253/CEE del Consiglio

Il Dipartimento del Tesoro pubblica un documento di consultazione che illustra le innovazioni da introdurre nel nostro ordinamento in occasione dell'attuazione della direttiva 2006/43/CE, sulla revisione legale.

Il documento è suddiviso in capitoli, che trattano aspetti specifici. Alla chiusura di ogni capitolo sono illustrati gli interventi normativi che si prospettano.

Il Dipartimento del Tesoro invita gli interessati a inviare commenti su questo documento di consultazione entro il 31 maggio 2008.

I commenti possono essere inviati per e-mail all'indirizzo:
direzione4.ufficio2@tesoro.it

Per eventuali chiarimenti è possibile rivolgersi a:

Alessandro Rivera, dirigente dell'Ufficio II della Direzione IV del Dipartimento del Tesoro.

Tel.: 06 47 61 33 48

Fax: 06 47 61 06 97

e-mail: alessandro.rivera@tesoro.it

INDICE

1. MODALITÀ DI RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 2006/43/CE
2. NOZIONE DI “*REVISIONE LEGALE DEI CONTI*”
3. AMBITO DI APPLICAZIONE DELL’OBBLIGO DI “*REVISIONE LEGALE DEI CONTI*”
4. OBBLIGO DI NOMINA DI UN REVISORE ESTERNO
5. ABILITAZIONE
6. REVOCA DELL’ABILITAZIONE
7. MUTUO RICONOSCIMENTO
8. ISCRIZIONE ALL’ALBO
9. FORMAZIONE CONTINUA
10. DESIGNAZIONE DEL REVISORE
11. REVOCA DEL REVISORE
12. DIMISSIONI DEL REVISORE
13. PRINCIPI DI REVISIONE
14. REVISIONE LEGALE DEI CONTI CONSOLIDATI
15. RELAZIONE DI REVISIONE
16. CONTROLLO DELLA QUALITÀ
17. DEONTOLOGIA PROFESSIONALE
18. RISERVATEZZA E SEGRETO PROFESSIONALE
19. CONTROLLO PUBBLICO
20. INDIPENDENZA E OBIETTIVITÀ
21. INDAGINI E SANZIONI
22. RESPONSABILITÀ CIVILE
23. REVISIONE LEGALE DEI CONTI DEGLI ENTI DI INTERESSE PUBBLICO
24. COOPERAZIONE E ACCORDI TRA STATI MEMBRI
25. ASPETTI INTERNAZIONALI

1. MODALITÀ DI RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 2006/43/CE.

1.1. La direttiva 2006/43/CE.

La direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 maggio 2006 “*relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio e abroga la direttiva 84/253/CEE del Consiglio*” (di seguito anche denominata *DRC*) ha dettato delle norme generali in tema di:

- abilitazione di persone fisiche ed imprese all’esercizio dell’attività di revisione;
- esercizio dell’attività di revisione;
- controllo pubblico sull’esercizio dell’attività di revisione;
- cooperazione tra stati membri dell’U.E. e con paesi terzi, in materia di esercizio dell’attività di revisione.

Ai sensi dell’art. 53 della *DRC*, il termine per il recepimento della direttiva è fissato al 29.6.2008.

1.1. La delega legislativa.

L’art. 24 della legge comunitaria 2007 (legge 25 aprile 2008, n. 34) ha delegato il Governo ad adottare, entro il termine del 29 giugno 2008, coincidente con quello definito dall’art. 53 della *DRC*, uno o più decreti legislativi finalizzati al suo recepimento.

La norma citata, nel dettare i principi e criteri direttivi per l’esercizio della delega, ha precisato altresì che la stessa:

- ha ad oggetto, unitamente al recepimento della *DRC*, l’attuazione degli artt. 51 della direttiva 78/660/CEE e 37 della direttiva 83/349/CEE (che hanno introdotto a livello comunitario l’obbligo di sottoporre a revisione legale i bilanci annuali e consolidati delle società di capitali);
- deve essere esercitata consentendo il coordinamento della *DRC*, per quanto compatibile con la stessa direttiva, con le modifiche apportate dal D.Lgs. n. 303 del 29.12.2006 agli artt. 155 e segg. del T.U.I.F. (in tema di “*Revisione contabile*” delle società quotate).

L’art. 2, comma 1, lett. *b*), della legge comunitaria 2007, nel dettare i principi e criteri direttivi di carattere generale, applicabili in relazione a tutte le deleghe legislative previste dagli articoli successivi, ha stabilito, tra l’altro, che le stesse vengano esercitate “*ai fini di un migliore coordinamento con le discipline vigenti per i singoli settori interessati dalla normativa da attuare*” introducendo “*le occorrenti modificazioni alle discipline stesse, fatte salve le materie oggetto di delegificazione ovvero i procedimenti oggetto di semplificazione amministrativa*”.

L’art 5, comma 1, della stessa legge, infine, ha delegato il Governo ad adottare, entro il termine di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge dei “*testi unici o codici di settore delle disposizioni dettate in attuazione delle deleghe conferite dalla presente legge per il recepimento di direttive comunitarie, al fine di coordinare le medesime con le altre norme legislative vigenti nelle stesse materie*”.

1.2. Un testo unico della revisione legale.

Anche in considerazione dell’ampio tenore della deleghe conferite dagli artt. 5 e 24 della Legge n. 34/2008, l’attuazione della direttiva 2006/43/CE rappresenta l’occasione per effettuare una complessiva rivisitazione della disciplina nazionale relativa all’esercizio dell’attività di revisione contabile, accorpando in un unico testo normativo tutte le disposizioni sulla revisione legale, e abrogando o coordinando le disposizioni attualmente contenute in numerosi testi di legge, quali in particolare:

- Libro V, Titolo V, Capo V, Sez. VI-bis, par. 4, nonché gli articoli 2403, 2409-*quingiesdecies*, 2409-*noviesdecies*, 2477, 2624 e 2635 del Codice civile;
- D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 88, recante “*Attuazione della direttiva 84/253/CE, relativa all’abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge dei documenti contabili*”;
- Legge 13 maggio 1997, n. 132, recante “*Nuove norme in materia di revisori contabili*”;
- D.P.R. 6 marzo 1998, n. 99, “*Regolamento recante norme concernenti le modalità di esercizio della funzione di revisore contabile*”;
- D.Lgs. 23 gennaio 2006, n. 28, recante “*Attribuzione all’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di competenze sul registro dei revisori contabili, a norma dell’art. 5 della L. 24 febbraio 2005, n. 34*”;
- Parte IV, Titolo III, Capo II, Sez. VI, nonché Parte V, Titolo I, Capo III ed artt. 4, 8, 9 e 116 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, recante “*Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52*” (di seguito T.U.I.F.);
- Parte III, Titolo VI del Regolamento emittenti della Consob (Regolamento di attuazione del decreto legislativo 24.2.1998, n. 58, concernente la disciplina degli emittenti, approvato con delibera Consob n. 11971 del 14.5.1999; artt. 145 e seguenti., recanti ulteriori previsioni in tema di “*Revisione contabile*” delle società quotate);
- Art. 41 del D.Lgs. 9 aprile 1991, n. 127, in tema di “*Controllo del bilancio consolidato*”;
- Artt. 102 e seguenti del D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, recante “*Codice delle assicurazioni private*”;
- Art. 52 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, recante “*Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia*” (di seguito T.U.B.).

2. NOZIONE DI “REVISIONE LEGALE DEI CONTI”.

2.1. Disciplina comunitaria.

2.1.1. L’obbligo di sottoporre a revisione legale i bilanci delle società di capitali, è stato introdotto a livello comunitario dall’art. 51 della quarta direttiva (direttiva 78/660/CEE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 luglio 1978, relativa ai conti annuali di taluni tipi di società).

Precisamente, tale norma stabiliva che:

- a) le società “*devono far controllare i loro conti annuali*” da una o più persone “*abilitate ai sensi della legge nazionale alla revisione dei conti*”;
- b) la persona o le persone incaricate della “*revisione dei conti*” devono altresì “*controllare che la relazione sulla gestione concordi con i conti annuali di esercizio*”.

Analogamente:

- l’art. 37 della settima direttiva (direttiva 83/349/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1983, relativa ai conti consolidati) stabiliva che:
 - o l’impresa che redige i conti consolidati “*deve farli controllare*” da una o più persone “*abilitate ad eseguire il controllo dei conti*” a norma del diritto dello Stato membro al quale l’impresa è soggetta;
 - o la persona o le persone incaricate del “*controllo dei conti consolidati*” devono altresì “*controllare che la relazione consolidata sulla gestione concordi con i conti consolidati dell’esercizio*”.
- L’art. 1 dell’ottava direttiva (direttiva 84/253/CEE del Consiglio, del 10 aprile 1984, relativa all’abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge dei documenti contabili) faceva riferimento al “*controllo di legge dei conti*” (annuali e consolidati) delle società di capitali, nonché alla “*verifica della concordanza delle relazioni sulla gestione con tali conti*”.

2.1.2. La direttiva 2003/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2003 ha ulteriormente precisato il concetto di “*revisione legale dei conti*”, modificando l’art. 51, paragrafo 1, della direttiva 78/660/CEE e l’art. 37 della direttiva 83/349/CEE.

Per effetto di tali modifiche, le norme citate prevedono attualmente quanto segue:

- art. 51, paragrafo 1, della direttiva 78/660/CEE: “*I conti annuali delle società sono sottoposti a **revisione** da parte di una o più persone abilitate dagli Stati membri ad effettuare la **revisione legale dei conti** sulla base dell’ottava direttiva 84/253/CEE del Consiglio, del 10 aprile 1984 (...). Il **revisore legale** esprime parimenti un giudizio sulla concordanza o meno della relazione sulla gestione con i conti annuali del medesimo esercizio*”;
- art. 37 della direttiva 83/349/CEE: “*I conti consolidati delle società sono sottoposti a **revisione** da parte di una o più persone abilitate, dallo Stato membro al cui diritto è soggetta l’impresa madre, ad effettuare la **revisione legale dei conti** sulla base dell’ottava direttiva 84/253/CEE del Consiglio, del 10 aprile 1984 (...). La persona o le persone incaricate della revisione dei conti consolidati (in seguito denominato ‘il **revisore legale**’) esprimono parimenti un parere sulla concordanza o meno della relazione consolidata sulla gestione con i conti consolidati del medesimo esercizio*”.

2.1.3. La DRC, recependo le innovazioni introdotte dalla direttiva 2003/51/CE, prevede un obbligo di “*revisione legale dei conti*”.

Precisamente:

- l’art. 1 della *DRC* dispone che “*La presente direttiva stabilisce norme riguardanti la **revisione legale dei conti annuali e dei consolidati***”;
- il successivo art. 2 n. 1, della *DRC* fornisce la seguente definizione di “**revisione legale dei conti**”: “*la revisione dei conti annuali o dei conti consolidati nella misura in cui sia prescritta dal diritto comunitario*”.

2.2. Disciplina nazionale vigente.

Nella disciplina nazionale vigente si registra un’ambiguità sulle nozioni adottate per identificare l’attività di revisione legale. In particolare:

- gli artt. 2409-*bis* e segg. del Codice civile utilizzano la nozione di “*controllo contabile*”;
- l’art. 41 del D.Lgs. 9 aprile 1991, n. 127, prevede che il bilancio consolidato sia sottoposto a “*controllo*”;
- gli artt. 155 e ss. del T.U.I.F. utilizzano la nozione di “*revisione contabile*”;
- l’art. 52 del T.U.B. fa riferimento sia alla nozione di “*revisione*” sia a quella di “*controllo contabile*”;
- gli artt. 102 e seguenti del Codice delle assicurazioni private utilizzano la nozione di “*revisione contabile*”.

Da una lettura congiunta degli artt. 2409-*ter* c.c. e 155, comma 1 e 156 del T.U.I.F. si evincerebbe peraltro una sostanziale coincidenza di contenuti tra l’attività di “*controllo contabile*” prevista dal Codice civile per le società di capitali, e quella di “*revisione contabile*” prevista dal T.U.I.F. per le società quotate¹.

In entrambi i casi, infatti, le attività considerate consistono in particolare:

- a) nella verifica, in corso di esercizio, della regolare tenuta della contabilità sociale e della corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili;
- b) nella verifica che il bilancio di esercizio e l’eventuale bilancio consolidato corrispondano alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e siano conformi alle norme che li disciplinano;
- c) nella redazione di apposita relazione di revisione, recante un giudizio sul bilancio di esercizio e sull’eventuale bilancio consolidato.

2.3. Modifiche da apportare alla disciplina nazionale vigente.

Appare necessario rimuovere l’ambiguità presente nel nostro ordinamento, adottando una nozione univoca, in modo da evitare possibili dubbi interpretativi circa il contenuto dell’attività di revisione legale, che, ai sensi della normativa comunitaria, ha carattere unitario e deve essere svolta secondo un complesso unitario di regole e principi, qualunque sia la categoria di società sui cui bilanci essa è esercitata.

La nozione più appropriata appare quella di “*revisione legale dei conti*”, in linea con la disciplina comunitaria. Conseguentemente deve essere rimossa ogni diversa espressione, in particolare quelle di “*controllo contabile*” e “*revisione contabile*”.

¹ Quanto sopra, in particolare, a seguito delle modifiche apportate dall’art. 2 del D.Lgs. 2 febbraio 2007, n. 32, recante “*Attuazione della direttiva 2003/51/CE che modifica le direttive 78/660, 83/349, 86/635 e 91/674/CEE relative ai conti annuali e ai conti consolidati di taluni tipi di società, delle banche e altri istituti finanziari e delle imprese di assicurazione*”, il quale ha modificato in senso corrispondente:

- l’art. 2909-*ter* del codice civile, in tema di “*Funzioni di controllo contabile*” nelle società di capitali;
- l’art. 156 del T.U.I.F. in tema di “*Relazione di revisione*” nelle società quotate;
- l’art. 2429, secondo comma, del codice civile, in tema di “*Funzioni di controllo contabile*” esercitate dal Collegio sindacale *ex art.* 2409-*bis*, terzo comma, c.c. (su cui vedasi *infra*, paragrafo 4.2);
- l’art. 41 del D.Lgs. 9 aprile 1991, n. 127, in tema di “*Relazione di revisione*” del bilancio consolidato.

3. **AMBITO DI APPLICAZIONE DELL'OBBLIGO DI REVISIONE LEGALE.**

3.1. **Disciplina comunitaria.**

Come osservato *supra*, nel paragrafo 2.1, l'obbligo di sottoporre a “*revisione legale dei conti*” i bilanci di esercizio delle società di capitali, è stato introdotto a livello comunitario dall'art. 51, paragrafo 1, della quarta direttiva (Direttiva 78/660/CEE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 luglio 1978).

L'art. 1 di tale direttiva, nell'indicare i destinatari delle misure di coordinamento dalla stessa previste, individua come tali, per l'Italia:

- le società per azioni;
- le società in accomandita per azioni;
- le società a responsabilità limitata.

L'art. 51, paragrafo 2, della medesima direttiva, lascia inoltre agli Stati membri la possibilità di esentare dall'obbligo suddetto le società di piccole dimensioni (ovvero le società abilitate alla redazione dello stato patrimoniale in forma abbreviata²).

3.2. **Disciplina nazionale vigente.**

A seguito della riforma del diritto societario, realizzata con il D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, il codice civile prevede un obbligo di sottoporre a “*controllo contabile*” i bilanci delle società di capitali, secondo le seguenti disposizioni:

- a) l'art. 2409-*bis* prevede l'obbligo di “*controllo contabile*” per le società per azioni;
- b) in forza del rinvio generale di cui all'art. 2454, il predetto obbligo è esteso alle società in accomandita per azioni;
- c) per le società a responsabilità limitata, l'art. 2477 (rubricato “*Controllo legale dei conti*”), dispone che l'atto costitutivo può prevedere, determinandone competenze e poteri, la nomina di un collegio sindacale o di un revisore; la nomina del collegio sindacale è però obbligatoria qualora il capitale sociale sia non inferiore a quello previsto per la costituzione delle società per azioni (120.000 euro), oppure se, per due esercizi consecutivi, siano superati due dei tre limiti previsti dall'art. 2435-*bis* per la redazione del bilancio in forma abbreviata³, in tali casi, si applicano le disposizioni previste per le società per azioni; se non è previsto diversamente, il controllo contabile è esercitato dal collegio sindacale.

3.3. **Modifiche da apportare alla disciplina nazionale vigente.**

In forza dell'art. 2477 c.c., si può ritenere che il legislatore nazionale, esentando dalla costituzione del collegio sindacale le S.r.l. che, avendo un capitale sociale

² Allo stato attuale, ai sensi dell'art. 11 della direttiva 78/660/CEE, si tratta di quelle società che, alla chiusura dell'esercizio, non superano due dei tre limiti seguenti:

- totale dello stato patrimoniale: euro 4.400.000
- importo netto del volume d'affari: euro 8.800.000
- numero medio dei dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 50.

³ Ai sensi dell'art. 2435-*bis*, c.c., possono redigere il bilancio in forma abbreviata le società che non abbiano emesso titoli negoziati in un mercato regolamentato, le quali, per due esercizi consecutivi, non abbiano superato due dei tre limiti seguenti:

- totale dell'attivo dello stato patrimoniale: euro 3.650.000;
- ricavi delle vendite e delle prestazioni di servizi: euro 7.300.000;
- dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 50.

I limiti previsti dalla normativa italiana non sono dunque ancora allineati con quelli definiti dalla normativa comunitari (si veda la nota precedente). L'allineamento avverrà con il recepimento della direttiva 2006/46/CE.

inferiore a quello previsto per la costituzione delle S.p.a., non abbiano superato i limiti previsti per la redazione del bilancio in forma abbreviata, abbia esonerato tali società dall'obbligo di sottoporsi al "*controllo contabile*". La norma non appare peraltro di univoca interpretazione, in quanto si potrebbe ritenere che, in caso di mancato superamento dei limiti indicati, le S.r.l. siano esonerate unicamente dalla costituzione del collegio sindacale, e non anche dall'effettuazione del "*controllo contabile*".

La scelta effettuata dal legislatore appare compatibile con l'art. 51, paragrafo 2, della direttiva 78/660/CEE (ai sensi del quale gli Stati membri possano esentare dall'obbligo di revisione le società abilitate alla redazione dello stato patrimoniale in forma abbreviata).

La facoltà prevista dal citato art. 51 non è invece stata esercitata dal legislatore italiano per le altre società di capitale.

In sede di recepimento della *DRC* si può valutare l'opportunità di generalizzare l'esenzione dall'obbligo di sottoporre a revisione legale il bilancio di esercizio per tutte le società di capitali che non abbiano superato i limiti previsti per la redazione del bilancio in forma abbreviata.

L'esenzione potrebbe, in alternativa, essere accordata a un minor numero di società, individuando soglie più basse di quelle indicate dall'art. 11 della quarta direttiva.

4. OBBLIGO DI NOMINA DI UN REVISORE ESTERNO.

4.1. Disciplina comunitaria.

Ai sensi dell'art. 22, paragrafo 1, della *DRC* (sul quale vedasi *amplius* quanto osservato nel cap. 20), gli Stati membri devono assicurare che il revisore legale e l'impresa di revisione contabile che effettuano la revisione legale dei conti di un ente “*siano indipendenti da quest'ultimo e non siano in alcun modo coinvolti nel suo processo decisionale*”.

4.2. Disciplina nazionale vigente.

Ai sensi dell'art. 2409-*bis*, terzo comma, c.c., nelle società che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio⁴ e non sono tenute alla redazione del bilancio consolidato⁵, le funzioni di “*controllo contabile*” possono essere attribuite, per via statutaria, al collegio sindacale, che in tal caso deve essere costituito esclusivamente da revisori contabili iscritti nel relativo registro.

Tale norma:

- a) non è richiamata dagli artt. 2409-*quinquiesdecies* e 2409-*noviesdecies*, in tema di “*controllo contabile*” nelle società che adottano il modello dualistico o monastico, e, pertanto, è applicabile unicamente alle società che adottano il modello tradizionale;
- b) è dettata in materia di società per azioni, e in virtù del rinvio generale di cui all'art. 2454 c.c., è applicabile altresì alle società in accomandita per azioni.

Come si è visto, per le società a responsabilità limitata, l'art. 2477, quarto comma, c.c., dispone che, se non è previsto diversamente, il controllo contabile è esercitato dal collegio sindacale.

4.3. Modifiche da apportare alla disciplina nazionale vigente.

L'art. 2409-*bis*, terzo comma, c.c. non contrasta con la *DRC* per quanto attiene alla qualificazione professionale dei soggetti deputati all'attività di “*revisione legale dei conti*” considerato che, quando il collegio sindacale è incaricato del “*controllo contabile*”, esso deve essere costituito esclusivamente da revisori contabili iscritti nel relativo registro⁶.

La possibilità di attribuire il controllo contabile al collegio sindacale, che è un organo sociale, non appare invece in linea con i requisiti di indipendenza e di non coinvolgimento nel processo decisionale previsti dall'art. 22, par. 1, della *DRC*.

Occorrerà pertanto valutare l'opportunità di escludere la possibilità di attribuire compiti di revisione al collegio sindacale, generalizzando l'obbligo di ricorrere a un revisore esterno (persona fisica o società di revisione).

Al collegio sindacale rimarrebbero naturalmente attribuite le funzioni di cui all'art. 2403, primo comma, c.c., ovvero il dovere di vigilare “*sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo corretto funzionamento*”.

⁴ Ai sensi dell'art. 2325-*bis* c.c., sono “*Società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio*” ai fini dell'applicazione del Libro V, Titolo V del Codice civile (“*Delle società*”) le “*società con azioni quotate in mercati regolamentati o diffuse fra il pubblico in misura rilevante*”.

⁵ Per l'individuazione delle società tenute alla redazione del bilancio consolidato (c.d. individuazione dell'area di consolidamento) si rinvia a quanto disposto, in attuazione degli artt. 1-15 della direttiva 83/349/CE del 13 giugno 1983, dal D.Lgs. 9 aprile 1991, n. 127 (in particolare artt. 25-29).

⁶ Peraltro, qualche dubbio può sorgere a tale riguardo per le società a responsabilità limitata, in quanto l'art. 2477, quarto comma, c.c., non prevede espressamente che il collegio sindacale incaricato del controllo contabile deve essere composto esclusivamente da revisori contabili iscritti nel relativo registro.

5. ABILITAZIONE.

5.1. Disciplina contenuta nella DRC.

In base all'art. 3 della direttiva, la revisione legale deve essere svolta esclusivamente da soggetti abilitati. I requisiti per l'abilitazione variano a seconda che si tratti di persone fisiche ovvero di imprese di revisione.

5.1.1. Requisiti per l'abilitazione delle persone fisiche.

Per l'abilitazione delle persone fisiche la direttiva richiede:

- a) il soddisfacimento del requisito della onorabilità, non meglio definito dal legislatore comunitario (art. 4);
- b) il possesso di un titolo di studio che dia accesso alla formazione universitaria (art. 6);
- c) la frequenza di un corso di formazione teorica (art. 6);
- d) lo svolgimento di un periodo di tirocinio di durata minima triennale, del quale almeno i due terzi devono essere svolti presso un revisore legale o un'impresa di revisione, e durante il quale sia stata svolta attività di revisione dei conti annuali, dei conti consolidati e di altri documenti contabili (artt. 6 e 10);
- e) il superamento di un esame, almeno in parte scritto, organizzato o riconosciuto dallo Stato membro, dello stesso livello dell'esame finale di studi universitari o di livello equivalente, vertente su specifiche discipline, rilevanti per l'esercizio dell'attività di revisione⁷ (artt. 6, 7 ed 8).

La direttiva autorizza peraltro gli Stati membri a prevedere i seguenti casi di deroga, totale o parziale, dal possesso dei suddetti requisiti:

- a) esenzione facoltativa dal possesso dei requisiti di cui all'art. 6 (segnatamente, possesso del titolo di studio e frequenza del corso di formazione teorica) in favore dei soggetti che (art. 11):
 - possano comprovare un'esperienza professionale di almeno quindici anni, che abbia consentito l'acquisizione di un'adeguata conoscenza “*nei settori finanziario, giuridico e contabile*”, ed abbiano superato l'esame di idoneità professionale, oppure
 - abbiano svolto il tirocinio triennale, superato l'esame di idoneità professionale ed esercitato per sette anni l'attività professionale nei settori di cui sopra.
- b) esenzione facoltativa dall'accertamento della conoscenze teoriche su una o più materie, per quanti abbiano superato esami universitari o equivalenti nelle relative discipline (art. 9, paragrafo 1); l'esenzione può riguardare anche l'accertamento della capacità di applicare concretamente le conoscenze teoriche, qualora i possessori di diplomi universitari o di titoli equivalenti abbiano effettuato dei periodi di tirocinio, conclusi con il superamento di un esame o il

⁷ In particolare, l'esame di abilitazione professionale deve avere ad oggetto le seguenti materie (art. 8 della DRC): a) teoria e principi di contabilità generale; b) obblighi legali e norme concernenti la redazione dei conti annuali e dei conti consolidati; c) principi contabili internazionali; d) analisi finanziaria; e) contabilità analitica di esercizio e contabilità di gestione (*cost and management accounting*); f) gestione del rischio e controllo interno; g) revisione contabile e capacità professionali; h) obblighi giuridici e norme professionali riguardanti la revisione legale dei conti ed i revisori legali; i) principi di revisione internazionali; j) deontologia professionale ed indipendenza. L'esame deve avere ad oggetto altresì, nella misura in cui sono rilevanti per la revisione contabile, le seguenti, ulteriori, materie: a) diritto societario e governo societario; b) diritto fallimentare e procedure analoghe; c) diritto tributario; d) diritto civile e commerciale; e) diritto della sicurezza sociale e del lavoro; f) tecnologie dell'informazione e sistemi informatici; g) economia aziendale, economia generale ed economia finanziaria; h) matematica e statistica; i) principi fondamentali di gestione finanziaria aziendale.

rilascio di un diploma riconosciuto dallo Stato, in ordine ad una o più materie previste dall'esame di abilitazione (art. 9, paragrafo 2).

5.1.2. Requisiti per l'abilitazione delle imprese di revisione.

Per l'abilitazione delle imprese di revisione, l'art. 3 della direttiva richiede che:

- a) le persone che effettuano la revisione per conto dell'impresa (i responsabili della revisione) posseggano tutti i requisiti per l'esercizio dell'attività in forma individuale e siano abilitati nello Stato membro che abilita la società;
- b) la maggioranza dei diritti di voto sia detenuta da imprese di revisione abilitate in uno Stato membro, o da persone fisiche che possiedono tutti i requisiti per l'esercizio dell'attività in forma individuale;
- c) una maggioranza (fino ad un massimo del 75%) dei componenti dell'organo di amministrazione o di direzione sia composta da rappresentanti di imprese di revisione abilitate in uno Stato membro, o da persone fisiche che possiedono tutti i requisiti per l'esercizio dell'attività in forma individuale; gli Stati membri possono stabilire condizioni supplementari in relazione a tale requisito, nel rispetto dei principi di proporzionalità e di stretta necessità⁸;
- d) l'impresa goda del requisito dell'onorabilità.

L'art. 52 della *DRC* prevede che gli Stati membri possano imporre obblighi più severi di quelli della direttiva stessa, salvo che essa non disponga diversamente (direttiva di armonizzazione minima). Proprio in tema di abilitazione delle società di revisione la *DRC* individua delle norme di armonizzazione massima: agli Stati membri non è consentita l'adozione di requisiti più stringenti, salvo che per il requisito della lettera c).

5.2. Disciplina nazionale vigente.

5.2.1. Requisiti per l'abilitazione delle persone fisiche.

La normativa nazionale in tema di abilitazione delle persone fisiche può essere così sintetizzata:

- 1) L'art. 3 del D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 88, richiede, per l'accesso all'esame di abilitazione professionale, il possesso di un diploma di laurea in materie economiche, aziendali o giuridiche, ovvero "*un diploma universitario o un diploma di una scuola diretta a fini speciali*⁹, rilasciati a compimento di un ciclo di studi di durata almeno triennale";

⁸ La Direzione Generale "Mercato Interno e Servizi" della Commissione europea ha affidato alla società britannica *Oxera* uno studio indipendente, relativo alle regole proprietarie e di *governance* applicabili alle imprese di revisione e al loro impatto sul mercato dei servizi di revisione. Da tale studio ("*Ownership rules of audit firms and their consequences for audit market concentration*" dell'ottobre 2007, consultabile all'indirizzo http://ec.europa.eu/internal_market/auditing/docs/market/oxera_report_en.pdf), è emerso che le limitazioni relative all'accesso al capitale di rischio delle società di revisione, e quelle attinenti alla composizione dei relativi organi di amministrazione e indirizzo, costituiscono, allo stato attuale, una limitazione per l'accesso al capitale da parte delle medesime società. L'impossibilità di acquisire il controllo sulle società di revisione, accompagnata dall'elevato livello di rischio difficilmente diversificabile associato all'investimento, rende infatti poco appetibile l'investimento nel capitale di rischio delle società di revisione. Tale studio ha affermato altresì, sulla base delle interviste condotte e dei casi analizzati, che le limitazioni attualmente esistenti non sono percepite dagli operatori né come assoluta garanzia di indipendenza dei revisori, né come assicurazione di un elevato livello qualitativo. Ove la Commissione europea desse seguito ai risultati di tale studio, si potrebbe immaginare un allentamento dei vincoli relativi all'assetto societario ed alla *governance* delle imprese di revisione, disposti dall'art. 3, comma 4, lett. b) e c) della *DRC*.

⁹ Ai sensi dell'art. 1 del D.P.R. n. 162 del 10.3.1982, le "*scuole dirette a fini speciali*", che "*fanno parte dell'ordinamento universitario e concorrono a realizzare i fini istituzionali delle Università*", sono costituite "*per il conseguimento di diplomi post-secondari per l'esercizio di uffici o professioni, per i quali*

- 2) L'art. 4 del D.Lgs. n. 88/1992, richiede il superamento di un esame vertente sulle seguenti materie: a) contabilità generale; b) contabilità analitica e di gestione; c) disciplina dei bilanci di esercizio e consolidati; d) controllo della contabilità e dei bilanci; e) diritto civile e commerciale; f) diritto fallimentare; g) diritto tributario; h) diritto del lavoro e della previdenza sociale; i) sistemi di informazione e informatica; l) economia politica e aziendale e principi fondamentali di gestione finanziaria; m) matematica e statistica (per le materie di cui alle lettere da e) ad m), l'accertamento è limitato a quanto necessario per il controllo della contabilità e dei bilanci);
- 3) L'art. 8 del D.Lgs. n. 88/1992 disciplina dettagliatamente il requisito dell'onorabilità, espressamente richiesto dall'art. 4 della direttiva¹⁰;
- 4) Gli artt. 9 e 10, comma 1, del D.P.R. 6 marzo 1998, n. 99, stabiliscono che il tirocinio:
 - ha durata triennale ed *“è svolto con assiduità, diligenza e riservatezza, e consiste nell'esercizio delle attività proprie della funzione di revisore contabile, e nell'approfondimento teorico-pratico delle materie oggetto dell'esame per l'iscrizione nel registro dei revisori contabili”*;
 - *“è svolto presso un revisore contabile, anche nell'ambito di società di revisione iscritte all'albo speciale istituito presso la commissione nazionale per le società e la borsa”*;
- 5) L'art. 5, comma 1, del D.Lgs. n. 88/1992 prevede che quanti siano in possesso di un titolo di studio che dia accesso al registro dei revisori contabili, ed abbiano svolto un regolare tirocinio triennale in materia di revisione contabile, sono esonerati dal relativo esame di abilitazione professionale, laddove abbiano superato un *differente* esame di Stato, vertente però sulle medesime discipline¹¹;

non sia necessario il diploma di laurea, ma sia richiesta ugualmente una formazione culturale e professionale nell'ambito universitario”.

¹⁰ Ai sensi dell'art. 8, comma 1, del D.Lgs. n. 88/1992 (espressamente rubricato *“onorabilità”*), non possono essere iscritti nel registro dei revisori contabili coloro che:

- a) si trovano in stato di interdizione temporanea o di sospensione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
- b) sono stati sottoposti a misure di prevenzione, salvi gli effetti della riabilitazione;
- c) hanno riportato condanna alla reclusione, anche se con pena condizionalmente sospesa, e salvi gli effetti della riabilitazione:
 - 1) per uno dei delitti previsti dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (recante *“Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrata”*);
 - 2) per uno dei delitti previsti dal titolo XI del libro V del codice civile (recante *“Disposizioni penali in materia di società e consorzi”*);
 - 3) per un delitto non colposo, per un tempo non inferiore a un anno;
 - 4) per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'economia pubblica, per un tempo non inferiore a sei mesi.

Ai sensi del combinato disposto degli artt. 2382, 2399, primo comma, lett. a), e 2409-*quinquies* del codice civile, inoltre, non possono essere incaricati del controllo contabile, e se incaricati decadono dall'ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

¹¹ In forza di tale norma – sul presupposto della coincidenza delle materie di esame – viene consentita l'automatica iscrizione nel registro dei revisori contabili a quanti abbiano svolto un tirocinio triennale in materia di revisione contabile, ed abbiano superato l'esame di abilitazione per l'iscrizione all'albo dei dottori commercialisti (Sez. A dell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili). Ai sensi dell'art. 46 del D.Lgs. n. 139 del 28.6.2005, le materie d'esame per l'iscrizione a tale albo professionale sono le seguenti: ragioneria generale e applicata, revisione aziendale, tecnica industriale e commerciale, tecnica bancaria, tecnica professionale, finanza aziendale (prima prova scritta); diritto privato, diritto commerciale, diritto fallimentare, diritto tributario, diritto del lavoro e della previdenza sociale, diritto

il comma 2-bis di tale articolo specifica che l'esonero può riguardare anche singole materie (come espressamente consentito dalla deroga facoltativa di cui all'art. 9 della direttiva);

- 6) Una disciplina speciale è dettata con riferimento all'abilitazione dei dipendenti pubblici, i quali:
- ai sensi del citato art. 10, comma 2, del D.P.R. n. 99/1998, possono svolgere il tirocinio per l'accesso all'esame da revisore contabile “*presso un dipendente pubblico abilitato al controllo legale dei conti, la cui attività abbia ad oggetto, in particolare, i bilanci di esercizio e consolidati*”;
 - ai sensi del citato art. 5, comma 2, del D.Lgs. n. 88/1992, possono essere esonerati dallo svolgimento dell'esame di abilitazione professionale – ove in possesso di un adeguato titolo di studio ed abbiano svolto un regolare tirocinio triennale in materia di revisione contabile – laddove abbiano superato un esame, vertente sulle medesime discipline, presso la Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione.

5.2.2. Requisiti per l'abilitazione delle società di revisione.

Per l'abilitazione delle società di revisione, gli artt. 6 ed 8, comma 2, del D.Lgs. n. 88/1992 richiedono:

- a) oggetto sociale limitato alla revisione e all'organizzazione contabile di aziende;
- b) “*rappresentanti la società nel controllo legale dei conti*” iscritti nel registro dei revisori contabili (intendendosi come tali i soggetti che eseguono l'attività di revisione contabile per conto della società di revisione);
- c) maggioranza degli amministratori iscritti nel registro dei revisori contabili;
- d) nelle società di persone, maggioranza numerica e per quote costituita da “*iscritti*” nel registro dei revisori,
- e) nelle società di capitali, maggioranza dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria, spettante a “*persone fisiche*” iscritte nel registro dei revisori;
- f) nelle s.p.a. e nelle s.a.p.a., azioni nominative non trasferibili mediante girata;
- g) che gli amministratori della società godano del requisito dell'onorabilità¹².

Ai fini dell'iscrizione nell'albo speciale delle società di revisione tenuto dalla Consob, l'art. 161, commi 2 e 4, del T.U.I.F. richiede l'accertamento dei medesimi requisiti previsti dall'art. 6, comma 1, del D.Lgs. n. 88/1992, unitamente ai seguenti, ulteriori, requisiti¹³:

- a) uno specifico “*requisito di idoneità tecnica*”;
- b) la prestazione di idonea garanzia bancaria o assicurativa, o la stipulazione di una polizza assicurativa per la responsabilità civile da negligenze, errori o infedeltà professionali.

processuale civile (seconda prova scritta); informatica, sistemi informativi, economia politica, matematica e statistica, legislazione e deontologia professionale (materie aggiuntive per la prova orale).

¹² L'art. 8, comma 2, del D.Lgs. n. 88/1992, in effetti, prevede testualmente che non possa essere iscritta nel registro dei revisori contabili la società “*il cui amministratore*” non goda del requisito dell'onorabilità. L'art. 25, comma 1, lett. f, del D.P.R. n. 99/1998, d'altro canto, stabilisce che la domanda volta all'iscrizione di una società nel medesimo registro rechi, tra l'altro, la dichiarazione relativa all'assenza, in capo “*agli amministratori*”, delle situazioni che escludono il requisito dell'onorabilità, lasciando intendere che la sussistenza di tale requisito è necessaria in capo a tutti gli amministratori della società.

¹³ L'art. 161, comma 2, del T.U.I.F., al pari dell'art. 8, comma 2, del D.Lgs. n. 88/1992, prevede in realtà testualmente che non possa essere iscritta nell'albo speciale delle società di revisione la società “*il cui amministratore*” (e non “*i cui amministratori*”) non goda del requisito dell'onorabilità.

5.3. Modifiche da apportare alla disciplina nazionale vigente.

5.3.1. Requisiti per l'abilitazione delle persone fisiche.

La disciplina concernente i requisiti per l'abilitazione delle persone fisiche appare, nelle sue grandi linee, conforme a quanto prescritto dalla *DRC*.

Per altro verso, si osserva che:

- a) la disciplina nazionale, ai fini dell'iscrizione nel registro dei revisori contabili, non prevede la frequenza di uno specifico "*corso di formazione teorica*" (come viceversa richiesto dall'art. 6 della direttiva); tale mancata previsione può forse essere compensata dall'aver richiesto un titolo di studio di livello più elevato e più specifico, rispetto a quanto previsto dalla normativa comunitaria¹⁴; tale aspetto è comunque meritevole di ulteriore approfondimento;
- b) le materie oggetto dell'esame di abilitazione all'esercizio dell'attività di revisore contabile, previste dall'art. 4 del D.Lgs. n. 88/1992, non coincidono perfettamente con quelle indicate dall'art. 8 della *DRC*, e sarà pertanto necessario un allineamento all'elencazione contenuta nella direttiva;
- c) la possibilità di esonero dall'esame di abilitazione professionale, per quanti, avendo conseguito un adeguato titolo di studio ed avendo effettuato un regolare tirocinio triennale in materia di revisione, abbiano successivamente superato un altro esame di Stato (art. 5, comma 1, del D.Lgs. n. 88/1992¹⁵) dovrebbe essere resa più stringente, al fine di permettere l'abilitazione dei soli soggetti che abbiano superato esami di Stato su tutte le materie previste dall'art. 9, comma 1, della *DRC*;
- d) la disciplina di favore dettata con riferimento ai dipendenti pubblici, segnatamente dall'art. 10, comma 2, del D.P.R. n. 99/1998 (che prevede la possibilità dello svolgimento del tirocinio "*presso un dipendente pubblico abilitato al controllo legale dei conti*", invece che presso un revisore contabile o una società di revisione), nonché, in misura minore, dall'art. 5, comma 2, del D.Lgs. n. 88/1992 (che prevede la possibilità dell'esonero dall'esame di abilitazione professionale, a fronte del superamento di un esame presso la Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione, invece che di un altro esame di Stato) non appare in linea con i rigorosi requisiti prescritti dalla *DRC*, e, pertanto, dovrà essere oggetto di attenta rivisitazione e/o di abrogazione.

5.3.2. Requisiti per l'abilitazione delle società di revisione.

In relazione alla disciplina nazionale sull'abilitazione delle società di revisione, dettata dall'art. 6 del D.Lgs. n. 88/92 (nonché dall'art. 161 del T.U.I.F., relativamente alle società iscritte nel registro speciale tenuto dalla Consob), si registra in primo luogo l'esigenza di prevedere che la maggioranza dei diritti di voto nell'assemblea (ovvero la maggioranza numerica e per quote per le società di persone) sia detenuta da società di revisione e/o revisori abilitati in altri Paesi europei, anziché esclusivamente da revisori iscritti nell'albo italiano.

¹⁴ In particolare, l'art. 3 del D.Lgs. n. 88/92 richiede un diploma di laurea in materie economiche, aziendali o giuridiche, ovvero un diploma universitario o un diploma di una scuola diretta a fini speciali di durata triennale, rilasciati al compimento di un ciclo di studi di durata triennale, mentre l'art. 6 della direttiva ritiene sufficiente un qualsiasi titolo di studio (anche vertente su diverse materie) che dia accesso all'istruzione universitaria.

¹⁵ In proposito si rammenta che, sulla base di tale norma, viene consentita l'iscrizione automatica nel registro dei revisori contabili a quanti abbiano svolto un tirocinio triennale in materia di revisione contabile, ed abbiano superato l'esame di abilitazione per l'iscrizione all'albo dei dottori commercialisti (cfr. *supra*, nota n. 18). Le materie d'esame per l'abilitazione alla professione di dottore commercialista, previste dall'art. 46 del D.Lgs. n. 139/2005, non comprendono tutte quelle indicate dall'art. 8 della *DRC*.

In secondo luogo, una modifica analoga dovrà essere introdotta in relazione alla maggioranza degli amministratori, che dovranno essere rappresentanti di società di revisione o revisori abilitati in Paesi comunitari.

Si rileva peraltro che la direttiva prevede che al raggiungimento delle maggioranze nei diritti di voto o negli amministratori concorrano anche revisori (ma non società di revisione) abilitati in Paesi terzi, qualora gli Stati membri lo consentano.

In terzo luogo, si rileva l'incompatibilità con la *DRC* del requisito dell'oggetto sociale esclusivo. Tale limitazione appare un limite aggiuntivo stabilito dalla legge italiana che non è presente in altri ordinamenti europei, né nella *DRC*, che in materia di abilitazione delle società di revisione si configura, come visto, come direttiva di armonizzazione massima.

6. REVOCA DELL'ABILITAZIONE.

6.1. Disciplina contenuta nella DRC.

L'art. 5, paragrafo 1, della direttiva stabilisce che l'abilitazione di un revisore o di una società di revisione "*la cui onorabilità sia stata seriamente compromessa*" deve essere revocata, salva l'eventuale previsione di un termine ragionevole per consentire il ripristino del relativo requisito.

Il successivo paragrafo 2 stabilisce altresì, con riferimento all'abilitazione delle imprese di revisione contabile, che la stessa può essere revocata se vengono a mancare gli specifici requisiti attinenti alla *governance* dell'ente, descritti dall'art. 3, paragrafo 4, lett. b) e c) (maggioranza dei diritti di voto e maggioranza degli amministratori per revisori o società di revisione abilitati). È fatta salva, anche in questo caso, l'eventuale previsione di un termine ragionevole per consentire il ripristino dei requisiti.

L'art. 5, paragrafo 3, stabilisce infine che qualora, per qualunque ragione, l'abilitazione di un revisore o di un'impresa di revisione sia revocata, l'autorità competente dello Stato membro comunica tale revoca alle autorità degli altri Stati membri nei quali il revisore o l'impresa di revisione sono parimenti abilitati.

6.2. Disciplina nazionale vigente.

L'art. 9 del D.Lgs. n. 88/1992 stabilisce che il Ministro della Giustizia dispone la cancellazione dal registro dei revisori e delle imprese di revisione "*se accerta l'insussistenza dei requisiti previsti dal presente decreto*" (ivi incluso, ovviamente, il requisito dell'onorabilità), previa assegnazione di un termine non superiore a sei mesi per sanare le carenze¹⁶.

L'art. 163, comma 2, lettera b), del T.U.I.F., disciplina invece la cancellazione dall'albo speciale delle società di revisione abilitate all'espletamento di incarichi su società quotate, stabilendo, anche in questo caso, che la cancellazione possa essere disposta per il venir meno dei requisiti necessari per l'iscrizione (tra i quali è previsto il requisito dell'onorabilità ed i requisiti attinenti alla *governance* dell'ente descritti dall'art. 6 del D.Lgs. n. 88/1992). Anche in questo caso è prevista l'assegnazione di un termine, non superiore a sei mesi, per il ripristino dei requisiti mancanti¹⁷.

¹⁶ Ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. n. 99/1998, la cancellazione dal registro dei revisori può avvenire anche in presenza di fatti di particolare gravità "*che compromettono l'idoneità al corretto svolgimento delle funzioni di controllo dei conti*", meglio delineati dal precedente art. 39, nonché nei casi seguenti:

- sospensione, interdizione, fallimento, o condanna a una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, o l'incapacità di esercitare uffici direttivi;
- svolgimento dell'attività di revisione durante il periodo di sospensione dal registro;
- perdurante omesso assolvimento dell'obbligo contributivo;
- sospensione dal registro per più di due volte.

Tali fattispecie configurano il provvedimento di cancellazione come sanzionatorio e non come meramente conseguente alla perdita dei requisiti di legge.

¹⁷ Tale norma stabilisce peraltro che la cancellazione della società di revisione dall'albo speciale di cui all'art. 161 del T.U.I.F. possa avvenire anche in caso di:

- gravi irregolarità nello svolgimento dell'attività di revisione;
- mancata ottemperanza ai provvedimenti adottati dalla Consob ai sensi del precedente comma 1, nei casi di irregolarità non gravi, compiute nello svolgimento dell'attività di revisione;
- violazione, imputabile alla società di revisione, delle norme in materia di incompatibilità di cui al precedente art. 160;
- mancato svolgimento di incarichi di revisione comunicati alla Consob, per almeno un quinquennio.

Anche in questi casi la cancellazione è un provvedimento di tipo sanzionatorio

6.3. Modifiche da apportare alla disciplina nazionale vigente.

Normativa italiana e direttiva coincidono per quanto attiene alla revoca dell'abilitazione dovuta al venir meno del requisito dell'onorabilità e, limitatamente alle imprese di revisione, al venir meno di quanto richiesto in termini di assetto della compagine sociale e dell'organo di amministrazione o direzione.

Occorrerà invece introdurre una nuova disposizione, volta a far sì che, qualora il soggetto destinatario del provvedimento di revoca risulti abilitato in altro Stato membro, ne risultino informate le relative autorità competenti, ai sensi dell'art. 5, paragrafo 3, della direttiva.

7. MUTUO RICONOSCIMENTO.

7.1. Disciplina contenuta nella DRC.

Il riconoscimento da parte di ciascuno Stato membro dell'Unione Europea dell'abilitazione di revisori e di imprese di revisione rilasciata dagli altri Stati membri è la naturale conclusione dell'armonizzazione normativa realizzata dalla *DRC*. L'art. 14 della direttiva prevede che gli Stati membri stabiliscano "*le procedure per l'abilitazione dei revisori già abilitati in altri Stati membri*", precisando che tali procedure possono richiedere, al massimo, il superamento di una prova attitudinale, vertente esclusivamente sulla conoscenza della normativa nazionale rilevante ai fini dell'attività di revisione contabile, ed escludendo la possibilità di richiedere ai soggetti interessati lo svolgimento di un tirocinio di adattamento.

7.2. Disciplina nazionale vigente.

La normativa italiana non contiene alcuna previsione che consenta l'abilitazione all'esercizio dell'attività di revisione in favore dei soggetti che risultino già abilitati in altri Stati membri dell'Unione Europea.

L'art. 161, comma 3, del T.U.I.F., anzi, prevede espressamente che le società di revisione costituite all'estero possono essere iscritte nell'albo speciale solo se in possesso dei requisiti previsti dalla normativa nazionale per l'iscrizione.

7.3. Modifiche da apportare alla disciplina nazionale vigente.

L'assetto normativo italiano richiede un intervento che recepisca a pieno quanto disposto dall'art. 14 della *DRC*, consentendo l'iscrizione nell'albo dei revisori contabili di quanti risultino già abilitati in altri Stati membri dell'Unione Europea, previo superamento di una prova attitudinale vertente esclusivamente sulla conoscenza della normativa nazionale rilevante ai fini dell'attività di revisione contabile.

La disposizione recata dal citato art. 161, comma 3, del T.U.I.F. non potrà essere mantenuta.

8. ISCRIZIONE ALL'ALBO.

8.1. Disciplina contenuta nella DRC.

Ai sensi dell'art. 15, paragrafo 1, della DRC, “ogni Stato membro assicura che i revisori legali e le imprese di revisione contabile siano iscritti in un albo”.

Gli articoli dal 15 al 20 della direttiva regolano il contenuto delle informazioni attinenti ciascun soggetto iscritto. Tali informazioni (oltre al numero individuale di iscrizione) possono essere così sintetizzate:

- Per le persone fisiche (art. 16, paragrafo 1):
 - nome ed indirizzo dell'iscritto;
 - nome, numero di iscrizione, indirizzo ed indirizzo *internet* della società di revisione presso la quale l'iscritto presta servizio o della quale è socio o associato;
 - eventuali iscrizioni in qualità di revisore contabile presso altri Stati membri o presso paesi terzi, con relativo numero di iscrizione ed indicazione dell'autorità competente per detta iscrizione;
- Per le imprese di revisione contabile (art. 17, paragrafo 1):
 - denominazione, indirizzo, forma giuridica, indirizzi delle sedi situate negli altri Stati membri, recapiti e sito *web* dell'impresa;
 - nome e numero di iscrizione di tutti i revisori legali di cui si avvale o che ad essa sono associati in qualità di soci o ad altro titolo;
 - nomi e recapiti professionali di tutti i proprietari ed azionisti, nonché dei membri dell'organo di amministrazione o di direzione;
 - Se l'impresa fa parte di una rete¹⁸, denominazione della rete, nomi ed indirizzi delle imprese appartenenti alla rete e di quelle affiliate¹⁹, o indicazione del luogo ove tali informazioni sono accessibili;
 - eventuali iscrizioni in qualità di impresa di revisione contabile presso altri Stati membri o presso paesi terzi, con relativo numero di iscrizione ed indicazione dell'autorità competente per detta iscrizione.
- Per i revisori contabili e le imprese di revisione contabile di paesi terzi iscritti ai sensi dell'art. 45, l'indicazione specifica di detta qualità (artt. 16 paragrafo 2, e 17, paragrafo 2).

Gli Stati membri devono garantire che i revisori e le imprese di revisione notifichino tempestivamente alle autorità competenti alla tenuta dell'albo qualsiasi modifica intervenuta nelle informazioni ivi contenute, ai fini di un loro tempestivo aggiornamento (art. 18).

Le informazioni fornite alle autorità competenti ai fini dell'iscrizione nell'albo sono firmate dal revisore o dall'impresa di revisione contabile, eventualmente anche a mezzo di una firma elettronica, ai sensi dell'art. 2, punto 1, della direttiva 1999/93/CE del 13 dicembre 1993 (art. 19).

Le informazioni contenute nell'albo devono essere conservate e rese accessibili in forma elettronica (art. 15, paragrafo 1).

¹⁸ Intendendosi per tale (secondo la definizione fornita dall'art. 2, n. 7, della DRC) la struttura più ampia “finalizzata alla cooperazione e alla quale appartengono un revisore legale o un'impresa di revisione contabile”, che “persegue chiaramente la condivisione degli utili e dei costi o fa capo a una proprietà, un controllo o una direzione comuni e condivide prassi e procedure comuni di controllo della qualità, la stessa strategia aziendale, uno stesso nome o una parte rilevante delle risorse professionali”.

¹⁹ Ai sensi dell'art. 2, n. 8, della DRC, è “affiliata di un'impresa di revisione contabile” un'impresa, “indipendentemente dalla sua forma giuridica, che è legata ad un'impresa di revisione contabile tramite la proprietà comune, la direzione comune o una relazione di controllo”.

In casi eccezionali, gli Stati membri sono autorizzati a non applicare gli obblighi in materia pubblicitaria previsti dall'art. 15 e dall'art. 16 (in tema di iscrizione delle persone fisiche), *“nella misura necessaria ad attenuare o una minaccia grave ed imminente per la sicurezza personale di una persona”* (art. 15, paragrafo 2).

L'albo dei revisori e delle imprese di revisione, nella forma descritta, deve essere reso operativo entro il 29 giugno 2009 (art. 15, paragrafo 4).

8.2. Disciplina nazionale vigente.

8.2.1. In seno alla normativa nazionale, si registra innanzi tutto una duplicazione in ordine ai sistemi di iscrizione dei soggetti abilitati all'esercizio dell'attività di revisione.

In particolare, detta iscrizione può avvenire:

- a) nel registro dei revisori contabili di cui al D.P.R. n. 99/1998 (tenuto dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili ai sensi dell'art. 1 del D.Lgs. n. 28/2006, con competenza del Ministero della Giustizia, attraverso la Commissione centrale per i revisori contabili, in materia di iscrizione, sospensione e cancellazione), per la generalità dei revisori contabili e delle società di revisione;
- b) nell'albo speciale (tenuto dalla Consob ai sensi dell'art. 161 del T.U.I.F.), per le società di revisione abilitate ad assumere incarichi nei confronti di società con azioni quotate su mercati regolamentati.

Si osserva peraltro che le società di revisione iscritte nell'albo speciale tenuto dalla Consob devono essere iscritte anche nel registro dei revisori contabili.

8.2.2. L'art. 1 del D.Lgs. n. 28/2006, nel delegare la tenuta del registro dei revisori contabili di cui al D.P.R. n. 99/1998 al Consiglio nazionale dei dottori Commercialisti ed esperti contabili, ha disposto che la stessa abbia luogo a mezzo di un sistema informatico centralizzato, accessibile anche a livello locale.

Gli artt. 25 e 26 del D.P.R. n. 99/1998 disciplinano nel dettaglio, rispettivamente per le società di revisione e per le persone fisiche, il contenuto della domanda di iscrizione nel registro dei revisori contabili²⁰, precisando altresì che tale domanda

²⁰ In particolare, ai sensi dell'art. 26 del D.P.R. n. 99/1998, nella domanda di una persona fisica, volta all'iscrizione nel registro dei revisori contabili, si deve dichiarare:

- a) il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita;
- b) la residenza, anche se all'estero, ed il domicilio in Italia, nonché, se diverso, il domicilio fiscale;
- c) il codice fiscale;
- d) il titolo di studio posseduto;
- e) di avere superato l'esame per l'abilitazione all'esercizio dell'attività di revisore contabile, ovvero di essere esonerato dallo stesso ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. n. 88/1992;
- f) di avere svolto il prescritto periodo di tirocinio triennale;
- g) l'amministrazione o l'ente di appartenenza, se il richiedente è un pubblico dipendente;
- h) di non trovarsi in nessuna delle situazioni che escludono il requisito dell'onorabilità;
- i) il recapito presso il quale si intende ricevere tutte le comunicazioni inerenti al registro, con l'impegno a comunicare eventuali variazioni.

Ai sensi dell'art. 25 del medesimo D.P.R. n. 99/1998, nella domanda volta all'iscrizione di una società di revisione nel registro dei revisori contabili, si deve invece dichiarare:

- a) la denominazione o la ragione sociale;
- b) la sede principale o secondaria con rappresentanza stabile in Italia;
- c) il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita degli amministratori;
- d) la residenza degli amministratori, anche se all'estero, il domicilio in Italia e, se diverso, il domicilio fiscale;
- e) il numero di partita IVA o il codice fiscale della società, ed il codice fiscale degli amministratori;
- f) l'assenza in capo *“agli amministratori”* delle situazioni che escludono il requisito dell'onorabilità;
- g) la sussistenza dei seguenti requisiti, richiesti dall'articolo 6 del D.Lgs. n. 88/1992:
 - oggetto sociale limitato alla revisione e alla organizzazione contabile di aziende;

deve essere sottoscritta rispettivamente dal revisore contabile o dal legale rappresentante della società di revisione.

Il suddetto art. 26 stabilisce tra l'altro che la domanda di una persona fisica volta all'iscrizione nel registro dei revisori contabili deve contenere, tra l'altro, l'impegno a comunicare ogni variazione del recapito presso il quale si intende ricevere le comunicazioni inerenti l'iscrizione al registro.

L'art. 7 del D.Lgs. n. 88/1992, impone invece alle società di revisione di comunicare entro dieci giorni, al Ministero della Giustizia, l'intervenuta sostituzione delle persone che *"rappresentano la società nel controllo legale dei conti"*, nonché ogni modificazione della compagine sociale, degli organi amministrativi o dei patti sociali che incida sui requisiti per l'abilitazione. In caso di omissione o ritardo nelle predette comunicazioni, il Ministero della Giustizia applica una sanzione amministrativa pecuniaria di importo variabile da cinque a trenta milioni di lire.

8.3. Modifiche da apportare alla disciplina nazionale vigente.

8.3.1. Il recepimento della *DRC*, costituisce innanzi tutto l'occasione per procedere all'unificazione del registro dei revisori di cui al D.P.R. n. 99/1998, e dell'albo speciale tenuto dalla Consob ai sensi dell'art. 161 del T.U.I.F.

Quanto sopra, in considerazione del fatto che la direttiva:

- agli articoli 15 e segg., fa sempre riferimento ad un singolo *"albo"* dei revisori legali e delle imprese di revisione (e mai ad una pluralità di albi o registri);
- agli artt. 39 e segg., con riferimento alla revisione legale dei conti degli enti di interesse pubblico (tra i quali, *ex art. 2, n. 13*, della direttiva, rientrano gli enti aventi valori mobiliari negoziati su un mercati regolamentati), si limita a disciplinare l'istituto della *"Relazione di trasparenza"* ed il *"Comitato per il Controllo interno e per la revisione contabile"*, unitamente a requisiti aggiuntivi di indipendenza e di controllo della qualità, senza prevedere la possibilità di istituire un albo speciale per tali imprese di revisione.

L'unificazione del registro dei revisori e dell'albo speciale, oltre a rappresentare un indubbio fattore di semplificazione, si giustifica inoltre in considerazione del fatto che i requisiti previsti dalla direttiva per l'esercizio dell'attività di revisione sono i medesimi, indipendentemente dal fatto che l'*audit* venga eseguito o meno su società aventi o meno titoli negoziati su mercati regolamentati.

8.3.2. In aggiunta a quanto sinora esposto, al fine di recepire la *DRC*, sarà necessario:

- a) disciplinare nel dettaglio il contenuto delle informazioni delle quali deve essere garantita l'accessibilità e la consultazione; a tal fine, potranno essere mutuati i contenuti della domanda di iscrizione nel registro dei revisori, descritti dai citati artt. 25 e 26 del D.P.R. n. 99/98, opportunamente integrandoli come segue:
- Per i revisori persone fisiche, prevedendo, in aggiunta agli elementi di cui all'art. 26 del D.P.R. n. 99/98:

-
- *"rappresentanti la società nel controllo legale dei conti"* (intendendosi come tali i soggetti che eseguono l'attività di revisione contabile per conto della società di revisione) e maggioranza degli amministratori iscritti nel registro;
 - nelle società di persone, maggioranza numerica e per quote dei soci costituita da iscritti nel registro;
 - nelle società di capitali, maggioranza dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria spettante a persone fisiche iscritte nel registro;
 - nelle società per azioni e in accomandita per azioni, azioni nominative e non trasferibili mediante girata;

- h) il nome, il cognome, la data e il luogo di nascita, l'iscrizione nel registro dei revisori contabili ed i relativi dati, delle *"persone che rappresentano la società nel controllo legale dei conti"*.

- l'indicazione dell'impresa di revisione per conto della quale si effettua l'attività di revisione (con relativo numero di iscrizione, indirizzo ed indirizzo *internet*);
 - le ulteriori iscrizioni in qualità di revisore contabile presso altri Stati membri o paesi terzi.
- Per le società di revisione, prevedendo, in aggiunta agli elementi di cui all'art. 25 del D.P.R. n. 99/98:
- indirizzi delle sedi secondarie in altri Stati membri;
 - riferimenti *internet*;
 - numero di iscrizione dei revisori di cui la società si avvale per l'esercizio dell'attività di revisione, o che ad essa sono associati in qualità di soci o ad altro titolo;
 - nomi e recapiti professionali dei componenti dell'organo di amministrazione o di direzione;
 - informazioni concernenti la “*rete*” di appartenenza (previa introduzione di un concetto di “*rete*”, conforme alla definizione fornita dall'art. 2, n. 7, della *DRC*);
 - eventuali iscrizioni in qualità di impresa di revisione contabile presso altri Stati membri o paesi terzi.
- b) estendere l'obbligo di comunicazione tempestiva all'autorità competente per la tenuta dell'albo unificato di *ogni modificazione* intervenuta in ordine alle informazioni ivi contenute (sul modello di quanto attualmente previsto per le società di revisione, limitatamente a talune informazioni, ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. n. 88/1992);
- c) prevedere, sia per i revisori persone fisiche che per le società di revisione, una specifica sezione dedicata ai soggetti provenienti da paesi terzi, iscritti ai sensi dell'art. 45 della direttiva.

8.3.3. Come si vedrà più avanti, la nuova disciplina prevedrà, tra l'altro, la sottoposizione dei revisori e delle società di revisione a un controllo di qualità periodico e a un obbligo di formazione continua. Il sistema di vigilanza e gli stessi revisori non dovrebbero sostenere i costi connessi a questi obblighi nel caso in cui non siano effettivamente operativi. Di conseguenza, l'albo dovrebbe comprendere una sezione in cui siano iscritti i revisori che non abbiano ricevuto incarichi per un periodo prolungato (due o tre anni), e quelli che ne facciano richiesta. I revisori iscritti in questa sezione dovrebbero sostenere un corso di aggiornamento professionale, secondo le modalità definite dall'Autorità di vigilanza, per poter ricevere un nuovo incarico. I revisori iscritti in questa sezione dell'albo non sarebbero soggetti al controllo di qualità, né agli obblighi di formazione continua e di pagamento dei contributi. Si potrebbe infine prevedere che i revisori che permangano in questa sezione per un periodo di tempo prolungato (tre-cinque anni) siano cancellati definitivamente dall'albo.

9. FORMAZIONE CONTINUA.

9.1. Disciplina contenuta nella DRC.

L'art. 13 della *DRC* vincola gli stati membri a garantire che i revisori legali siano tenuti a prendere parte a programmi di formazione continua e aggiornamento, al fine di mantenere un elevato livello di conoscenze teoriche, capacità e valori professionali, prevedendo altresì che la mancata ottemperanza a tale obbligo formativo sia soggetta a sanzioni disciplinari ai sensi del successivo art. 30.

9.2. Disciplina nazionale vigente.

L'art. 6 del D.Lgs. n. 28 del 23.1.2006 ha attribuito al Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili la competenza a proporre uno schema di regolamento in materia di obbligo di formazione continua per gli iscritti nel registro dei revisori contabili, da adottarsi con decreto del Ministero della Giustizia di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Detto regolamento, a tutt'oggi, non è stato ancora adottato, e l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, con parere del 14.9.2006, ha espresso l'opinione che il citato art. 6, nel riconoscere al Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili un potere in materia di formazione continua dei revisori contabili (sia pure limitato alla proposta del relativo regolamento), sia idoneo ad attribuire ingiustificati vantaggi concorrenziali in favore degli iscritti al relativo ordine professionale, ed ha conseguentemente invitato il legislatore a rivedere la relativa previsione normativa.

9.3. Modifiche da apportare alla disciplina nazionale vigente.

Al fine di recepire quanto disposto dall'art. 13 della direttiva, e conformemente al citato parere dell'Autorità Garante della Concorrenza e Mercato del 14.9.2006, sarà necessario:

- 1) prevedere espressamente un obbligo di formazione continua, a carico dei soggetti abilitati all'esercizio dell'attività di revisione, il cui inadempimento è soggetto a sanzioni disciplinari;
- 1) dettare i principi generali relativi alla predetta attività di formazione continua, ad esempio attribuendo un potere regolamentare all'organismo di controllo pubblico (si veda *infra*, cap. 19) per la definizione delle modalità di svolgimento della formazione continua, attraverso un sistema di crediti formativi, nel quale l'attività di formazione viene materialmente erogata da enti, pubblici e privati, accreditati dall'organismo stesso; la regolamentazione dovrebbe anche tenere conto della formazione svolta dai revisori in quanto iscritti a un altro albo, in modo da evitare duplicazioni e un appesantimento degli adempimenti.

10. DESIGNAZIONE DEL REVISORE.

10.1. Disciplina contenuta nella DRC.

L'art. 37 della *DRC* prevede che il revisore legale o l'impresa di revisione contabile siano designati dall'assemblea generale degli azionisti o dei membri dell'ente sottoposto a revisione contabile.

Possono essere previste altre modalità di designazione, purché assicurino l'indipendenza del revisore rispetto ai membri esecutivi dell'organo di amministrazione o di direzione dell'ente sottoposto a revisione contabile (art. 37, paragrafo 2).

Negli “*enti di interesse pubblico*” (si veda *infra*, capitolo 23), ai sensi dell'art. 41, paragrafo 3, della direttiva, la proposta dell'organo di amministrazione o di controllo, volta alla designazione di un revisore legale o di un'impresa di revisione, è basata su una raccomandazione formulata dal “*Comitato per il controllo interno e per la revisione contabile*”.

10.2. Disciplina nazionale vigente.

Per le società sottratte all'applicazione del T.U.I.F., l'art. 2409-*quater*, comma 1, c.c. stabilisce che l'incarico relativo al controllo contabile viene conferito dall'Assemblea, sentito il Collegio sindacale (salva l'ipotesi di prima nomina, effettuata nell'atto costitutivo).

Per gli emittenti l'art. 159, comma 1, del T.U.I.F. stabilisce che l'Assemblea, su proposta motivata dell'organo di controllo, conferisce l'incarico di revisione del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato ad una società di revisione iscritta nell'albo speciale, approvandone il compenso. In caso contrario, provvede d'ufficio la Consob, che determina anche il corrispettivo.

10.3. Modifiche da apportare alla disciplina nazionale vigente.

La disciplina dettata dall'art. 2409-*ter*, primo e secondo comma, del codice civile appare conforme a quanto disposto dall'art. 37 della *DRC* in tema di designazione del revisore.

La previsione dettata sia dall'art. 2409-*quater*, sia dall'art. 159 del T.U.I.F., secondo la quale l'assemblea determina il corrispettivo del revisore è un obbligo aggiuntivo rispetto a quanto previsto dalla *DRC*. Tale obbligo appare compatibile con la direttiva, che è di armonizzazione minima. Si può tuttavia valutare la sua soppressione, considerato che la procedura in genere seguita in altri ordinamenti non lo prevede, e anche che la materia della lettera di incarico ed il suo contenuto potrebbero essere in futuro disciplinati dai principi di revisione.

L'eventuale mantenimento dell'attuale disciplina prevista dal T.U.I.F. per la designazione del revisore da parte degli enti di interesse pubblico, richiede di analizzare la sua compatibilità con quanto stabilito dall'art. 41, paragrafo 3, della *DRC* (ai sensi del quale negli “*enti di interesse pubblico*”, la designazione del revisore deve avvenire sulla base di una raccomandazione formulata dal “*Comitato per il controllo interno e per la revisione contabile*”).

In particolare, laddove si ritenga che la disciplina degli “*enti di interesse pubblico*” richieda l'introduzione – accanto al Collegio sindacale, al Consiglio di sorveglianza e al Comitato per il controllo sulla gestione, previsti dai modelli tradizionale, dualistico e monistico – di un “*Comitato per il controllo interno e per la revisione contabile*”, occorrerà prevedere che la designazione dei revisori venga effettuata sulla base di una raccomandazione, ovvero di una proposta motivata, formulata dal suddetto Comitato.

Laddove, viceversa, si ritenga che le funzioni del “*Comitato per il controllo interno e per la revisione contabile*” possano essere attribuite ai suddetti organi di controllo, previsti dalla normativa vigente (cfr. *infra*, paragrafo 23.3.3), non occorrerà apportare alcuna modifica alle norme in tema di designazione dei revisori negli “*enti di interesse pubblico*”.

Potrebbe essere dubbia la compatibilità con la direttiva del potere di conferimento d’ufficio dell’incarico da parte della Consob, in caso di inerzia della società. Questo intervento dell’autorità di vigilanza nel sistema è molto forte e si potrebbe valutare la sua soppressione. Nel caso in cui una società di interesse pubblico rimanga senza revisore si potrebbero prevedere adeguate comunicazioni al mercato e alla Consob per informare della situazione e delle ragioni che l’hanno determinata.

11. REVOCA DEL REVISORE.

11.1. Disciplina contenuta nella DRC.

Ai sensi dell'art. 38, paragrafo 1, della direttiva, gli Stati membri devono assicurare che la revoca del revisore o dell'impresa di revisione possa essere effettuata esclusivamente per giusta causa. Divergenze di opinioni in merito ad un trattamento contabile o a procedure di revisione non possono costituire giusta causa di revoca.

Ai sensi dell'art. 38, paragrafo 2, deve essere garantito che l'ente sottoposto a revisione contabile ed il soggetto incaricato della revisione (persona fisica o impresa di revisione) informino l'autorità o le autorità responsabili del controllo pubblico, in ordine alla revoca intervenuta durante l'espletamento del mandato "*fornendo una spiegazione adeguata*" delle ragioni che l'hanno motivata.

11.2. Disciplina nazionale vigente.

L'art. 2409-*quater*, terzo comma, c.c., stabilisce che l'incarico relativo al controllo contabile può essere revocato solo per giusta causa, sentito il parere del Collegio sindacale. La deliberazione di revoca deve essere approvata con decreto del Tribunale, sentito l'interessato.

L'art. 159, comma 2, del T.U.I.F., stabilisce che l'Assemblea revoca l'incarico relativo alla revisione contabile, su proposta motivata dell'organo di controllo, qualora ricorra una giusta causa. È previsto espressamente che la divergenza di opinioni in merito a valutazioni contabili o a procedure di revisione non costituisce giusta causa di revoca.

Le deliberazioni di revoca per giusta causa devono essere trasmesse alla Consob, la quale, entro venti giorni dalla data di ricevimento delle stesse, può vietarne l'esecuzione, se rileva la mancanza di una giusta causa (art. 159, comma 5)²¹. A tal fine, l'art. 146, comma 5, del Regolamento emittenti stabilisce che, unitamente alla deliberazione di revoca, devono essere trasmesse alla Consob "*le osservazioni della società di revisione e la proposta di revoca formulata dall'organo di controllo contenente le motivazioni in ordine alla sussistenza della giusta causa, avuto anche riguardo alle predette osservazioni*". In caso di parere negativo dell'organo di controllo, la trasmissione deve avvenire non appena il parere stesso viene redatto (art. 146, comma 5, del Regolamento emittenti).

11.3. Modifiche da apportare alla disciplina nazionale vigente.

Occorre prevedere una disciplina unitaria in materia di revoca, secondo le linee indicate nelle *DRC*, che dunque preveda in tutti i casi che:

- a) divergenze di opinioni in merito ad un trattamento contabile o a procedure di revisione non costituiscono giusta causa di revoca (come già previsto per le società quotate dall'art. 159, comma 2, del T.U.I.F.);
- b) le società sottoposte a revisione contabile ed i revisori (persone fisiche o imprese di revisione) devono informare l'autorità o le autorità responsabili del controllo pubblico, in ordine alla revoca intervenuta nel corso del mandato, fornendo adeguate spiegazioni sulle motivazioni che l'hanno determinata.

²¹ Ai sensi dell'art. 159, comma 6, del T.U.I.F. è stabilito altresì che la Consob "*dispone d'ufficio la revoca dell'incarico di revisione contabile qualora rilevi una causa di incompatibilità ovvero qualora siano state accertate gravi irregolarità nello svolgimento dell'attività di revisione, anche in relazione ai principi e criteri di revisione stabiliti ai sensi dell'art. 162, comma 2, lett. a)*". Tale fattispecie di revoca ha però natura e carattere di sanzione, irrogabile dall'autorità competente per la vigilanza, e, come tale, si distingue nettamente dalla revoca dell'incarico da parte della società conferente, disciplinata dai commi precedenti.

Si può valutare l'opportunità di mantenere il potere di approvazione della delibera di revoca da parte del tribunale o della Consob.

12. DIMISSIONI DEL REVISORE.

12.1. Disciplina contenuta nella DRC.

La *DRC*, pur non recando alcuna specifica disposizione in ordine all'ammissibilità delle dimissioni del revisore ed alle relative condizioni, prevede che l'obbligo di comunicazione all'autorità o alle autorità responsabili del controllo pubblico (previsto dall'art. 38, paragrafo 2, della direttiva) abbia ad oggetto, oltre all'ipotesi della revoca, anche quella delle dimissioni, richiedendo, anche in questo caso, una "*spiegazione adeguata delle ragioni che le hanno motivate*".

12.2. Disciplina nazionale vigente.

La disciplina dettata dagli artt. 2409-*bis* e segg. c.c. per la generalità delle società di capitali, nonché dagli artt. 155 e segg. del T.U.I.F. per società quotate, non contiene riferimenti espressi all'ipotesi di dimissioni volontarie del revisore contabile o dell'impresa di revisione.

Nondimeno, si potrebbe ritenere che tale possibilità sia consentita (a maggior ragione laddove sia stata lesa l'indipendenza del revisore), sulla base alla norma generale di cui all'art. 1727 del codice civile, in tema di "*Rinuncia del mandatario*". In forza di tale disposizione, infatti, è previsto che il mandatario possa liberamente rinunciare al mandato conferitogli a tempo determinato, salvo il risarcimento del danno in assenza di giusta causa (e a condizione che la rinuncia venga posta in essere, fatta eccezione per il caso di grave impedimento del mandatario, in tempi e modi tali da consentire al mandante di provvedere diversamente).

12.3. Modifiche da apportare alla disciplina nazionale vigente.

Sebbene si potrebbe ritenere che la possibilità di dimissioni del revisore sia già consentita sulla base della norma generale di cui all'art. 1727 c.c., il recepimento della *DRC* può rappresentare l'occasione per sancire espressamente tale facoltà, mediante l'inserimento di una norma *ad hoc*.

Un'eventuale disposizione che contempli l'ipotesi di dimissioni volontarie potrebbe anche individuare vincoli e condizioni cui subordinare la relativa facoltà, quali in particolare:

- la sussistenza di una giusta causa, salvo il risarcimento del danno (conformemente a quanto disposto in via generale dall'art. 1727, primo comma, c.c.), con l'eventuale precisazione che:
 - sussiste una giusta causa di dimissioni, laddove venga lesa l'indipendenza del revisore rispetto alla società sottoposta a revisione;
 - non sussiste una giusta causa di dimissioni, laddove ricorrano divergenze di opinioni in merito ad un trattamento contabile o a procedure di revisione (come espressamente disposto, con riferimento all'ipotesi di revoca, dall'art. 38, paragrafo 1, della *DRC*, nonché dall'art. 159, comma 2, del T.U.I.F.);
- l'inefficacia delle dimissioni senza congruo preavviso, salvo il caso di impedimento grave del revisore (similmente a quanto disposto in via generale dall'art. 1727, secondo comma, c.c.);
- un preventivo coinvolgimento delle autorità pubbliche di controllo.

Al fine di recepire quanto stabilito dall'art. 38, paragrafo 2, della direttiva, sarà necessario altresì modificare la normativa nazionale, prevedendo che i revisori e le società sottoposte a revisione informino l'autorità o le autorità responsabili del controllo pubblico, in merito alle dimissioni intervenute nel corso del mandato, fornendo adeguate spiegazioni delle motivazioni che le hanno determinate.

In sede di attuazione della *DRC* si potrebbe inoltre disciplinare la fattispecie della risoluzione consensuale del contratto, con gli stessi vincoli e cautele sopra indicati per il caso di dimissioni. In effetti, la revoca e le dimissioni possono non essere gli strumenti idonei per la cessazione del rapporto in tutte le circostanze. Si pensi, ad esempio, al caso in cui si verificano radicali cambiamenti nella struttura di un gruppo che possono rendere opportuno un cambiamento del revisore per agevolare l'efficienza e l'efficacia dell'attività di revisione. La gestione di questa situazione attraverso dimissioni o revoche può essere inopportuna, anche tenuto conto dell'impatto che esse possono avere sulla reputazione della società che ha conferito l'incarico o del revisore. Gli effetti sulla reputazione possono essere particolarmente rilevanti nel caso di emittenti, e in generale per gli enti di interesse pubblico.

13. **PRINCIPI DI REVISIONE.**

13.1. **Disciplina contenuta nella DRC.**

L'art. 26 della *DRC* impone agli Stati membri di garantire che i revisori e le imprese di revisione eseguano le revisioni dei conti conformemente ai principi di revisione internazionali adottati dalla Commissione europea ai sensi della procedura di comitato di cui al successivo art. 48, e pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea.

La vigenza di principi di revisione nazionali, all'interno di uno Stato membro, è consentita solo fino a quando non ne sia stato adottato uno internazionale concernente la stessa materia.

Agli Stati membri è concesso di imporre obblighi supplementari alle procedure di revisione qualora ciò derivi da specifici vincoli giuridici nazionali relativi alla portata della revisione (ad esempio, la verifica da parte del revisore di adempimenti attinenti la formazione del bilancio e derivanti dalla disciplina bancaria).

In casi eccezionali è ad essi consentito di procedere allo stralcio di principi di revisione internazionali, o di parti degli stessi, qualora essi siano in contrasto insanabile con gli ordinamenti interni, previa comunicazione alla Commissione e agli altri Stati membri.

13.2. **Disciplina nazionale vigente.**

Allo stato attuale, è previsto che la "*relazione di revisione*", che deve essere redatta dai soggetti incaricati del controllo contabile ai sensi del codice civile, nonché dalle società di revisione che espletano incarichi su società quotate, deve contenere, tra l'altro, una descrizione della portata della revisione svolta "*con l'indicazione dei principi di revisione osservati*" (così l'art. 2409-ter, secondo comma, lett. b, del codice civile, nonché l'art. 156, comma 4-bis, lett. b, del T.U.I.F., come modificati e integrati dal D.Lgs. n. 32 del 2.2.2007²²).

Le disposizioni richiamate non specificano tuttavia quali siano i principi di revisione che dovrebbero o potrebbero essere osservati.

In relazione all'attività di revisione su società quotate, la Consob ha disposto, ai sensi dell'art. 162, comma 2, lett. a), l'utilizzo dei *PR* alle imprese iscritte nell'albo da essa tenuto ai sensi dell'art. 161 del T.U.I.F.

²² In ordine ai contenuti della relazione di revisione, anteriormente alla riforma di cui al D.Lgs n. 37/2007, non era prevista alcuna specifica disposizione normativa, né con riferimento alla generalità delle società di capitali, né con riferimento alle società quotate. Nondimeno la Consob, con comunicazione n. DAC/99088450 dell'1.12.1999 (consultabile al seguente indirizzo: http://www.consob.it/main/documenti/bollettino_normativa/99088450.htm) aveva disciplinato i contenuti della relazione di revisione redatta dalle società di revisione operanti su società quotate ex art. 156 del T.U.I.F., prescrivendo, tra l'altro, l'indicazione dei "*principi e criteri per la revisione seguiti*". La Commissione paritetica Commercialisti e Ragionieri, nelle "*Norme di comportamento degli organi di controllo contabile*", aveva raccomandato, anche per le società di revisione sottratte all'applicazione del T.U.I.F., la redazione di una relazione di revisione secondo criteri analoghi a quelli dettati dalla Consob con la citata comunicazione. Il D.Lgs. n. 32/2007, modificando in maniera corrispondente tanto l'art. 2409-ter c.c. quanto l'art. 156 del T.U.I.F. (e colmando in tal modo ogni difformità di disciplina esistente sul punto tra società "chiuse" e società "aperte"), ha specificato a livello legislativo i contenuti della relazione di revisione, prescrivendo tra l'altro "*l'indicazione dei principi di revisione osservati*". Analogamente, l'art. 41, comma 4-bis, lett. b, del D.Lgs. n. 127 del 9.4.1991 (anch'esso introdotto dall'art. 2 del D.Lgs. n. 32/2007), ha stabilito che la relazione di revisione relativa a un bilancio consolidato deve contenere, tra l'altro, "*l'indicazione dei principi di revisione osservati*".

13.3. Modifiche da apportare alla disciplina nazionale vigente.

Occorre prevedere un obbligo generale per i revisori di utilizzare i principi di revisione, per tutte le attività di revisione, qualunque sia la categoria cui appartiene la società che ha conferito l'incarico.

È poi necessario definire quali siano i principi di revisione da applicare. I principi dovrebbero essere definiti dalle associazioni professionali e sottoposti all'approvazione delle Autorità pubbliche di vigilanza.

Questa procedura consentirà di emanare principi di revisione nel periodo transitorio che durerà fino all'approvazione dei principi in sede comunitaria, secondo la procedura di comitologia prevista dalla *DRC*. I principi approvati in sede comunitaria avranno la forma giuridica del regolamento, direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Nelle aree eventualmente non coperte dalla normativa comunitaria potrebbero continuare a essere approvati e applicati i principi nazionali.

14. REVISIONE LEGALE DEI CONTI CONSOLIDATI.

14.1. Disciplina contenuta nella DRC.

L'art. 27 della *DRC* tratta della revisione dei conti consolidati²³, stabilendo che:

- a) il “*revisore del gruppo*” (persona fisica o giuridica) è pienamente responsabile della relazione di revisione dei conti consolidati;
- b) il “*revisore del gruppo*” esegue una verifica (conservando la relativa documentazione) in ordine al lavoro svolto dai revisori contabili e dalle imprese di revisione delle altre imprese facenti parte del gruppo (siano esse collocate nello stesso o in altro Stato membro dell'U.E., ovvero in un paese terzo);
- c) nell'ipotesi in cui la revisione su talune imprese del gruppo venga effettuata da revisori di paesi terzi non aventi rapporti di cooperazione con le autorità di controllo dello Stato membro di appartenenza del “*revisore del gruppo*”, quest'ultimo ha la responsabilità di garantire che tutta la documentazione relativa alla revisione sia, su richiesta, consegnabile alle proprie autorità responsabili per il controllo pubblico. Se ostacoli giuridici o di altra natura impediscono la trasmissione di documenti al revisore della capogruppo, questi deve essere in grado di provare di avere adottato tutte le misure all'uopo necessarie (e, in caso di ostacoli diversi da quelli derivanti dalla normativa nazionale, deve essere in grado di fornire prova degli ostacoli incontrati).

14.2. Disciplina nazionale vigente.

L'art. 41 del D.Lgs. n. 127/1991 (come modificato e integrato dall'art. 2 del D.Lgs. n. 32/2007) prevede che:

- il bilancio consolidato deve essere assoggettato a un controllo, che ne accerti la regolarità e la rispondenza alle scritture contabili dell'impresa controllante, nonché alle informazioni trasmesse dalle imprese incluse nel perimetro di consolidamento;
- il controllo sul bilancio consolidato è demandato agli organi o soggetti ai quali è attribuito per legge quello sul bilancio di esercizio dell'impresa controllante;
- la relazione di revisione relativa al bilancio consolidato deve essere datata e sottoscritta dal revisore.

Laddove del gruppo societario, ricompreso nel perimetro di consolidamento di cui agli artt. 25-28 del D.Lgs. n. 127/1991, facciano parte società con azioni quotate, gli artt. 156, 165, comma 1-*bis*, e 165-*bis*, comma 2, del T.U.I.F., prevedono:

- che la società incaricata della revisione contabile della società capogruppo è interamente responsabile per la revisione del bilancio consolidato del gruppo²⁴;
- che, a tal fine, la suddetta società di revisione:
 1. riceve i documenti di revisione, dalle società di revisione contabile delle altre società del gruppo;
 2. può chiedere alle suddette società di revisione, o agli amministratori delle società appartenenti al gruppo, ulteriori notizie e documenti, utili alla revisione del bilancio consolidato;

²³ La disciplina comunitaria relativa all'obbligo di redazione dei conti consolidati è contenuta nella settima direttiva societaria 83/349/CE, del 13.6.1983.

²⁴ Precisamente, l'art. 165, comma 1-*bis* del T.U.I.F. disciplina l'ipotesi in cui la società capogruppo sia quotata, stabilendo che la sua società di revisione sia responsabile per la revisione dell'intero gruppo societario. Il successivo art. 165-*bis*, comma 2 (che richiama il citato art. 165, comma 1-*bis*) disciplina invece l'ipotesi nella quale la società capogruppo non sia quotata, ma del gruppo facciano parte società con azioni quotate, stabilendo che, anche in questo caso, la società di revisione della capogruppo sia responsabile della revisione del gruppo societario.

3. può procedere direttamente ad accertamenti, ispezioni e verifiche presso le suddette società;
4. informa senza indugio la Consob, nonché gli organi di controllo della società capogruppo e della società interessata, qualora ravvisi fatti censurabili.

14.3. Modifiche da apportare alla disciplina nazionale vigente.

Occorre prevedere una disciplina generale che ricalchi quella definita dalla *DRC*, disponendo: la responsabilità piena del “*revisore del gruppo*” per la relazione di revisione dei conti consolidati; l’obbligo del “*revisore del gruppo*” di eseguire verifiche sul lavoro svolto dai revisori contabili e dalle imprese di revisione delle imprese facenti parte del gruppo; gli obblighi specifici sopra richiamati nel caso in cui la revisione su talune imprese del gruppo venga effettuata da revisori di paesi terzi non aventi rapporti di cooperazione con le autorità di controllo dello Stato membro di appartenenza del “*revisore del gruppo*”.

15. RELAZIONE DI REVISIONE.

15.1. Disciplina contenuta nella DRC.

L'art. 28, paragrafo 1, della *DRC* prevede che, qualora la revisione dei conti venga effettuata da un'impresa di revisione, la relazione finale deve essere firmata da almeno uno dei revisori che hanno materialmente effettuato l'attività di revisione per conto dell'impresa di revisione contabile.

La norma autorizza altresì gli Stati membri a consentire che tale firma non venga resa pubblica, qualora ciò possa costituire una minaccia grave ed imminente per la sicurezza personale di una persona. In tali casi, i nomi delle persone interessate devono comunque essere resi noti alle autorità competenti per la vigilanza e il controllo pubblico.

15.2. Disciplina nazionale vigente.

Per le società iscritte nel registro dei revisori contabili di cui al D.P.R. n. 99/1998, l'art. 2409-ter, quarto comma, del codice civile (introdotto dall'art. 2 del D.Lgs. n. 37/2007), stabilisce che la relazione di revisione deve essere sottoscritta "*dal revisore*".

Analogamente, l'art. 41, comma 4-*quater*, del D.Lgs. n. 127/1991 (introdotto dall'art. 2 del D.Lgs. n. 32 del 2.2.2007) stabilisce che la relazione di revisione relativa ad un bilancio consolidato deve essere sottoscritta "*dal revisore*".

Nel caso di "*attività di revisione*" effettuata su società quotate, l'art. 156, comma 1, del T.U.I.F. prevede che la relazione di revisione venga sottoscritta dal "*responsabile della revisione contabile*".

15.3. Modifiche da apportare alla disciplina nazionale vigente.

Non è chiaro se, laddove la revisione contabile venga eseguita da una società di revisione, il "*revisore*" di cui agli artt. 2409-ter, quarto comma, c.c. e 41, comma 4-*quater*, del D.Lgs. n. 127/1991 debba essere necessariamente identificato nel revisore o in uno dei revisori che hanno materialmente effettuato la revisione per conto della società di revisione, oppure possa essere identificato nella società di revisione in quanto tale (con la conseguenza che la relazione di revisione potrebbe sottoscritta da un rappresentante della stessa società, che non ha materialmente preso parte all'attività di revisione).

Al fine di recepire quanto disposto dall'art. 28, paragrafo 1, della *DRC*, sarà necessario prevedere in via generale che la relazione di revisione (relativa a società quotate e non quotate, nonché ai relativi bilanci consolidati) deve essere sottoscritta almeno dal responsabile della revisione legale.

16. CONTROLLO DELLA QUALITÀ.

16.1. Disciplina contenuta nella DRC.

L'art. 29 della *DRC* impone agli Stati membri di assicurare che tutti i revisori legali e le imprese di revisione contabile siano soggetti a un sistema di controllo della qualità, che soddisfi quanto meno i seguenti requisiti:

- indipendenza del sistema di controllo della qualità dai revisori legali e dalle imprese di revisione contabile soggette al controllo di qualità;
- soggezione del sistema di controllo della qualità al sistema di controllo pubblico sull'esercizio dell'attività di revisione;
- finanziamento del sistema di controllo della qualità sottratto all'influenza dei revisori legali;
- adeguatezza delle risorse impiegate nel controllo della qualità;
- competenza delle persone addette ai controlli di qualità;
- assenza di conflitti di interesse in capo alle persone addette ai controlli di qualità;
- il controllo della qualità deve includere una valutazione della conformità ai principi di revisione ed ai requisiti di indipendenza, nonché della quantità e qualità delle risorse investite, dei corrispettivi per la revisione e del sistema interno di controllo della qualità nell'impresa di revisione contabile;
- alla conclusione del controllo deve essere redatta una relazione sul suo esito;
- il controllo della qualità deve essere effettuato almeno ogni sei anni; per gli enti di interesse pubblico l'art. 43 della direttiva prevede che il controllo della qualità avvenga almeno ogni tre anni;
- i risultati globali del sistema di controllo della qualità devono essere pubblicati annualmente;
- il revisore legale o l'impresa di revisione devono recepire le raccomandazioni formulate in sede di controllo devono recepire entro un termine ragionevole ed in caso contrario devono essere applicate misure o sanzioni disciplinari.

In materia, la Commissione può adottare misure di esecuzione ai sensi della procedura di comitato di cui all'art. 48 della direttiva. Una raccomandazione della Commissione, il cui scopo è quello di fornire una guida per l'implementazione di un sistema di controllo della qualità in accordo con gli artt. 29 e 43 della *DRC*, e fornire la base per una nuova raccomandazione in materia, dovrebbe essere emanata a breve.

16.2. Disciplina nazionale vigente.

Per quanto attiene ai soggetti iscritti nel registro dei revisori contabili di cui al D.P.R. n. 99/1998, non è previsto alcun sistema di controllo esterno della qualità.

Tra i poteri di vigilanza attribuiti dal D.P.R. n. 99/1998 al Ministero della Giustizia ed alla Commissione centrale per i revisori contabili, nonché, dal D.Lgs. n. 28/2006, al Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, non rientra il compito di svolgere controlli esterni sulla qualità sui revisori legali e delle società di revisione contabile iscritte nel registro.

Per quanto attiene alla disciplina delle società di revisione iscritte nell'albo speciale tenuto dalla Consob, la normativa italiana è in linea con la *DRC*.

Ai sensi dell'articolo 162, comma 1, del T.U.I.F., la Consob vigila sull'organizzazione e sull'attività delle società iscritte nell'albo speciale.

Nello svolgimento di tale attività, la Consob provvede periodicamente, e comunque almeno ogni tre anni, ad effettuare controlli di qualità sulle società di revisione iscritte nell'albo speciale.

La Consob redige una relazione contenente le principali conclusioni del controllo eseguito ed eventuali raccomandazioni alla società di revisione volte ad effettuare specifici interventi entro un termine prefissato, decorso il quale la Consob può applicare vari provvedimenti, tra i quali sanzioni amministrative pecuniarie e la revoca degli incarichi di revisione.

La Consob pubblica annualmente i risultati complessivi dei controlli di qualità.

Inoltre, le società di revisione iscritte nell'albo speciale applicano, tra gli altri, il PR 220. Tale principio di revisione stabilisce regole di comportamento e fornisce una guida al revisore per il controllo della qualità del lavoro svolto. Secondo tale documento, le direttive e le procedure di controllo della qualità devono essere attuate sia a livello della società di revisione nel suo insieme, che a livello di ogni singolo incarico di revisione.

Ai sensi della comunicazione Consob n. DEM/3047871 del 18.7.2003²⁵, le società di revisione sono inoltre tenute a comunicare alla stessa Consob le procedure adottate al fine di garantire la qualità dei lavori di revisione e le eventuali successive variazioni apportate.

16.3. Modifiche da apportare alla disciplina nazionale vigente.

In tale contesto, sarà necessario prevedere un sistema di controllo esterno della qualità per i soggetti iscritti nel registro dei revisori contabili, in linea con quanto disposto dall'art. 29, paragrafo 1, della *DRC*²⁶. Il sistema di controllo esterno della qualità dovrà rispondere a tutti i requisiti indicati nella *DRC*.

La direttiva non esclude che il controllo possa essere demandato a soggetti diversi da organismi pubblici. Occorre pertanto valutare un eventuale coinvolgimento delle associazioni professionali (si veda *infra*, cap. 19).

Le possibilità di un tale coinvolgimento appaiono ridotte nel caso di controllo della qualità su revisori che hanno incarichi di revisione da parte di enti di interesse pubblico, alla luce degli orientamenti assunti dalla Commissione europea. Il controllo della qualità sui revisori contabili e sulle società di revisione che espletano incarichi di revisione nei confronti degli enti di interesse pubblico dovrebbe essere lasciato alla Consob, anche con riferimento all'attività di revisione svolta su soggetti diversi dagli enti di interesse pubblico. Il sistema di controllo delineato dal T.U.I.F. appare in linea con i requisiti previsti dalla *DRC*, salvo che per la specificazione che i controlli di qualità includano una valutazione della conformità ai principi di revisione ed ai requisiti di indipendenza, nonché della quantità e qualità delle risorse investite, dei corrispettivi per la revisione e del sistema di controllo interno della qualità, come richiesto dall'art. 29, paragrafo 1, lett. f, della *DRC*.

²⁵ Consultabile all'indirizzo <http://www.consob.it/main/documenti/bollettino2003/c3047871.htm>.

²⁶ A tale fine si ricorda che, nel 2005, il Consiglio nazionale dei ragionieri ha proposto l'istituzione, presso il Ministero della Giustizia, di un Comitato nazionale per la qualità, cui affiancare dei comitati regionali ed un collegio dei verificatori, incaricato di operare materialmente le verifiche a rotazione sui soggetti iscritti nel registro (cfr. http://www2.consrag.it/summa/2002/novembre/p64_68.pdf).

17. DEONTOLOGIA PROFESSIONALE.

17.1. Disciplina contenuta nella DRC.

L'art. 21 della direttiva impone agli Stati membri di assicurare che i revisori legali e le imprese di revisione contabile siano tenuti al rispetto di principi di deontologia professionale, che abbiano ad oggetto quanto meno la funzione di interesse pubblico dell'attività di revisione, l'integrità e l'obiettività, la competenza professionale e la diligenza.

Al fine di assicurare la fiducia nell'attività di revisione e l'applicazione uniforme dei principi di deontologia, la Commissione può adottare in materia misure di esecuzione, secondo la procedura di comitato di cui all'art. 48.

17.2. Disciplina nazionale vigente.

In seno alla normativa vigente, non è espressamente previsto un obbligo generale di rispettare codici di deontologia professionale da parte dei soggetti abilitati all'esercizio dell'attività di revisione.

Tuttavia, la presenza di norme che attribuiscono al Ministero della Giustizia, su proposta della Commissione centrale per i revisori contabili, il potere di irrogare sanzioni per *“fatti che compromettono l'idoneità al corretto svolgimento delle funzioni di controllo dei conti”*²⁷, fonda implicitamente un principio generale che impone il rispetto di obblighi di natura deontologica a tutti gli iscritti nel registro dei revisori contabili.

Peraltro gli obblighi di natura deontologica appaiono delle specificazioni, per il rispettivo settore professionale, degli obblighi generali di correttezza e buona fede di cui agli artt. 1175 e 1176, secondo comma, del codice civile²⁸.

Analoghe considerazioni valgono con riferimento alle società di revisione iscritte nell'albo speciale di cui all'art. 161 del T.U.I.F., in ordine alle quali, ai sensi dei successivi artt. 163 e 162, è attribuito alla Consob:

- a) il potere sanzionatorio, da esercitarsi in caso di accertamento di *“irregolarità nello svolgimento dell'attività di revisione”*;
- b) il potere di vigilanza, nell'esercizio del quale la Consob (sentito il parere del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili) *“stabilisce i principi e i criteri da adottare per la revisione contabile”*.

Ai sensi di quest'ultima previsione la Consob, con delibera n. 15665 del 6 dicembre 2006²⁹, ha stabilito in particolare l'adozione, da parte delle società di revisione

²⁷ Le norme in questione sono in particolare gli artt. 39 e 40 del D.P.R. n. 99/1998, in forza dei quali (cfr. *infra*, paragrafo 21.2.1, relativo a *“Indagini e sanzioni”*) possono essere irrogate rispettivamente le sanzioni:

- della sospensione dal registro dei revisori per un periodo non superiore ad un anno, in presenza di *“fatti che compromettono gravemente l'idoneità al corretto svolgimento delle funzioni di controllo dei conti”*;
- della cancellazione definitiva dal registro, *“se i fatti che compromettono l'idoneità al corretto svolgimento delle funzioni di controllo dei conti sono di particolare gravità”*, nonché in una serie di ulteriori circostanze indicate dall'art. 40.

Il citato art. 39 contiene peraltro un'elencazione dei *“fatti che compromettono ... l'idoneità al corretto svolgimento delle funzioni di controllo dei conti”*. Tale elencazione non è tassativa e, pertanto, è destinata ad essere ulteriormente specificata, nell'ambito dei rispettivi procedimenti, dagli organi preposti all'accertamento ed all'irrogazione delle sanzioni nei casi concreti.

²⁸ Ai sensi dell'art. 1175 c.c., *“Il debitore e il creditore devono comportarsi secondo le regole della correttezza”*, mentre ai sensi dell'art. 1176, secondo comma, c.c. *“Nell'adempimento delle obbligazioni inerenti all'esercizio di un'attività professionale, la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura dell'attività esercitata”*.

²⁹ Consultabile all'indirizzo <http://www.consob.it/main/documenti/bollettino2006/d15665.htm>.

iscritte nell'albo speciale (nonché delle società di revisione di cui all'art. 116, comma 2, del T.U.I.F.³⁰), del Documento n. 200, emanato dalla Commissione paritetica per i principi di revisione operante presso il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.

Il citato Documento n. 200, enunciando gli “*Obiettivi e principi generali della revisione contabile del bilancio*”, pone i principi di indipendenza, integrità, obiettività, competenza e diligenza, riservatezza, professionalità e rispetto dei principi tecnici.

In tal senso, si può ritenere che l'obbligo del rispetto dei principi di deontologia professionale trova – nei confronti dei soggetti esercenti attività di revisione contabile su società quotate³¹ – ulteriori specificazioni ad opera dei principi di revisione elaborati dagli ordini professionali.

17.3. Modifiche da apportare alla disciplina nazionale vigente.

A prescindere da quanto sinora esposto, il pieno recepimento della *DRC* può rappresentare l'occasione per introdurre nell'ordinamento un obbligo esplicito per i revisori di rispettare i principi di deontologia professionale. Analogamente a quanto prospettato per i principi di revisione, dovrebbe inoltre essere prevista una procedura di approvazione, da parte delle Autorità pubbliche di controllo, dei principi di deontologia professionale emanati dalle associazioni professionali.

³⁰ Trattasi in particolare delle società di revisione iscritte nel registro dei revisori contabili di cui al D.P.R. n. 99/1998, che esercitano attività di revisione nei confronti di società “*emittenti strumenti finanziari che, ancorché non quotati in mercati regolamentati italiani, siano diffusi tra il pubblico in misura rilevante*”.

³¹ Nonché nei confronti dei soggetti esercenti attività di revisione contabile su società “*emittenti strumenti finanziari che, ancorché non quotati in mercati regolamentati italiani, siano diffusi tra il pubblico in misura rilevante*”, ex art. 116 del T.U.I.F.

18. **RISERVATEZZA E SEGRETO PROFESSIONALE.**

18.1. **Disciplina contenuta nella DRC.**

L'art. 23 della DRC prevede quanto segue:

- gli Stati membri devono assicurare che tutte le informazioni e i documenti ai quali un revisore legale o un'impresa di revisione contabile hanno accesso per l'esercizio dell'attività di revisione siano protetti da regole adeguate in materia di riservatezza e segreto professionale, anche successivamente all'espletamento di uno specifico incarico di revisione;
- le predette regole in materia di riservatezza e segreto professionale non devono ostacolare l'applicazione della direttiva;
- in caso di sostituzione del revisore o dell'impresa di revisione, all'impresa che subentra nell'incarico deve essere consentito l'accesso a tutte le informazioni sull'ente sottoposto a revisione.

18.2. **Disciplina nazionale vigente.**

Il codice civile, il T.U.I.F., ed il Regolamento emittenti della Consob non contengono specifiche norme in materia di riservatezza e segreto professionale.

Nondimeno, l'obbligo di rispettare i principi e le norme generali in materia di riservatezza e segreto professionale, da parte dei soggetti abilitati all'esercizio dell'attività di revisione discende quantomeno:

- a) dalla disciplina generale dettata dal Codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al D.Lgs. n. 196 del 30.6.2003³²;
- b) dall'art. 622 del codice penale, il quale, nel punire "*Chiunque, avendo notizia, per ragione del proprio stato o ufficio, o della propria professione o arte, di un segreto, lo rivela, senza giusta causa, ovvero lo impiega a proprio o altrui profitto ... se dal fatto può derivare nocimento, con la reclusione fino a un anno o con la multa da euro 30 a euro 516*", stabilisce altresì che la pena è aggravata, tra l'altro, "*se il fatto è commesso ... da chi svolge la revisione contabile della società*" (così espressamente il comma 2, introdotto dall'art. 2 del D.Lgs. n. 61 dell'11.4.2002, e successivamente modificato dall'art. 15 della Legge n. 262 del 28.12.2005).

Specifiche previsioni in materia di riservatezza sono altresì contenute nei Documenti n. 200 ("*Obiettivi e principi generali della revisione contabile del bilancio*") e n. 600 ("*L'Utilizzo del lavoro di altri revisori*"), emanati dalla Commissione paritetica per i principi di revisione operante presso il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili, ed adottati dalla Consob per la revisione dei bilanci degli emittenti.

In particolare, il Documento n. 200 include, tra i principi generali della revisione contabile, la riservatezza (punto 4, lett. e). In appendice allo stesso Documento sono riportate in proposito alcune indicazioni applicative. In particolare è sancito che la riservatezza deve essere sempre osservata dal revisore, a meno che la divulgazione

³² In tal senso rilevano in particolare le norme di cui alla:

- Parte I ("*Disposizioni Generali*"), Titoli I ("*Principi generali*"), II ("*Diritti dell'interessato*") e III ("*Regole generali per il trattamento dei dati*", quest'ultimo limitatamente ai Capi I "*Regole per tutti i trattamenti*" e III "*Regole ulteriori per privati ed enti pubblici economici*"), nonché Titoli IV ("*Soggetti che effettuano il trattamento*"), V ("*Sicurezza dei dati e dei sistemi*"), VI ("*Adempimenti*") e VII ("*Trasferimento dei dati all'estero*");
- Parte III ("*Tutela dell'interessato e sanzioni*"), con particolare riferimento al Titolo III ("*Sanzioni*"), Capi I ("*Violazioni amministrative*") e II ("*Illeciti penali*").

di informazioni non sia stata espressamente autorizzata dal cliente o imposta dalla legge.

Il dovere di riservatezza viene altresì superato nei seguenti casi:

- per proteggere gli interessi professionali di un revisore in un procedimento legale;
- per permettere controlli di qualità disposti dagli organismi competenti;
- per rispondere a indagini di organi professionali o di vigilanza.

18.2. Modifiche da apportare alla disciplina nazionale vigente.

Similmente a quanto osservato in tema di deontologia professionale (cfr. *supra*, paragrafo 18.3), il pieno recepimento della *DRC* può rappresentare l'occasione per introdurre nell'ordinamento un obbligo esplicito per i revisori di rispettare la riservatezza e il segreto professionale. Anche in questo caso dovrebbe essere prevista una procedura di approvazione, da parte delle Autorità pubbliche di controllo, dei principi emanati in materia dalle associazioni professionali.

19. CONTROLLO PUBBLICO.

19.1. Disciplina contenuta nella DRC.

Ai sensi dell'art. 32, paragrafi 1 e 2, della direttiva, gli Stati membri sono tenuti ad organizzare "un sistema efficace di controllo pubblico dei revisori legali e delle imprese di revisione", cui sono soggetti tutti gli abilitati all'esercizio dell'attività di revisione.

Tale sistema è diretto da persone "esterne alla professione di revisore" che abbiano buone conoscenze nelle materie rilevanti per la revisione legale. Gli Stati membri possono tuttavia consentire ad una minoranza di persone espressione della categoria professionale, selezionate secondo una procedura di nomina indipendente e trasparente, di partecipare alla direzione del sistema di controllo pubblico (art. 32, paragrafo 3).

Ai sensi dell'art. 32, paragrafo 4, il sistema di controllo pubblico assume la responsabilità finale del controllo:

- a) dell'abilitazione e dell'iscrizione all'albo;
- b) dell'adozione dei principi di deontologia professionale, dei principi di controllo interno della qualità e dei principi di revisione;
- c) della formazione continua, del controllo della qualità e dei sistemi investigativi e disciplinari.

Il sistema di controllo pubblico può svolgere, se necessario, indagini sui revisori legali e sulle imprese di revisione, ed adottare le misure appropriate (art. 32, paragrafo 5).

Tale sistema è inoltre improntato al principio di trasparenza, con conseguente obbligo di pubblicazione annuale dei programmi di lavoro e delle relazioni sull'attività svolta (art. 32, paragrafo 6).

Il sistema di controllo pubblico deve essere dotato di risorse finanziarie adeguate, mediante un finanziamento sicuro, ed esente da qualsiasi influenza indebita da parte della professione (art. 32, paragrafo 7).

La direttiva identifica pertanto diversi requisiti ai quali devono rispondere i sistemi di controllo pubblico sull'attività di revisione, ma lascia in buona parte agli Stati membri le scelte concernenti l'organizzazione istituzionale del sistema.

L'articolo 35 della direttiva dispone pertanto che "Gli Stati membri designano una o più autorità competenti per le funzioni di cui alla presente direttiva e ne informano la Commissione", assicurando che le stesse siano "organizzate in modo tale da evitare conflitti di interessi".

19.2. Disciplina nazionale vigente.

19.2.1. L'art. 10 del D.Lgs. n. 88/1992 attribuisce al Ministero della Giustizia il potere di vigilanza sugli iscritti nel registro dei revisori contabili.

L'art. 31 del D.P.R. n. 99/1998 stabilisce in particolare che il suddetto Ministero della Giustizia vigili sulle persone fisiche e sulle società di revisione iscritte nel registro dei revisori "attraverso la Commissione centrale per i revisori contabili".

Il D.Lgs. n. 28/2006, nel disporre che la suddetta Commissione centrale "ferme restando le attribuzioni di cui al D.P.R. 6 marzo 1998, n. 99, ha sede ed opera presso il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili" ha attribuito a tale collegio professionale talune funzioni in materia di vigilanza e controllo pubblico sull'attività di revisione contabile.

In conseguenza del quadro descritto, i poteri di vigilanza e controllo pubblico sugli iscritti nel registro dei revisori contabili (e sul relativo registro del tirocinio), sono attualmente così ripartiti tra Ministero della Giustizia, Commissione centrale per i

revisori contabili e Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili:

- a) il Ministero della Giustizia è competente per:
 2. la funzione generale di vigilanza nei confronti degli iscritti nel registro dei revisori contabili e nel registro del tirocinio (art. 10 del D.Lgs. n. 88/1992);
 3. l'adozione, *ex artt.* 36 e 41 del D.P.R. n. 99/1998, dei provvedimenti di iscrizione e cancellazione dal registro dei revisori e dal registro del tirocinio, su proposta della Commissione centrale per i revisori contabili (la quale, limitatamente ai provvedimenti di cancellazione dal registro dei revisori per sopravvenuta insussistenza dei requisiti per l'iscrizione, nonché per la sussistenza dei fatti che comportano la cancellazione ai sensi dell'art. 40, comma 2, del D.P.R. n. 99/98³³, opera a sua volta, *ex art.* 7 del D.Lgs. n. 28/2006, su segnalazione e comunicazione del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili);
- b) la Commissione centrale per i revisori contabili è competente per:
 1. l'attività consultiva in ordine alla tenuta del registro dei revisori contabili e del registro del tirocinio, nonché in materia di "*esercizio del potere di vigilanza del Ministero di grazia e giustizia*" (art. 1, comma 2, del D.P.R. n. 99/1998);
 2. la proposta, rivolta al Ministero della Giustizia, di disporre la cancellazione dal registro del tirocinio, in caso di interruzione dello stesso per un periodo superiore a sei mesi, ed in caso di suo completamento (previo rilascio, in quest'ultimo caso, dell'attestato di compiuto tirocinio: artt. 12 e 14 del D.P.R. n. 99/1998);
 3. l'accertamento del possesso dei requisiti per l'iscrizione nel registro dei revisori contabili e nel registro del tirocinio, con conseguente formulazione al Ministero della Giustizia di proposte di iscrizione o di diniego di iscrizione (artt. 8 e 30 del D.P.R. n. 99/1998);
 4. l'accertamento dei "*fatti che compromettono gravemente l'idoneità al corretto svolgimento delle funzioni di controllo dei conti*" e degli altri fatti che comportano la cancellazione dal registro, con conseguente formulazione di proposte, non vincolanti, al Ministero della Giustizia, volte alla sospensione per un periodo non superiore ad un anno ovvero alla cancellazione dal registro (artt. 39, 40 e 41 del D.P.R. n. 99/1998);
- c) il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili è competente per:
 1. la tenuta, attraverso un sistema informatico, del registro dei revisori e del registro del tirocinio (art. 1 del D.Lgs. n. 28/2006);
 2. la verifica periodica, anche d'ufficio, in ordine alla permanenza dei requisiti per l'iscrizione nel registro dei revisori contabili, e in ordine alla sussistenza delle cause che ne determinano la cancellazione ai sensi dell'art. 40, comma, 2, del D.P.R. n. 99/98, con conseguente comunicazione alla Commissione centrale per i revisori contabili (la quale, a sua volta, formulerà proposte di cancellazione, non vincolanti, al Ministero della Giustizia: art. 7 del D.Lgs. n. 28/2006);

³³ Trattasi delle ipotesi di cancellazione dal registro per sospensione, interdizione, fallimento, interdizione legale, incapacità di esercitare uffici direttivi, svolgimento dell'attività di revisione durante il periodo di sospensione, perdurante omesso assolvimento dell'obbligo contributivo e reiterata sospensione dal registro.

3. la proposta di un regolamento per la formazione continua degli iscritti nel registro dei revisori contabili, da adottarsi con decreto del Ministro della Giustizia, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze (art. 6 del D.Lgs. n. 28/2006);
4. la riscossione e il successivo versamento presso la tesoreria provinciale dello Stato dei contributi per la tenuta del registro dei revisori e del registro del tirocinio (art. 8 del D.Lgs. n. 28/2006).

19.2.2. La vigilanza sulle società di revisione abilitate ad assumere incarichi su società quotate, iscritte nell'albo speciale di cui all'art. 161 del T.U.I.F., è invece attribuita alla Consob.

In particolare la Consob, ai sensi degli artt. 161, 162 e 163 del T.U.I.F.:

- a) abilita le società di revisione, registrandole nell'albo speciale;
- b) vigila sull'organizzazione e sull'attività delle società iscritte nell'albo speciale, per controllarne l'indipendenza e l'idoneità tecnica;
- c) provvede periodicamente ad effettuare controlli di qualità sulle società iscritte nell'albo speciale;
- d) adotta provvedimenti, anche sanzionatori, nei confronti delle società di revisione, disponendo la cancellazione dall'albo speciale in caso di gravi irregolarità.

Atteso che le società di revisione iscritte nell'albo speciale restano iscritte, contestualmente, anche nel registro dei revisori contabili, i suddetti poteri della Consob possono peraltro sovrapporsi con quelli (descritti nel paragrafo precedente) di competenza del Ministero della Giustizia, della Commissione centrale per i revisori contabili e del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili.

19.3. Modifiche da apportare alla disciplina nazionale vigente.

19.3.1. Considerata la complessità del sistema italiano, l'attuazione della *DRC* può rappresentare l'occasione per procedere ad una complessiva riorganizzazione del sistema di vigilanza sui revisori contabili.

A questo riguardo, peraltro, si evidenzia che l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, con parere del 14 settembre 2006, ha segnalato al Parlamento e al Governo gli effetti distorsivi della concorrenza che deriverebbero dagli articoli 6 e 7 del citato D.Lgs. n. 28/2006, i quali attribuiscono al Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili competenze in materia di formazione continua e di controllo nei confronti degli iscritti nel registro dei revisori contabili.

L'Autorità è dell'avviso che *“il principio di imparzialità richiede che l'organo che svolga un'attività di formazione e soprattutto di vigilanza nei confronti di una determinata categoria di professionisti iscritti in un apposito registro sia tale da garantire, proprio in virtù della sua composizione, un'effettiva terzietà ed imparzialità”*.

L'Autorità conclude che *“le norme in esame attribuiscono ai dottori commercialisti ed esperti contabili una competenza esclusiva in materia di gestione del registro dei revisori dei conti e di formazione che non solo non appaiono giustificate, ma contrasterebbero con il principio di imparzialità e con la normativa a tutela della concorrenza, individuando i controllori deputati alla vigilanza tra gli stessi professionisti controllati”*³⁴.

³⁴ Al riguardo si rammenta che l'art. 32, paragrafo 2, della *DRC*, stabilisce espressamente che il sistema di controllo pubblico dell'attività di revisione *“è diretto da persone esterne alla professione che abbiano buone conoscenze nelle materie rilevanti per la revisione legale”*, e che gli Stati membri possono

Considerata, inoltre, l'impossibilità di mantenere due distinti albi professionali (con la conseguenza che i revisori legali e le imprese di revisione saranno tutti iscritti in un unico albo: cfr. *supra*, capitolo 8), si potrebbe prevedere la creazione di un nuovo organismo indipendente (Autorità, Comitato o Commissione) al quale siano attribuite, nei confronti di tutti i revisori iscritti nell'albo unificato, le competenze in materia di:

- abilitazione e iscrizione all'albo;
- adozione dei principi di deontologia professionale, di controllo interno della qualità e dei principi di revisione;
- formazione continua;
- controllo esterno della qualità (fatte salve le competenze attribuite in materia alla Consob, *ex art.* 162, comma 1, del T.U.I.F.);
- vigilanza informativa, ispettiva e regolamentare;
- accertamento delle violazioni e irrogazione delle sanzioni.

Si può valutare l'opportunità di prevedere che alcune delle attività relative al controllo pubblico sull'esercizio dell'attività di revisione non siano svolte direttamente dall'organismo nazionale di controllo di nuova istituzione, ma siano delegate ad enti privati. In tal caso – tenuto conto del vincolo comunitario relativo alla responsabilità finale degli organismi di controllo pubblico in ordine al corretto svolgimento dell'attività di revisione – l'organismo nazionale di nuova costituzione dovrebbe disporre di efficaci poteri di vigilanza e sanzionatori sugli enti privati.

La composizione dell'organismo di controllo pubblico di nuova istituzione potrebbe essere di tipo misto, con la designazione della maggioranza dei membri da parte di soggetti pubblici e la partecipazione minoritaria di rappresentanti designati dalle professioni, ai sensi dell'art. 32, paragrafo 3, della *DRC* (nonché nel rispetto dei principi di indipendenza e imparzialità richiamati dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato).

Anche in considerazione del fatto che la norma delegante stabilisce che, dall'esercizio della delega, non potranno derivare maggiori oneri o minori entrate per il bilancio dello Stato (art. 24, comma 2, della legge comunitaria 2007), al finanziamento del suddetto organismo dovranno concorrere tutti gli iscritti all'albo, mediante contributi obbligatori.

19.3.2. Per quanto attiene alla vigilanza sui revisori legali e sulle imprese di revisione che, iscritte nell'albo unico, effettuano attività di revisione sugli “*enti di interesse pubblico*”, occorre considerare quanto segue:

- per le società di revisione attualmente iscritte nell'albo speciale, esiste già una specifica disciplina normativa e un efficace sistema di vigilanza da parte della Consob, sostanzialmente conforme ai dettami della direttiva;
- non appare prudente rinunciare a un sistema di vigilanza ormai collaudato ed efficace, in un settore importante come quello del mercato dei capitali.

Si ritiene pertanto opportuno che la Consob continui ad esercitare le funzioni in materia di:

- vigilanza, indagini e sanzioni sui revisori legali e le imprese di revisione iscritte nell'albo unico, che effettuano l'attività di revisione sugli enti di interesse pubblico;
- controllo della qualità sui revisori legali e sulle società di revisione che esercitano l'attività di revisione nei confronti degli enti di interesse pubblico.

consentire “*ad una minoranza di persone appartenenti alla professione*” di partecipare alla direzione del sistema.

Al fine di ridurre al minimo le sovrapposizioni e i costi della vigilanza per i revisori, si potrebbe prevedere che i soggetti che effettuano la revisione legale su enti di interesse pubblico ricadano interamente sotto la vigilanza della Consob, anche per l'attività di revisione che non riguarda gli enti di interesse pubblico.

Tenuto conto della competenza generale dell'organismo di nuova istituzione per la tenuta dell'albo unificato, si potrà prevedere che per le sanzioni di sospensione o cancellazione dall'albo per i soggetti che effettuano la revisione legale sugli enti di interesse pubblico, la Consob abbia un potere di proposta vincolante.

Anche per i provvedimenti del nuovo organismo in materia di adozione dei principi di deontologia professionale, di controllo interno della qualità e dei principi di revisione, considerata la loro valenza generale, occorrerà prevedere un coinvolgimento della Consob.

Sarà in ogni caso opportuno prevedere che la Consob ed il nuovo organismo stipolino un protocollo d'intesa volto a coordinare:

- lo scambio di informazioni;
- l'esercizio delle funzioni di vigilanza, riducendo al minimo gli oneri gravanti sui soggetti interessati;
- la ripartizione dei contributi dovuti dai soggetti che effettuano la revisione legale sugli enti di interesse pubblico;
- le modalità di adozione dei principi di deontologia professionale, di controllo interno della qualità e dei principi di revisione;
- la rappresentanza internazionale del sistema di controllo pubblico italiano, ai sensi dell'art. 33 della direttiva.

Si riporta di seguito uno schema illustrativo della ripartizione di competenze tra la l'organismo nazionale di controllo pubblico di nuova istituzione e la Consob.

20. **INDIPENDENZA E OBIETTIVITÀ.**

20.1. **Disciplina contenuta nella DRC.**

20.1.1. **Disciplina generale.**

L'art. 22 della *DRC* disciplina il principio dell'indipendenza del revisore rispetto alla società che ha conferito l'incarico di revisione, stabilendo in particolare quanto segue:

- il revisore non può essere coinvolto in alcun modo nel processo decisionale della società che ha conferito l'incarico di revisione (art. 22, paragrafo 1)³⁵;
- il revisore (o la rete alla quale appartiene il revisore³⁶) e la società che ha conferito l'incarico di revisione non devono intrattenere relazioni di qualsiasi genere “*dalle quali un terzo informato, obiettivo e ragionevole trarrebbe la conclusione che l'indipendenza del revisore risulta compromessa*”. Tali relazioni includono tra l'altro le relazioni finanziarie, d'affari, di lavoro, dirette o indirette, comprese quelle derivanti dalla prestazione di servizi aggiuntivi diversi della revisione contabile (art. 22, paragrafo 2, primo periodo);
- se l'indipendenza del revisore rischia per qualsiasi ragione di essere compromessa (come in caso di “*autoriesame*”³⁷, interesse personale, esercizio del patrocinio legale, familiarità, fiducia eccessiva o intimidazione), devono essere adottate “*misure volte a ridurre tali rischi*”; se tali misure non sono sufficienti al superamento dei rischi per l'indipendenza del revisore, questi deve astenersi dall'attività di revisione (art. 22, paragrafo 2, secondo periodo).
- i revisori devono documentare “*nelle carte di lavoro*” tutti i rischi rilevanti per la propria indipendenza, nonché le misure adottate per limitare tali rischi (art. 22, paragrafo 3).

L'art. 24 della direttiva disciplina invece il principio di indipendenza del revisore, rispetto all'impresa di revisione contabile per conto della quale effettua l'attività di revisione, stabilendo che né i proprietari o azionisti dell'impresa di revisione, né i membri degli organi di amministrazione, direzione o controllo di tale società (o di un'impresa ad essa affiliata³⁸), possono interferire nell'espletamento dell'incarico di revisione, “*in modo da compromettere l'indipendenza e l'obiettività del revisore che effettua la revisione*”.

Infine, l'articolo 25 della *DRC* limita i margini di manovra nella determinazione dei corrispettivi per la revisione legale dei conti, stabilendo che gli stessi non possono essere:

³⁵ Per la compatibilità con tale disposizione del vigente art. 2409-bis, terzo comma, c.c. (ai sensi del quale “*Nelle società fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, il controllo contabile è esercitato da una società di revisione iscritta nel registro dei revisori contabili, la quale, limitatamente a tali incarichi, è soggetta alla disciplina dell'attività di revisione prevista per le società emittenti con azioni quotate in mercati regolamentati ed alla vigilanza della Consob*”) si rinvia a quanto osservato *supra*, nel cap. 4.

³⁶ Si rammenta che, ai sensi dell'art. 2, n. 7, della direttiva, per rete (*network*) di imprese di revisione si intende “*la struttura più ampia:*

- *che è finalizzata alla cooperazione e alla quale appartengono un revisore legale o un'impresa di revisione contabile, e*
- *che persegue chiaramente la condivisione degli utili e dei costi o fa capo a una proprietà, un controllo o una direzione comuni e condivide prassi e procedure comuni di controllo della qualità, la stessa strategia aziendale, uno stesso nome o una parte rilevante delle risorse professionali*”.

³⁷ Per “*autoriesame*” si intende la situazione nella quale il revisore si trova a dover eseguire un'attività di controllo su dati o elementi che lo stesso revisore, o altri soggetti appartenenti alla stessa rete, hanno contribuito a determinare.

³⁸ Si rammenta che, ai sensi dell'art. 2, n. 8, della direttiva, è “*affiliata di un'impresa di revisione contabile*” qualsiasi impresa, “*indipendentemente dalla sua forma giuridica, che è legata ad un'impresa di revisione contabile tramite la proprietà comune, la direzione comune o una relazione di controllo*”.

- a) influenzati o determinati dalla prestazione di servizi aggiuntivi in favore dell'ente sottoposto all'attività di revisione;
- b) subordinati ad alcuna condizione.

20.1.2. Disciplina relativa agli enti di interesse pubblico.

In caso di revisione legale dei conti di un "*ente di interesse pubblico*", i requisiti generali di indipendenza precedentemente enunciati sono rafforzati da:

- il divieto per il revisore di effettuare la revisione dei conti nei casi di "*autoriesame*" o di interesse personale, "*ove ciò sia appropriato per salvaguardare la propria indipendenza*" (art. 22, paragrafo 2, terzo periodo);
- un obbligo di confermare annualmente per iscritto al "*Comitato per il controllo interno e per la revisione contabile*" la propria indipendenza dall'ente sottoposto a revisione (art. 42, paragrafo 1, lett. a);
- un obbligo di comunicare annualmente al "*Comitato per il controllo interno e per la revisione contabile*" gli eventuali servizi supplementari forniti all'ente sottoposto a revisione (art. 42, paragrafo 1, lett. b);
- un obbligo di discutere, con il "*Comitato per il controllo interno e per la revisione contabile*", i rischi per l'indipendenza dei revisori, nonché le misure adottate per limitare tali rischi, documentati nelle carte di lavoro ai sensi dell'art. 22 (art. 42, paragrafo 1, lett. c);
- la sostituzione obbligatoria del responsabile o dei responsabili della revisione legale dei conti, entro sette anni dalla data di designazione. Tali soggetti possono nuovamente prendere parte all'espletamento dell'incarico di revisione dell'ente, dopo un periodo minimo di due anni dall'avvenuta sostituzione (art. 42, paragrafo 2);
- il divieto, per il revisore legale e per il responsabile della revisione legale per conto di un'impresa di revisione, di assumere incarichi dirigenziali di rilievo nell'ente sottoposto a revisione contabile, prima che siano trascorsi almeno due anni dalle dimissioni dall'incarico di revisione (art. 42, paragrafo 3).

20.2. Disciplina nazionale vigente.

20.2.1. Disciplina generale.

Il codice civile prevede cause di ineleggibilità e decadenza comuni a tutti i revisori.

In particolare, ai sensi dell'art. 2409-*quinquies*, primo comma, c.c. (che richiama l'art. 2399, primo comma, c.c.), non possono essere incaricati del controllo contabile, e se incaricati decadono dall'ufficio:

- i sindaci della società sottoposta a controllo contabile (nonché delle società da questa controllate, delle società che la controllano o di quelle sottoposte a comune controllo), salvo quanto disposto dall'art. 2409-*bis* (ai sensi del quale, nelle società che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio e non sono tenute alla redazione del bilancio consolidato, lo statuto può prevedere che il controllo contabile venga esercitato dal collegio sindacale, che in tale caso deve essere costituito esclusivamente da revisori contabili iscritti nel relativo registro);
- gli amministratori della società sottoposta a controllo contabile e delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo, nonché i rispettivi coniugi, parenti ed affini entro il quarto grado;
- coloro che sono legati alla società sottoposta a controllo contabile (o alle società da questa controllate o che la controllano o a che sono sottoposte a comune controllo), da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza

o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza³⁹.

Lo statuto può prevedere ulteriori cause di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità per i soggetti incaricati del controllo contabile (art. 2409-*quinquies*, secondo comma).

Nel caso di società di revisione, le suddette disposizioni si applicano sia ai soci della medesima, sia ai soggetti incaricati della revisione (art. 2409-*quinquies*, terzo comma).

Per quanto attiene ai corrispettivi dovuti agli iscritti nel registro dei revisori contabili, per l'esercizio dell'attività di revisione, l'art. 13 del D.Lgs. n. 88/1992 stabiliva che gli stessi fossero definiti sulla base di criteri fissati con regolamento adottato ai sensi dell'art. 17, comma 3, della Legge n. 400 del 23.8.1988 dal Ministro della Giustizia, di concerto con i Ministri del Tesoro e dell'Industria, Commercio e Artigianato. Ai sensi dell'art. 14 della Legge n. 132 del 13.5.1997, detto regolamento doveva essere adottato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della medesima legge.

20.2.2. Disciplina relativa alla revisione degli emittenti.

Le società di revisione iscritte nell'albo speciale di cui all'art. 161 del T.U.I.F. devono soddisfare requisiti più stringenti in tema di indipendenza.

In particolare:

- ai sensi dell'art. 160, comma 1-*ter*, del T.U.I.F. la società di revisione e le entità appartenenti alla rete della medesima, nonché i soci, amministratori, componenti degli organi di controllo e dipendenti della società di revisione o delle società controllate, collegate o che la controllano o sono sottoposte a comune controllo, non possono fornire i “non *audit-services*” ivi indicati alla società che ha conferito l'incarico di revisione ed alle società controllate o che la controllano o sono sottoposte a comune controllo⁴⁰;
- ai sensi dell'art. 160, comma 1-*quater*, del T.U.I.F., l'incarico di responsabile della revisione dei bilanci di una stessa società non può essere esercitato dalla stessa persona per un periodo superiore a sei esercizi sociali (*partner rotation*) e può essere nuovamente conferito allo stesso revisore solo dopo che siano decorsi almeno tre anni dalla cessazione del precedente (*c.d. cooling-off period*). Al termine dell'incarico svolto per sei esercizi sociali, il revisore non può neppure assumere o continuare ad esercitare incarichi relativi alla revisione dei bilanci di società controllate dalla suddetta società, di società collegate, che la controllano

³⁹ Ai sensi dall'art. 2399, primo comma, lett. a, del codice civile (richiamato dall'art. 2409-*quinquies*) è inoltre previsto che non possano essere incaricati del controllo contabile coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2382 c.c. (ovvero l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi). Tali fattispecie di “*ineleggibilità e decadenza*” non sono però riconducibili al principio di indipendenza dei revisori, quanto al principio di onorabilità di cui all'art. 4 della direttiva.

⁴⁰ L'art. 160, comma 1-*ter*, del T.U.I.F. elenca in particolare i seguenti servizi aggiuntivi, dei quali è previsto il divieto di fornitura da parte delle società di revisione, in favore delle società sottoposte a revisione: a) tenuta dei libri contabili ed altri servizi relativi alle registrazioni contabili o alle relazioni di bilancio; b) progettazione e realizzazione dei sistemi informativi contabili; c) servizi di valutazione e stima ed emissione di pareri *pro veritate*; d) servizi attuariali; e) gestione esterna dei servizi di controllo interno; f) consulenza e servizi in materia di organizzazione aziendale diretti alla selezione, formazione e gestione del personale; g) intermediazione titoli, consulenza per l'investimento e servizi bancari d'investimento; h) prestazione di difesa giudiziale; i) altri servizi ed attività, anche di consulenza, inclusa quella legale, non collegati alla revisione, individuati dalla Consob con il regolamento adottato ai sensi dell'art. 160, comma 1.

- o sono sottoposte a comune controllo, se non siano decorsi almeno tre anni dalla cessazione dell'incarico;
- ai sensi dell'art. 159, comma 4, del T.U.I.F., l'incarico di revisione, da conferirsi, per la durata di nove esercizi, ad una società di revisione iscritta nell'albo speciale, non può essere rinnovato o nuovamente conferito alla stessa società di revisione, se non sono trascorsi almeno tre anni dalla cessazione dell'incarico precedente (*firm rotation*);
 - ai sensi dell'art. 160, comma 1-*quinquies*, del T.U.I.F., coloro che hanno preso parte alla revisione del bilancio di una società, con funzioni di direzione e supervisione, nonché i soci ed amministratori della società di revisione e delle società controllate o controllanti, non possono rivestire cariche sociali negli organi di amministrazione e controllo nella società che ha conferito l'incarico di revisione e nelle società controllate o controllanti, né possono prestare lavoro autonomo o subordinato con funzioni dirigenziali presso le medesime società, se non sia trascorso almeno un triennio dalla scadenza o dalla revoca dell'incarico, ovvero dal momento in cui abbiano cessato di essere soci, amministratori o dipendenti della società di revisione e delle società controllate o controllanti;
 - ai sensi dell'art. 160, comma 1-*sexies*, del T.U.I.F., coloro che siano stati amministratori, componenti degli organi di controllo, direttori generali o dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari non possono esercitare la revisione contabile dei bilanci della medesima società né delle società controllate o collegate o che la controllano, se non sia trascorso almeno un triennio dalla cessazione dei suddetti incarichi o rapporti di lavoro;
 - ai sensi dell'art. 160, comma 1-*septies*, del T.U.I.F., la retribuzione dei dipendenti delle società di revisione che partecipano allo svolgimento dell'attività di revisione non può essere in alcun modo determinata dall'esito delle revisioni compiute, né dal numero degli incarichi di revisione ricevuti o dall'entità dei compensi per essi percepiti dalla società di revisione.
 - ai sensi dell'art. 159, comma 7, lett. a), i criteri generali per la determinazione dei compensi dovuti alle società di revisione per l'espletamento dei singoli incarichi di revisione sono determinati con regolamento dalla Consob, e la corresponsione degli stessi non può essere subordinata ad alcuna condizione relativa all'esito della revisione, né può dipendere in alcun modo dalla prestazione di servizi aggiuntivi da parte della società di revisione;
 - ai sensi dell'art. 160, comma 1, del T.U.I.F., è previsto che la Consob disciplini con regolamento le situazioni di incompatibilità per le società di revisione iscritte nell'albo speciale⁴¹; Al riguardo, il Regolamento Emittenti (delibera n. 11971 del 14.5.1999) prevede:
 - o l'adozione, da parte delle società di revisione, di procedure atte a prevenire e rilevare tempestivamente le situazioni di incompatibilità che possano

⁴¹ Ai sensi del successivo comma 1-*bis*, è previsto altresì che con tale regolamento la Consob individui “i criteri per stabilire l'appartenenza di un'entità alla rete di una società di revisione ...; le caratteristiche degli incarichi e dei rapporti che possono compromettere l'indipendenza della società di revisione; ... le forme di pubblicità dei compensi che la società di revisione e le entità appartenenti alla sua rete hanno percepito, distintamente, per incarichi di revisione e per la prestazione di altri servizi” e possa stabilire “prescrizioni e raccomandazioni, rivolte alle società di revisione, per prevenire la possibilità che gli azionisti di queste o delle entità appartenenti alla loro rete nonché i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso le medesime intervengano nell'esercizio dell'attività di revisione in modo tale da compromettere l'indipendenza e l'obiettività delle persone che la effettuano”.

- comprometterne l'indipendenza. Tali procedure sono assoggettate a sistemi di controllo della qualità (art. 149-ter);
- specifiche cause di incompatibilità che compromettono l'indipendenza del revisore, quali: interessi finanziari (art. 149-quater e 149-bis, comma 7); relazioni d'affari (art. 149-quinquies e 149-bis, comma 8); influenza sul processo decisionale della società di revisione (art. 149-sexies); rapporti di lavoro autonomo o subordinato (art. 149-septies); cariche sociali (art. 149-octies); cariche sociali e funzioni svolte presso la società conferente l'incarico (art. 149-nonies);
 - l'inclusione dei servizi di consulenza legale (ai sensi dell'art. 160, comma 1-ter, lett. i), del T.U.I.F.), tra i "non audit-services" dei quali è previsto il divieto di fornitura da parte della società di revisione, in favore della società sottoposta a revisione (art. 149-decies);
 - l'obbligo di comunicazione delle situazioni di incompatibilità agli organi di amministrazione e controllo della società che ha conferito l'incarico nonché alla Consob, con rappresentazione delle iniziative che la società di revisione intende intraprendere per rimuovere tali situazioni (art. 149-undecies).
- in aggiunta agli obblighi legali, la Commissione paritetica per i principi di revisione operante presso il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili ha pubblicato, nel novembre 2004, il documento "*Principi sull'indipendenza del revisore*"⁴² applicato dalle società di revisione iscritte nell'albo speciale. Tale documento contiene delle previsioni ulteriori che appaiono in linea con quanto prescritto dagli articoli 22, 24 e 25 della DRC, sia con riguardo alle incompatibilità ed ai rischi per l'indipendenza del revisore, sia con riguardo ai sistemi di salvaguardia ed ai corrispettivi per la revisione.

20.3. Modifiche da apportare alla disciplina nazionale vigente.

20.3.1. Disciplina generale.

Con riferimento alle società di revisione iscritte nel registro dei revisori di cui al D.P.R. n. 99/1998, ai fini di un completo recepimento della DRC, si rende necessario:

- a) in attuazione dell'art. 22, paragrafo 2, secondo periodo, della DRC, prevedere che i revisori, al di fuori dei casi di incompatibilità tassativa derivanti da "*relazioni finanziarie, d'affari, di lavoro di altro genere, dirette o indirette*" (situazioni riconducibili a quelle indicate dall'art. 2399, primo comma, lett. b e c, del codice civile, richiamato dal successivo art. 2409-quinquies), siano obbligati, quando rischino di veder compromessa la propria indipendenza, ad adottare "*misure rivolte a ridurre tali rischi*", astenendosi dall'espletamento dell'incarico qualora tali misure si rivelino inidonee;
- b) in attuazione dell'art. 22, paragrafo 3, della DRC, prevedere che i revisori siano obbligati a rendere noti, nella documentazione relativa all'espletamento dell'incarico di revisione, tutti i rischi rilevanti per la propria indipendenza, nonché le misure adottate per limitare tali rischi;

⁴² Consultabile all'indirizzo http://www.cndc.it/CMS/Documenti/1028_dajjztojlo.pdf. Tale documento dà attuazione alle previsioni in materia di indipendenza contenute in appendice al Documento n. 200 ("*Obiettivi e principi generali della revisione contabile del bilancio*"), e recepisce altresì la Raccomandazione della Commissione europea 2002/590/CE del 16.5.2002 in tema di "*L'indipendenza dei revisori legali dei conti nell'UE: un insieme di principi fondamentali*" (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee, L 191 del 19.07.2002).

- c) in attuazione dell'art. 24 della *DRC*, prevedere che gli azionisti e i membri degli organi di amministrazione, direzione e controllo delle società di revisione (ovvero di un'impresa ad essa affiliata, intendendosi per tale un'impresa ad essa legata “tramite la proprietà comune, la direzione comune o una relazione di controllo”) non possano interferire nell'espletamento dell'incarico di revisione da parte dei singoli revisori, in modo da comprometterne l'indipendenza e l'obiettività;
- d) in attuazione dell'art. 25 della *DRC*, prevedere che la remunerazione dei revisori non sia influenzata o determinata dalla prestazione di servizi aggiuntivi né subordinata ad alcuna condizione (analogamente a quanto previsto per la revisione delle società quotate, ai sensi degli artt. 160, comma 1-*septies* e 159, comma 7, lett. a, del T.U.I.F.).

Più in generale, può essere valutata l'opportunità di rivedere l'attuale impostazione normativa, incentrata su incompatibilità di tipo formale, anziché su principi di indipendenza di carattere sostanziale (come avviene nell'art. 22 della *DRC*).

Al riguardo, si segnala da un lato che le incompatibilità di tipo formale previste dalla normativa vigente sono molto estese e rischiano di includere fattispecie prive di rischi effettivi per l'indipendenza del revisore (si pensi ai legami attinenti alla famiglia c.d. allargata, in un contesto sociale e culturale nel quale, con l'avvento della famiglia ristretta, gli stessi hanno perso il significato di un tempo).

D'altro lato, l'impostazione formale rischia di non tenere conto di situazioni nelle quali esistono rischi sostanziali per l'indipendenza del revisore (si pensi al fenomeno dei legami familiari di fatto, del tutto trascurati dalla vigente disciplina delle incompatibilità formali).

20.3.2. Disciplina relativa agli enti di interesse pubblico.

La disciplina relativa all'indipendenza delle società di revisione iscritte nell'albo speciale di cui all'art. 161 del T.U.I.F. appare maggiormente in linea con quanto prescritto dalla *DRC*.

Al riguardo si segnala, che alcune disposizioni previste dal nostro ordinamento in relazione all'indipendenza di tali società appaiono addirittura più restrittive rispetto a quanto richiesto dalla direttiva⁴³.

⁴³ Al riguardo si segnala in particolare:

- a) l'art. 160, comma 1-*quater*, del T.U.I.F., che vieta al soggetto che abbia svolto per sei esercizi sociali l'incarico di responsabile della revisione di una società quotata, di assumere o continuare ad esercitare incarichi di revisione dei bilanci di società controllate dalla suddetta società, ovvero di società collegate, che la controllano o sono sottoposte a comune controllo (a fronte dell'art. 42, paragrafo 2, della *DRC*, che prevede la *partner rotation* con esclusivo riferimento all'ente sottoposto a revisione);
- b) l'art. 159, comma 4, del T.U.I.F., il quale, nello stabilire che gli incarichi di revisione abbiano la durata di nove esercizi, prevede che gli stessi non possano essere rinnovi o nuovamente conferiti alla medesima società di revisione, se non siano trascorsi almeno tre anni dalla cessazione dell'incarico precedente (mentre la *DRC* non prevede alcun obbligo di *firm rotation*);
- c) l'art. 160, comma 1-*quinquies*, del T.U.I.F., che vieta al revisore legale o al responsabile della revisione legale per conto di un'impresa di revisione contabile, per almeno un triennio dalla scadenza o dalla revoca dell'incarico di revisione, il passaggio alle dipendenze della società sottoposta a revisione nonché delle società controllate o controllanti (a fronte dell'art. 42, paragrafo 3, della *DRC*, che restringe l'ambito di applicazione del divieto di circolazione delle risorse professionali al solo ente sottoposto a revisione);
- d) l'art. 160, comma 1-*ter*, che stabilisce un divieto di fornitura (esteso, in virtù dei richiami di cui agli artt. 165 e 165-*bis*, a tutte le società appartenenti al medesimo) dei *non audit services* ivi indicati (a fronte dell'art. 42, paragrafo 1, lett. b, della *DRC*, che prevede in proposito un semplice obbligo di comunicazione al “Comitato per il controllo interno e per la revisione contabile”).

Tale circostanza è in generale legittima ai sensi dell'art. 52 della *DRC* (che la configura come una direttiva di armonizzazione minima, che lascia impregiudicata la facoltà degli Stati membri di imporre obblighi più restrittivi). Nondimeno, si può valutare l'opportunità di attenuare i limiti imposti dalle suddette disposizioni nazionali.

Ai fini di un completo recepimento della *DRC*, in attuazione dell'art. 42, paragrafo 1, lett. a), b) e c), occorrerà prevedere i seguenti obblighi per la società di revisione:

1. confermare annualmente per iscritto la propria indipendenza dall'ente sottoposto a revisione al "Comitato per il controllo interno e per la revisione contabile" (o all'organo che nel nostro ordinamento svolgerà le funzioni attribuite a tale Comitato);
2. comunicare annualmente al "Comitato per il controllo interno e per la revisione contabile" (o all'organo che nel nostro ordinamento svolgerà le funzioni attribuite a tale Comitato) gli eventuali servizi supplementari forniti all'ente sottoposto a revisione;
3. discutere i rischi per la propria indipendenza, nonché le misure adottate per limitare tali rischi, con il "*Comitato per il controllo interno e per la revisione contabile*" (o con l'organo che nel nostro ordinamento svolgerà le funzioni attribuite a tale Comitato).

21. INDAGINI E SANZIONI.

21.1. Disciplina contenuta nella DRC.

L'art. 30 della *DRC* stabilisce che gli Stati membri devono:

- a) organizzare un efficace sistema di indagini e sanzioni, volti a correggere e prevenire un esercizio non corretto dell'attività di revisione legale dei conti;
- b) prevedere delle sanzioni, nei confronti dei revisori legali e delle imprese di revisione, che siano effettive, proporzionate e dissuasive, contemplando, nei casi più gravi, la revoca dell'abilitazione;
- c) prevedere un adeguato sistema di pubblicità, in ordine alle sanzioni effettivamente irrogate ai revisori legali ed alle imprese di revisione.

21.2. Disciplina nazionale vigente.

21.2.1. Disciplina generale.

Ai sensi dell'art. 31 del D.P.R. n. 99/1998, il Ministero della Giustizia, attraverso la Commissione centrale per i revisori contabili, vigila sulle persone fisiche e sulle società iscritte nel registro dei revisori contabili⁴⁴.

Ai sensi dell'art. 32, la Commissione centrale dispone di poteri istruttori, attivabili anche d'ufficio, volti ad acquisire informazioni relative:

- a) alla perdurante sussistenza dei requisiti necessari per l'esercizio dell'attività di revisione;
- b) alla sussistenza di "*fatti che compromettono l'idoneità al corretto svolgimento delle funzioni di controllo dei conti*", che possono comportare l'adozione di provvedimenti sanzionatori nei confronti degli iscritti.

Le sanzioni adottabili sono in particolare:

- la sospensione dal registro per un periodo non superiore ad un anno, adottabile in presenza di "*fatti che compromettono gravemente l'idoneità al corretto svolgimento delle funzioni di controllo dei conti*", ai sensi dell'art. 39⁴⁵;
- la cancellazione dal registro, adottabile laddove i "*fatti che compromettono l'idoneità al corretto svolgimento delle funzioni di controllo dei conti*" siano "*di*

⁴⁴ Al riguardo si rammenta che la Commissione centrale per i revisori contabili:

- è stata istituita dall'art. 1 del medesimo D.P.R. n. 99/1998 "*Presso il Ministero di Grazia e Giustizia*";
- ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs. n. 28/2006 (ferme restando le funzioni e le competenze di cui al citato D.P.R. n. 99/98), "*ha sede ed opera presso il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili*".

⁴⁵ L'art. 39 fornisce la seguente elencazione dei "*fatti che compromettono gravemente l'idoneità al corretto svolgimento delle funzioni di controllo dei conti*":

- grave incapacità tecnica od organizzativa, o mancanza di integrità morale;
- gravi negligenze commesse dall'iscritto;
- l'iscritto, l'amministratore, il direttore generale, il socio o i soggetti di cui l'iscritto si avvale per svolgere l'attività di revisione intrattengono con il soggetto che conferisce l'incarico, o con soggetti da esso controllati, rapporti continuativi o rilevanti aventi ad oggetto prestazioni di consulenza o collaborazione, ovvero rapporti di lavoro subordinato o autonomo (o abbiano intrattenuto tali rapporti rispettivamente nei due anni o nei tre anni antecedenti);
- l'iscritto è eletto sindaco o evita la decadenza dalla carica, tacendo consapevolmente sulla ricorrenza di una delle cause di ineleggibilità o decadenza di cui all'articolo 2399 c.c., diverse da quelle indicate dall'articolo 2382 c.c.;
- l'iscritto persona fisica, o il legale rappresentante della società di revisione, viene sottoposto a misure cautelari;
- impiego di un tirocinante per servizi di segreteria o per attività estranee a quelle proprie della funzione di revisione contabile;
- ogni altro fatto dal quale possa desumersi che nel caso concreto è stata gravemente compromessa l'idoneità al corretto svolgimento delle funzioni di controllo dei conti.

particolare gravità”, nonché in presenza di in una serie di ulteriori circostanze elencate dall’art. 40 (ivi inclusa l’intervenuta insussistenza dei requisiti previsti per l’esercizio dell’attività di revisione)⁴⁶.

Ai sensi dell’art. 41, i provvedimenti di sospensione o di cancellazione dal registro sono adottati dal Ministero della Giustizia.

A differenza di quanto richiesto dall’art. 30, paragrafo 3, della *DRC*, non è previsto alcun sistema di pubblicità delle sanzioni irrogate⁴⁷.

21.2.2. Disciplina relativa agli emittenti.

Più organica appare la disciplina relativa ai poteri di indagine e sanzionatori attribuiti alla Consob, nei confronti delle società iscritte nell’albo speciale delle società di revisione di cui all’art. 161 del T.U.I.F.

Nello specifico della disciplina dettata dal T.U.I.F., si segnala:

- l’art. 8, commi 1 e 2, che attribuisce in via generale alla Consob, nell’ambito delle proprie attribuzioni, il potere di richiedere la comunicazioni di dati e notizie, nonché la trasmissione di atti e documenti, agli intermediari abilitati ed alle società di revisione;
- l’art. 187-*octies*, che, ai fini dell’accertamento degli illeciti penali e amministrativi in materia di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato, attribuisce alla Consob il potere, nei confronti di chiunque sia in possesso di informazioni rilevanti di:
 - richiedere notizie, dati e documenti;
 - richiedere le registrazioni telefoniche esistenti;
 - disporre audizioni personali, ispezioni e perquisizioni;
 - richiedere la collaborazione di altre pubbliche amministrazioni, con facoltà di accesso (anche in deroga ai divieti di cui all’art. 25, comma 1, del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al D.Lgs. n. 196/2003) ai dati contenuti nell’anagrafe tributaria, nell’anagrafe dei conti e dei depositi, nell’archivio delle operazioni su mezzi di pagamento di cui all’art. 13 del D.L. n. 625/79 (convertito in Legge n. 15/80) e nella Centrale rischi della Banca d’Italia;
 - richiedere l’acquisizione, presso il fornitore, dei “*dati relativi al traffico telefonico*” (intendendosi per tale, *ex art. 4, comma 2, lett. h, del Codice in materia di protezione dei dati personali, “qualsiasi dato sottoposto a trattamento ai fini della trasmissione di una comunicazione su una rete di comunicazione elettronica o della relativa fatturazione”*);
 - richiedere la comunicazione di dati personali, anche in deroga ai divieti di cui all’art. 25, comma 1, del Codice in materia di protezione dei dati personali;

⁴⁶ Tali circostanze ulteriori che, insieme alla presenza di fatti “*di particolare gravità*” che compromettono l’idoneità allo svolgimento delle funzioni di revisione, possono comportare la cancellazione dal registro, sono indicate dall’art. 40 nei termini seguenti:

- intervenuta insussistenza di taluni dei requisiti previsti per l’esercizio dell’attività di revisione;
- sospensione, interdizione, fallimento, o condanna a una pena che comporta l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, o l’incapacità di esercitare uffici direttivi;
- svolgimento dell’attività di revisione durante il periodo di sospensione dal registro;
- perdurante omesso assolvimento dell’obbligo contributivo;
- sospensione dal registro per più di due volte.

⁴⁷ È invece unicamente prevista la comunicazione alla Consob dei provvedimenti di cancellazione dal registro (art. 41, comma 2, D.P.R. n. 99/1998), , nonché, più in generale, di ogni provvedimento adottato nei confronti degli iscritti nel registro (art. 163, comma 4, secondo periodo, del T.U.I.F.).

- l’articolo 162, ai sensi del quale la Consob vigila sull’organizzazione e sull’attività delle società iscritte nell’albo speciale delle società di revisione, “*per controllarne l’indipendenza e l’idoneità tecnica*”, disponendo tra l’altro, nell’esercizio di tale funzione, del potere:
 - di richiedere la comunicazione, anche periodica, di dati e notizie, nonché la trasmissione di atti e documenti;
 - di eseguire ispezioni ed assumere notizie e chiarimenti dai soci, dagli amministratori, dai membri degli organi di controllo e dai dirigenti della società di revisione;
- l’articolo 163, ai sensi del quale la Consob, qualora accerti “*irregolarità nello svolgimento dell’attività di revisione*”, può adottare, tenendo conto della gravità dei fatti, i seguenti provvedimenti:
 - sanzione amministrativa pecuniaria da € 10.000 ad € 500.000;
 - intimazione alla società di non avvalersi nell’attività di revisione, per un periodo non superiore a cinque anni, del responsabile di una revisione al quale siano ascrivibili le irregolarità;
 - revoca degli incarichi di revisione contabile, ai sensi del precedente art. 159, comma 6⁴⁸;
 - divieto alla società di accettare nuovi incarichi di revisione contabile per un periodo non superiore a tre anni;
 - cancellazione dall’albo della società di revisione, adottabile nei casi di:
 - mancata ottemperanza ai provvedimenti sanzionatori precedentemente considerati;
 - accertamento di irregolarità “*di particolare gravità*”;
 - violazione delle norme in materia di incompatibilità, imputabile alla società di revisione;
 - mancato svolgimento di incarichi di revisione comunicati alla Consob, per almeno un quinquennio
 - intervenuta insussistenza di taluno dei requisiti previsti per l’iscrizione nell’albo speciale.

Le sanzioni comminate sono comunicate sia agli interessati che al Ministero della Giustizia, nonché, in caso di cancellazione dall’albo speciale, alle società che hanno conferito l’incarico di revisione (art. 163, comma 4, primo periodo, e comma 5).

21.2.3. Disciplina penale relativa all’esercizio dell’attività di revisione.

21.2.3.1 Disciplina penale di carattere generale, relativa all’esercizio dell’attività di revisione.

L’art. 2624 c.c. disciplina i reati di “*Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione*”, prevedendo in particolare:

- a) una contravvenzione, punibile con l’arresto fino ad un anno, comminabile a carico dei “*responsabili della revisione i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nelle relazioni o in altre comunicazioni, con la consapevolezza della falsità e l’intenzione di ingannare i destinatari delle comunicazioni, attestano il falso od occultano informazioni concernenti la*

⁴⁸ Ai sensi dell’art. 159, comma 6, del T.U.I.F., la CONSOB dispone d’ufficio, a titolo sanzionatorio, la revoca dell’incarico di revisione:

- qualora rilevi una causa di incompatibilità, ovvero
- qualora siano state accertate gravi irregolarità nello svolgimento dell’attività di revisione, anche in relazione ai principi e criteri di revisione stabiliti dalla stessa Consob, ai sensi dell’articolo 162, comma 2, lettera a) del T.U.I.F.

situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, ente o soggetto sottoposto a revisione, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari delle comunicazioni sulla predetta situazione ... se la condotta non ha loro cagionato un danno patrimoniale” (primo comma);

- b) un delitto, punibile con la reclusione da uno a quattro anni, irrogabile *“Se la condotta di cui al primo comma ha cagionato un danno patrimoniale ai destinatari delle comunicazioni” (secondo comma).*

L’art. 2635 c.c., primo e secondo comma, disciplina invece, in via generale, il reato di *“Infedeltà a seguito di dazione o promessa di utilità”*, punibile a querela della persona offesa, stabilendo che:

- a) siano puniti con la reclusione fino a tre anni, i *“responsabili della revisione”* (oltre che gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci ed i liquidatori) *“i quali, a seguito della dazione o della promessa di utilità, compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio, cagionando nocimento alla società” (primo comma);*
- b) la stessa pena si applica altresì a chi dà o promette la relativa utilità (secondo comma).

21.2.3.2 Disciplina penale relativa all’esercizio dell’attività di revisione sugli emittenti.

L’art. 174-bis del T.U.I.F. disciplina il reato di *“Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione”*, con riferimento alle società quotate (nonché alle relative società controllate) ed alle società che emettono strumenti finanziari diffusi tra il pubblico in maniera rilevante, stabilendo che:

- a) siano punibili con la reclusione da uno a cinque anni, *“I responsabili della revisione delle società con azioni quotate, delle società da queste controllate e delle società che emettono strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell’articolo 116, i quali, nelle relazioni o in altre comunicazioni, con l’intenzione di ingannare i destinatari, attestano il falso od occultano informazioni concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, dell’ente o del soggetto sottoposto a revisione, in modo idoneo a indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione”*⁴⁹ (comma 1);
- b) la pena sia aumentata sino alla metà, *“Nel caso in cui il fatto previsto dal comma 1 sia commesso per denaro o altra utilità data o promessa, ovvero in concorso con gli amministratori, i direttori generali o i sindaci della società assoggettata a revisione” (comma 2);*
- c) la stessa pena prevista dai commi 1 e 2 si applichi altresì *“a chi dà o promette l’utilità nonché agli amministratori, ai direttori generali e ai sindaci della società assoggettata a revisione, che abbiano concorso a commettere il fatto” (comma 3).*

L’art. 174-ter del T.U.I.F. disciplina invece il reato di *“Corruzione dei revisori”* stabilendo che:

- a) siano punibili con la reclusione da uno a cinque anni *“Gli amministratori, i soci, i responsabili della revisione contabile e i dipendenti della società di revisione, i quali, nell’esercizio della revisione contabile delle società con azioni quotate, delle società da queste controllate e delle società che emettono strumenti*

⁴⁹ Si osserva che, a prescindere dalla diversa pena edittale, gli elementi costitutivi di tale fattispecie sono gli stessi di cui all’art. 2624 c.c., fatta eccezione per la necessità, nella fattispecie incriminatrice speciale dettata dal codice civile, che la condotta sia specificamente posta in essere *“al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto”* (oltre che *“con l’intenzione di ingannare i destinatari”*, come previsto anche dall’art. 174-bis del T.U.I.F.).

finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116, fuori dei casi previsti dall'articolo 174-bis, per denaro o altra utilità data o promessa, compiono od omettono atti in violazione degli obblighi inerenti all'ufficio" (comma 1);

- b) la stessa pena di cui al comma precedente si applichi altresì a quanti danno o promettono la relativa utilità (comma 2).

Tale norma (art. 174-ter del T.U.I.F.) deve essere coordinata con quanto disposto:

- a) dall'art. 2635 c.c., terzo comma, c.c., ai sensi del quale il reato di "*Infedeltà a seguito di dazione o promessa di utilità*" previsto dai commi precedenti (i quali stabiliscono che i "*responsabili della revisione, i quali, a seguito della dazione o della promessa di utilità, compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio, cagionando nocimento alla società sono puniti con la reclusione sino a tre anni*") è punito con pena raddoppiata se "*si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante*" ai sensi dell'articolo 116 del T.U.I.F.;
- b) dall'art. 177 del T.U.I.F., che disciplina il reato di "*Illeciti rapporti patrimoniali con la società assoggettata a revisione*", stabilendo che siano puniti con la reclusione da uno a tre anni, nonché con la multa da euro 207 a euro 2066, "*Gli amministratori, i soci responsabili della revisione contabile e i dipendenti della società di revisione che contraggono prestiti, sotto qualsiasi forma, sia direttamente che per interposta persona, con la società assoggettata a revisione o con una società che la controlla, o ne è controllata, o si fanno prestare da una di tali società garanzie per debiti propri*";
- c) dall'art. 178 del T.U.I.F., il quale prevede un'ulteriore fattispecie delittuosa, in materia di "*Compensi illegali*", stabilendo che:
- siano puniti con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 207 a euro 1033 "*Gli amministratori, i soci responsabili della revisione contabile e i dipendenti della società di revisione che percepiscono, direttamente o indirettamente, dalla società assoggettata a revisione contabile compensi in denaro o in altra forma, oltre quelli legittimamente pattuiti*" (comma 1);
 - la stessa pena si applichi altresì agli amministratori, dirigenti e liquidatori della società assoggettata a revisione contabile, che abbiano corrisposto i compensi non dovuti (comma 2).

Infine, l'art. 179 del T.U.I.F. (rubricato "*Disposizioni comuni*") stabilisce che:

- a) se dai reati di cui ai precedenti artt. 174-bis, 174-ter, 177 e 178, deriva, alla società di revisione o alla società assoggettata a revisione, un danno di rilevante gravità, la pena è aumentata fino alla metà;
- b) la sentenza penale pronunciata a carico di amministratori, soci e dipendenti della società di revisione, per reati commessi nell'esercizio o a causa delle attribuzioni previste dal T.U.I.F., è comunicata d'ufficio alla CONSOB, a cura dell'autorità giudiziaria che ha emesso la sentenza;
- c) le disposizioni precedenti si applicano nei casi di revisione contabile obbligatoria a norma del T.U.I.F. o in forza di altre disposizioni di legge o di regolamento, nonché nei casi nei quali la revisione contabile o la sottoposizione del bilancio al giudizio della società di revisione costituisce, per disposizione di legge o di regolamento, condizione per l'esercizio di determinate attività o per l'ottenimento di benefici o agevolazioni.

21.2.3 . Obblighi e sanzioni derivanti dall'ordinamento tributario.

La legge finanziaria 2008 ha modificato il D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, sancendo l'obbligo per i soggetti che sottoscrivano le relazioni di revisione relative ai conti di società ed enti, di sottoscrivere le dichiarazioni fiscali rese da tali soggetti, e ha previsto una sanzione tributaria in capo al revisore, pari al 30% del compenso contrattuale, con un limite pari all'imposta effettivamente accertata in capo al contribuente, nell'ipotesi in cui venga emesso un non corretto giudizio sul bilancio.

21.3. Modifiche da apportare alla disciplina nazionale vigente.

La disciplina descritta, relativa ai poteri di indagine e sanzionatori attualmente esercitabili nei confronti degli iscritti nel registro dei revisori contabili, non appare pienamente conforme a quanto prescritto dalla *DRC*, e conseguentemente dovrà essere oggetto di opportune modifiche, in sede di recepimento.

In particolare:

- nonostante il riferimento ai poteri di vigilanza ed istruttori del Ministero della Giustizia e della Commissione centrale (previsti dagli artt. 31 e 32 del D.P.R. n. 99/98), manca un'organica e dettagliata disciplina di tali poteri, ed in particolare si può dubitare che gli stessi diano luogo ad *“efficaci sistemi di indagine”* ai sensi dell'art. 30, paragrafo 1 della *DRC*;
- le uniche sanzioni adottabili, ai sensi degli artt. 39 e 40 del D.P.R. n. 99/98, sono la sospensione del registro per un periodo non superiore ad un anno e la cancellazione; tale sistema sanzionatorio non appare in linea con quanto prescritto dalla dall'art. 30, paragrafo 2 della *DRC*, che richiede *“sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive nei confronti dei revisori”*;
- Non è previsto alcun sistema di pubblicità delle sanzioni irrogate, in violazione dell'art. 30, paragrafo 3, della *DRC*.

Al fine di razionalizzare la disciplina penale vigente, relativa all'esercizio dell'attività di revisione, si potrà valutare l'opportunità di:

- 1) Abrogare gli artt. 2624 c.c. e 174-*bis* del T.U.I.F., introducendo (in luogo di tre distinte fattispecie incriminatrici speciali (un delitto e una contravvenzione nell'art. 2624 c.c., più un ulteriore delitto nell'art. 174-*bis* del T.U.I.F.) un unico reato di *“Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione”*, accompagnato da una circostanza aggravante, delineato nei seguenti termini:
 - a) *“I responsabili della revisione i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nelle relazioni o in altre comunicazioni, con la consapevolezza della falsità e l'intenzione di ingannare i destinatari delle comunicazioni, attestano il falso od occultano informazioni concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, ente o soggetto sottoposto a revisione, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari delle comunicazioni sulla predetta situazione, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni”*;
 - b) La pena è aggravata *“se il fatto è commesso dai responsabili della revisione delle società con azioni quotate, delle società da queste controllate e delle società che emettono strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'art. 116 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58”*.
- 2) Eliminare, nell'art. 2635 c.c., il riferimento ai *“responsabili della revisione”*, ed abrogare gli artt. 174-*ter*, 177 e 178 del T.U.I.F., prevedendo un unico reato di *“Corruzione dei revisori”*, accompagnato da una circostanza aggravante,

delineato nei seguenti termini:

- a) *“Gli amministratori, i soci, i responsabili della revisione e i dipendenti della società di revisione, i quali, a seguito della dazione o della promessa di utilità, compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni; la stessa pena si applica a chi dà o promette l'utilità”;*
 - b) La pena è aggravata *“se il fatto è commesso nell'esercizio della revisione contabile delle società con azioni quotate, delle società da queste controllate e delle società che emettono strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58”.*
- 3) Modificare l'art. 2625 del c.c in tema di *“Impedito controllo”*, prevedendo la procedibilità d'ufficio in luogo della querela da parte della persona offesa come invece attualmente previsto, così da rendere omogenea la norma con quanto previsto dall'art. 170-bis del T.U.I.F in tema di ostacolo alle funzioni di vigilanza della Consob. Si può inoltre valutare un inasprimento della sanzione, per renderla più efficace e allinearla a quelle prospettate sui revisori
- Quanto sopra facendo salva, rispetto ai reati di nuova introduzione, l'applicazione delle *“Disposizioni comuni”* attualmente previste dall'art. 179 del T.U.I.F.

22. RESPONSABILITÀ CIVILE.

22.1. Disciplina contenuta nella DRC.

22.1.1. L'articolo 31 della *DRC* prevedeva che, anteriormente all'1.1.2007, la Commissione presentasse una relazione sull'impatto che la normativa nazionale dei diversi Stati membri, in materia di responsabilità civile dei revisori dei conti, "*esercita sui mercati europei dei capitali e sulle condizioni di assicurazione per i revisori dei conti e le imprese di revisione contabile*". Tale articolo autorizzava altresì la Commissione a procedere, in materia, a una consultazione pubblica, formulando, sulla base della suddetta relazione, una raccomandazione rivolta agli Stati membri.

22.1.2. La consultazione pubblica attivata dalla Commissione europea.

Sulla base della norma citata, la Commissione europea (*D.G. Internal Market and Services*) ha chiesto alla *London Economics* uno studio sui diversi regimi di responsabilità civile dei revisori dei conti nell'Unione europea e sull'influenza di tali regimi sul mercato dei capitali⁵⁰.

Tale studio si è focalizzato in particolare sul livello massimo del risarcimento dovuto dai revisori, e sulle diverse tecniche utilizzabili per addivenire alla sua limitazione.

Sulla base di tale studio indipendente, la Commissione europea ha attivato nel gennaio 2007 una consultazione pubblica⁵¹, i cui esiti potranno dar luogo all'adozione di una raccomandazione rivolta agli Stati membri.

Lo studio della *London Economics* sostiene in particolare che più severi regimi di responsabilità producono una concentrazione delle imprese di revisione contabile. Il caso della *Arthur Andersen*, fallita in seguito alle note vicende della *Enron*, costituisce un esempio: da una situazione di "big five" nel 2002, si è giunti a quella attuale di "big four" (ovvero *Deloitte Touche Tohmatsu, Ernst & Young, KPMG e Pricewaterhouse Cooper*). Nessun *player* di dimensioni ragguardevoli ha sostituito la *Andersen* (il 90% degli incarichi di revisione delle società europee quotate sono detenuti dalle quattro principali reti) e l'esposizione a rischi di risarcimento tali da poter indurre ad un nuovo fallimento di una delle "big" superstiti è notevolmente aumentata⁵².

La possibilità di individuare nel mercato assicurativo la soluzione ai problemi prospettati, sembra non percorribile: il riassicuratore che copriva gran parte dei rischi derivanti dalle polizze stipulate dai revisori si è infatti ritirato dal mercato nel corso degli anni ottanta, mentre le c.d assicurazioni vincolate (società di mutua assicurazione tra i membri di una rete internazionale che condividono i rischi mettendo in comune i premi raccolti) appaiono inadeguate a far fronte a risarcimenti di ingente entità.

Nel suo documento di consultazione, la Commissione europea conclude che:

- il regime di responsabilità illimitata e solidale dei revisori, congiuntamente all'incremento della capitalizzazione di mercato delle società sottoposte a revisione, ha determinato un aumento, per i revisori, dei rischi derivanti da richieste di risarcimento;

⁵⁰ London Economics, "*Study on the economic impact of auditor's liability regimes*", settembre 2006, consultabile all'indirizzo: http://ec.europa.eu/internal_market/auditing/docs/liability/auditors-final-report_en.pdf.

⁵¹ Commissione europea, *DG Internal Market and Services*, Documento di consultazione relativo alla responsabilità dei revisori legali dei conti e ai suoi effetti sui mercati dei capitali, gennaio 2007, (reperibile all'indirizzo http://ec.europa.eu/internal_market/auditing/docs/liability/consultation-paper_it.pdf).

⁵² Così il documento di consultazione della Commissione, pag. 5.

- negli ultimi dieci anni si è assistito al trasferimento di una parte del rischio dalle compagnie assicuratrici alle imprese di revisione contabile;
- l'aumento del rischio produce un aumento dei corrispettivi per la revisione;
- il mercato della revisione contabile appare segmentato: le *big four* assumono gli incarichi a maggiore rischio e le restanti imprese di revisione accedono al mercato degli incarichi meno onerosi; tale segmentazione deriverebbe proprio dall'assenza di una limitazione della responsabilità dei revisori dei conti, che rappresenta una barriera all'entrata sul mercato della revisione contabile delle società internazionali.

In tale contesto, al fine di ridurre il rischio finanziario per i revisori contabili e di aumentare la concorrenza nel mercato dei servizi di revisione, la Commissione europea ha attivato la consultazione in ordine alle diverse modalità di limitazione della responsabilità dei revisori.

22.1.3. Le proposte della Commissione europea.

La Commissione europea ha proposto di esaminare quattro possibilità di riforma del regime di responsabilità civile dei revisori dei conti:

- opzione 1: Massimale unico al livello europeo. La Commissione ha osservato che sarebbe difficile individuare un massimale unico che sia adeguato per ciascuno degli Stati membri. Inoltre, le peculiarità dell'attività di revisione contabile (certe revisioni sono più complesse e più rischiose di altre) non verrebbe tenuta in conto. Peraltro, *“gli assicuratori hanno chiaramente indicato alla Commissione che l'introduzione di un massimale comunitario uniforme non migliorerebbe necessariamente le condizioni di assicurazione delle imprese di revisione al livello internazionale”*;
- opzione 2: Massimale variabile in funzione delle dimensioni della società sottoposta a revisione. Tale opzione tiene conto della diversità dei rischi per il revisore in funzione della complessità delle operazioni effettuate. Si pone però, oltre alla questione del livello assoluto di tali massimali, il problema del loro livello relativo: se sono troppo lontani l'uno dall'altro, riproducono – anzi rafforzano – la frammentazione del mercato della revisione contabile; se invece sono troppo vicini, la loro efficacia viene diminuita;
- opzione 3: Massimale variabile in funzione dei corrispettivi per la revisione pagati dalla società sottoposta a revisione. Come quella precedente, tale opzione tiene conto della diversità dei rischi per il revisore in funzione della complessità delle operazioni effettuate. Potrebbe, però, derivarne una frammentazione “perversa” del mercato della revisione contabile, contribuendo a sviluppare una revisione contabile dai costi contenuti, poco impegnativa per quanto attiene alla responsabilità del revisore, ma anche poco affidabile;
- opzione 4: Sistema di responsabilità proporzionale. In tale sistema, il revisore dei conti sarebbe responsabile soltanto per la quota di danno corrispondente al grado di responsabilità effettiva nella sua produzione. Due sono le possibilità di implementazione di tale sistema:
 - la determinazione del grado di responsabilità effettiva del revisore – e quindi del livello del risarcimento – è affidata al giudice civile, *ex post*; l'efficacia di tale sistema dipende però in maniera cruciale dai diversi orientamenti delle giurisprudenze nazionali, nonché, più in generale, dal grado di effettività dei sistemi giudiziari;
 - la società sottoposta a revisione ed il revisore negoziante, *ex ante*, la distribuzione della responsabilità civile; il giudice dovrebbe conservare la

possibilità di disapplicare la relativa pattuizione, qualora ritenga che l'accordo non sia equo e ragionevole⁵³.

Le proposte di modifica prospettate dalla Commissione sollevano due osservazioni:

- il sistema di responsabilità “contrattuale” non si traduce necessariamente in un sistema di responsabilità proporzionale: un revisore che fosse effettivamente responsabile per l'80 per cento nella produzione del danno legato a un errore nella presentazione dei conti, potrebbe essere chiamato a risarcire una quota inferiore di tale danno, in funzione della percentuale concertata *ex ante*;
- esistono ulteriori possibilità di limitazione della responsabilità dei revisori; per esempio, la Grecia ha adottato un sistema nel quale il massimale del risarcimento dovuto da un revisore è calcolato in funzione della somma dei corrispettivi totali percepiti dal revisore, nell'anno precedente la sentenza.

22.2. **Disciplina nazionale vigente.**

L'art. 2409-*sexies* del codice civile stabilisce che i soggetti incaricati del controllo contabile:

- a) “sono sottoposti alle disposizioni dell'art. 2407”, e
- b) sono “responsabili nei confronti della società, dei soci e dei terzi per i danni derivanti dall'inadempimento ai loro doveri”.

L'art. 2407, secondo comma, c.c. (richiamato dall'art. 2409-*sexies* con riferimento ai soggetti incaricati del controllo contabile) stabilisce i membri del collegio sindacale sono “responsabili solidalmente con gli amministratori per i fatti o le omissioni di questi, quando il danno non si sarebbe prodotto se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi della loro carica”.

Pertanto, in forza del combinato disposto degli artt. 2409-*sexies* e 2407, secondo comma, c.c. disposizione, i soggetti incaricati del controllo contabile sono responsabili:

- a) per i danni cagionati da fatti od omissioni degli amministratori, solidalmente con gli amministratori stessi, sotto la duplice condizione che:
 - abbiano omesso di vigilare “in conformità degli obblighi della loro carica”;
 - il danno (pur cagionato dai fatti od omissioni degli amministratori) non si sarebbe prodotto, se essi non fossero incorsi nella predetta omissione;
- b) per i danni direttamente derivanti dall'inadempimento dei loro doveri, senza alcun vincolo di solidarietà passiva con altri soggetti, e senza alcuna specifica condizione ulteriore (al di fuori delle condizioni di carattere generale dettate dagli artt. 1218 e ss. e 2043 c.c., in tema di responsabilità contrattuale ed extra-contrattuale: *in primis*, nesso di causalità).

Per quanto sopra, pur non essendo prevista una specifica limitazione del risarcimento dovuto dai soggetti iscritti nel registro dei revisori contabili, è comunque stabilito che gli stessi rispondano esclusivamente nei limiti del danno cagionato o comunque riconducibile a loro specifiche responsabilità nell'esecuzione dell'incarico.

La responsabilità dei revisori sussiste, in particolare, sia per i danni cagionati da fatti od omissioni degli amministratori, che non si sarebbero verificati se essi “avessero vigilato in conformità degli obblighi della loro carica”, sia per i danni direttamente riconducibili al loro operato (con l'unica differenza che, nel primo caso, la responsabilità è solidale con quella diretta degli amministratori).

⁵³ Il Regno Unito ha adottato, nel novembre 2006, tale sistema, definibile di tipo “contrattuale”.

In tal senso, pertanto, può ritenersi che nel nostro ordinamento sia già operativo un sistema di responsabilità proporzionale, ovvero (secondo la definizione utilizzata dalla Commissione europea nel documento di consultazione) un sistema nel quale i soggetti incaricati della revisione rispondono unicamente per la quota di danno riconducibile al loro effettivo grado di responsabilità.

Più precisamente, la determinazione del grado di responsabilità del revisore – e, dunque, del livello del risarcimento – è affidata al giudice civile, *ex post* (con ciò che ne consegue in termini di effettività della tutela, stante la lunghezza dei tempi processuali).

È peraltro ammissibile, ai sensi dell'art. 1229 c.c., anche una preventiva pattuizione in ordine al riparto della responsabilità, tra revisore e società sottoposta a revisione, con i soli limiti del dolo e della colpa grave, nonché della violazione di norme di ordine pubblico.

Si segnala infine che la Legge n. 244 del 24.12.2007 (Legge finanziaria per l'anno 2008) ha introdotto nel “Codice del consumo” di cui al D.Lgs. n. 206 del 6.9.2005 l'art. 140-*bis* in tema di “Azione collettiva risarcitoria” (c.d. *class action*).

Tale norma prevede che le associazioni di consumatori ed utenti iscritte nell'elenco tenuto dal Ministero per lo Sviluppo Economico, nonché le associazioni e i comitati che siano adeguatamente rappresentativi degli interessi collettivi fatti valere, ed i singoli consumatori e utenti in via di intervento adesivo, “*sono legittimati ad agire a tutela degli interessi collettivi .. richiedendo .. l'accertamento del diritto al risarcimento del danno e alla restituzione delle somme spettanti ai singoli consumatori o utenti nell'ambito di rapporti giuridici relativi a contratti stipulati ai sensi dell'articolo 1342 del codice civile, ovvero in conseguenza di atti illeciti extracontrattuali, di pratiche commerciali scorrette o di comportamenti anticoncorrenziali, quando sono lesi i diritti di una pluralità di consumatori o di utenti*”

Tale norma, pur rimanendo nel solco della disciplina generale della responsabilità civile, e senza fare ricorso a forme di danno c.d. punitivo, ha ampliato notevolmente il novero dei soggetti che sono legittimati a proporre azioni risarcitorie nei confronti delle società di revisione, aggravandone di fatto la responsabilità.

Con riferimento alle società di revisione iscritte nell'albo speciale tenuto dalla Consob, l'art. 164 del T.U.I.F. disciplina il regime di responsabilità mediante un espresso rinvio all'art. 2407 del Codice civile.

Per tali società di revisione è prevista soltanto una responsabilità solidale con gli amministratori “*per i fatti o le omissioni di questi, quando il danno non si sarebbe prodotto se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi della loro carica*” (e non anche la responsabilità diretta per i danni derivanti dall'inadempimento dei loro doveri, come viceversa previsto dall'art. 2409-*sexies*, c.c.).

Valgono comunque, anche in questo caso, le considerazioni suesposte in ordine alla vigenza di un sistema di responsabilità proporzionale, con determinazione del grado di responsabilità del revisore affidata al giudice civile, *ex post*, e con ammissibilità di preventive pattuizioni in ordine al riparto della stessa (salvi i limiti del dolo, della colpa grave e delle norme di ordine pubblico).

Per tali società di revisione, è previsto altresì (quale specifico requisito per l'iscrizione nell'albo speciale) che le stesse siano munite di idonea garanzia bancaria o assicurativa, ovvero abbiano stipulato una polizza assicurativa della responsabilità civile per negligenze ed errori professionali, comprensiva della garanzia per l'infedeltà dei dipendenti (art. 161, comma 4, del T.U.I.F.).

22.3. Modifiche da apportare alla disciplina nazionale vigente.

La delega al Governo contenuta nell'art. 24 della legge comunitaria 2007 (L. n. 34 del 25.2.2008), reca, tra i principi e criteri direttivi, quello della disciplina di un regime della responsabilità civile dei revisori che tenga conto *“degli orientamenti assunti in sede comunitaria e ... dell'esigenza di mantenere elevati incentivi ad effettuare una revisione di qualità e di tutelare i risparmiatori, della **proporzionalità della responsabilità** dei soggetti coinvolti nella redazione e nella revisione del bilancio rispetto ai danni dagli stessi cagionati, dell'esigenza di contenere il costo del capitale e la concentrazione nel mercato della revisione”*.

Poiché, per quanto considerato, nel nostro ordinamento può già ritenersi operante un sistema di responsabilità c.d. proporzionale per i soggetti incaricati della revisione contabile – in attesa dell'adozione, da parte della Commissione europea, di un'eventuale raccomandazione in materia – non si ritiene necessario intervenire sull'assetto vigente del regime di responsabilità civile dei revisori dei conti.

Nondimeno, si può valutare l'opportunità di eliminare il richiamo – negli artt. 2409-*sexies* c.c. e 164, comma 1, del T.U.I.F. – all'art. 2407 c.c., al fine di escludere la responsabilità solidale dei revisori, per i danni prodotti da fatti ed omissioni degli amministratori (seppure sotto la condizione che il danno *“non si sarebbero prodotto se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi della loro carica”*).

In tal modo, residuerebbe esclusivamente la responsabilità, diretta ed esclusiva, dei revisori, per i danni direttamente riconducibili a fatti ed omissioni ad essi imputabili, connessi all'esecuzione dell'incarico di revisione.

Al fine di garantire maggiore effettività al citato sistema di responsabilità civile, si potrebbe altresì stabilire l'estensione dell'obbligo (attualmente previsto dall'art. 161, comma 4, del T.U.I.F., per le società di revisione iscritte nell'albo speciale), relativo alla stipula di una polizza assicurativa per la responsabilità professionale, o alla prestazione di idonea garanzia bancaria o assicurativa.

23. REVISIONE LEGALI DEI CONTI DEGLI ENTI DI INTERESSE PUBBLICO.

23.1. Disciplina contenuta nella DRC.

23.1.1. Nozione di “enti di interesse pubblico”.

Ai sensi dell'art. 2, n. 13 della Direttiva sono “enti di interesse pubblico”:

1. gli enti disciplinati dal diritto di uno Stato membro i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato di uno Stato membro ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 14), della direttiva 2004/39/CE;
2. gli enti creditizi, quali definiti nell'articolo 1, punto 1), della direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000;
3. le imprese di assicurazione, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 91/674/CEE;
4. altri enti ai quali è riconosciuto il “carattere di interesse pubblico” dai singoli Stati membri, quali ad esempio “*gli enti che presentano un interesse pubblico significativo per via della natura della loro attività, delle loro dimensioni o del numero di dipendenti*”;

Agli “enti di interesse pubblico” così definiti si applicano le disposizioni di cui agli artt. 40, 41, 42 e 43, rispettivamente in tema di “*Relazione di trasparenza*”, “*Comitato per il controllo interno e per la revisione contabile*”, “*Indipendenza*” e “*Controllo della qualità*”.

Gli Stati membri possono peraltro esentare dall'applicazione di uno o più di tali obblighi gli enti di interesse pubblico “*che non hanno emesso valori mobiliari ammessi alla negoziazione su un mercato regolamentato ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 14), della direttiva 2004/39/CE e i loro revisori legali o le loro imprese di revisione contabile*” (art. 39).

23.1.2. “Relazione di trasparenza”.

L'art. 40 della DRC prevede che i revisori legali e le imprese di revisione contabile che effettuano la revisione legale dei conti di “enti di interesse pubblico” pubblichino sui loro siti *web*, entro tre mesi dalla fine di ogni esercizio finanziario, una “*Relazione di trasparenza*” annuale che contenga almeno le seguenti informazioni:

- una descrizione della loro forma giuridica, di proprietà e di governo;
- se l'impresa di revisione contabile appartiene a una rete, una descrizione di tale rete e delle disposizioni giuridiche e strutturali che la regolano;
- una descrizione del sistema di controllo interno della qualità ed una dichiarazione dell'organo di amministrazione o di direzione sull'efficacia del suo funzionamento;
- un'indicazione di quando è stato svolto l'ultimo controllo esterno della qualità;
- un elenco degli enti di interesse pubblico i cui conti sono stati oggetto di revisione legale ad opera dell'impresa di revisione contabile, nell'esercizio finanziario passato (è consentita una deroga solo in caso di minacce gravi e imminenti per la sicurezza di una persona);
- una dichiarazione sulle prassi seguite per garantire l'indipendenza dell'impresa di revisione contabile, che confermi inoltre che è stata effettuata una verifica interna di tale indipendenza;
- una dichiarazione sulla politica seguita dall'impresa di revisione contabile in tema di formazione continua dei revisori legali;
- informazioni finanziarie sull'impresa di revisione contabile, che indichino in particolare il fatturato totale suddiviso per aree di attività;
- informazioni sulla base di calcolo della remunerazione dei soci.

La relazione di trasparenza è firmata dal revisore legale o dall'impresa di revisione contabile. La firma può essere apposta anche in formato elettronico.

23.1.3. **“Comitato per il controllo interno e per la revisione contabile”**.

Ai sensi dell'art. 41, paragrafo 1, della direttiva, ciascun “ente di interesse pubblico” è dotato di un “comitato per il controllo interno e per la revisione contabile”.

Gli Stati membri stabiliscono se il comitato debba essere composto dai membri non esecutivi dell'organo di amministrazione e/o dai membri dell'organo di controllo e/o da membri designati dall'assemblea degli azionisti dell'ente stesso. Almeno un membro del comitato deve essere indipendente e competente in materia di contabilità e/o di revisione contabile.

Ai sensi dell'art. 41, paragrafi 2 e 3, il Comitato è incaricato tra l'altro di:

- monitorare il processo di informativa finanziaria e la revisione legale dei conti annuali e consolidati;
- controllare l'efficacia dei sistemi di controllo interno, di revisione interna e di gestione del rischio;
- verificare e monitorare l'indipendenza del revisore legale o dell'impresa di revisione contabile, con particolare attenzione agli eventuali servizi aggiuntivi forniti;
- formulare raccomandazioni in merito alla designazione del revisore legale o dell'impresa di revisione contabile.

Il revisore presenta una relazione al comitato sulle questioni fondamentali emerse in sede di revisione legale, in particolare su importanti lacune nel controllo interno in relazione al processo di informativa finanziaria (art. 41, paragrafo 4).

Gli Stati membri possono consentire che:

- a) negli “enti di interesse pubblico” che sono “piccole e medie imprese” ai sensi dell'art. 2, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 2003/71/CE⁵⁴, le funzioni del “comitato per il controllo interno e per la revisione contabile” vengano svolte dall'organo di amministrazione o di controllo nel suo insieme, a condizione che, laddove il presidente di tale organo sia un membro con incarichi esecutivi, lo stesso non svolga anche le funzioni di presidente del Comitato (art. 41, paragrafo 1, ultimo periodo);
- b) le disposizioni relative all'istituzione obbligatoria di un “comitato per il controllo interno e per la revisione contabile” ed alle funzioni allo stesso attribuite non siano applicate negli “enti di interesse pubblico” che già dispongono di un organo che svolge funzioni equivalenti, istituito e operante in conformità di disposizioni vigenti nello Stato membro. In tal caso, l'ente comunica qual è l'organo che svolge tali funzioni e ne rende pubblica la composizione (art. 41, paragrafo 5).

Ai sensi dell'art. 41, paragrafo 6, gli Stati membri possono altresì esentare dall'obbligo di istituire un “comitato per il controllo interno e per la revisione contabile”:

⁵⁴Ai sensi dell'art. 2, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 2003/71/CE del 4.11.2003 sono “piccole e medie imprese” le società che, in base al loro più recente bilancio annuale o consolidato, soddisfano almeno due dei tre criteri seguenti:

- numero medio di dipendenti nel corso dell'esercizio inferiore a 250;
- totale dello stato patrimoniale non superiore a 43000000 di euro;
- fatturato annuo netto non superiore a 50000000 di euro.

- a) gli enti di interesse pubblico che sono “*imprese figlie*” ai sensi dell’art. 1 della direttiva 83/349/CE⁵⁵, a condizione che l’ente soddisfi, a livello di gruppo, i requisiti previsti dall’art. 41 della direttiva in tema di istituzione di un “*comitato per il controllo interno e per la revisione contabile*” e di attribuzione delle relative funzioni;
- b) gli enti di interesse pubblico che sono organismi di investimento collettivo in valori mobiliari ai sensi dell’art. 1, par. 2, della direttiva 85/611/CEE⁵⁶; gli Stati membri possono esentare altresì gli enti di interesse pubblico il cui oggetto esclusivo è l’investimento collettivo dei capitali versati dal pubblico, il cui funzionamento è soggetto al principio della ripartizione dei rischi e che non cercano di acquisire il controllo legale o gestionale di uno qualsiasi degli emittenti degli investimenti sottostanti, a condizione che detti organismi d’investimento collettivo siano autorizzati e assoggettati alla vigilanza delle autorità competenti e che dispongano di un depositario avente funzioni equivalenti a quelle previste dalla direttiva 85/611/CEE;
- c) gli enti di interesse pubblico la cui unica attività consiste nell’emissione di valori mobiliari a fronte di operazioni di cartolarizzazione;
- d) alcuni enti creditizi⁵⁷.

⁵⁵ Ai sensi dell’art. 1, par. 1, della direttiva 83/349/CEE, relativa ai conti consolidati, sono “*imprese figlie*” le imprese nelle quali un’altra impresa (“*impresa madre*”):

- a) ha la maggioranza dei diritti di voto, ovvero
- b) ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri dell’organo di amministrazione, di direzione o di vigilanza ed è allo stesso tempo azionista o socio di tale impresa, ovvero
- c) ha il diritto di esercitare un’influenza dominante ed è allo stesso tempo azionista o socio in virtù di un contratto stipulato con tale impresa o di una clausola dello statuto di questa, quando il diritto da cui è regolata l’impresa figlia permette che la stessa sia soggetta a tali contratti o clausole statuarie (gli Stati membri possono non prescrivere che l’impresa madre sia azionista o socio dell’impresa figlia); gli Stati membri il cui diritto non prevede tale contratto o tale clausola statutaria non sono tenuti ad applicare questa disposizione, ovvero
- d) è azionista o socio ed:
 - in virtù del solo esercizio dei suoi diritti di voto, è stata nominata in carica, durante l’esercizio in corso e l’esercizio precedente e sino alla redazione dei conti consolidati, la maggioranza dei membri dell’organo di amministrazione, direzione o vigilanza, ovvero
 - in base ad un accordo con altri azionisti o soci, controlla da sola la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci dell’impresa (gli Stati membri possono adottare disposizioni più dettagliate quanto alla forma e al contenuto di tale accordo).

Ai sensi dell’art. 1, par. 2, è altresì “*impresa figlia*” l’impresa nella quale un’altra impresa (“*impresa madre*”) ha una partecipazione ai sensi dell’articolo 17 della direttiva 78/660/CEE, ed:

- a) esercita effettivamente un’influenza dominante, ovvero
- b) è sottoposta, unitamente alla “*impresa figlia*” alla direzione unitaria della “*impresa madre* stessa.

⁵⁶ L’art. 1, par. 2, della direttiva 1985/611/CEE, definisce “*organismi d’investimento collettivo in valori mobiliari*” ai fini dell’applicazione della stessa direttiva “*gli organismi il cui oggetto esclusivo è l’investimento collettivo in valori mobiliari dei capitali raccolti presso il pubblico e il cui funzionamento è soggetto al principio della ripartizione dei rischi, e le cui quote sono, su richiesta dei portatori, riacquistate o rimborsate, direttamente o indirettamente, a carico del patrimonio dei suddetti organismi. È assimilato a tali riacquisti o rimborsi il fatto che un o.i.c.v.m. agisca per impedire che il corso delle sue quote in borsa si allontani sensibilmente dal valore netto di inventario*”.

⁵⁷ In particolare, deve trattarsi di enti creditizi le cui azioni non sono ammesse alla negoziazione in un mercato regolamentato di uno Stato membro a norma dell’articolo 4, paragrafo 1, punto 14), della direttiva 2004/39/CE e che hanno, in modo continuo o ripetuto, emesso esclusivamente titoli di debito, purché il totale dell’importo nominale di tutti i titoli in questione resti inferiore a 100.000.000 euro, e che non abbiano pubblicato un prospetto a norma della direttiva 2003/71/CE.

Ai sensi del 24° considerando della direttiva, gli Stati membri possono altresì prendere in considerazione la raccomandazione della Commissione 2005/162/CE del 15 febbraio 2005 “*che illustra le modalità di istituzione e di funzionamento dei comitati per il controllo interno e per la revisione contabile*”⁵⁸.

Con tale raccomandazione, in effetti, la Commissione aveva invitato gli Stati membri ad adottare, entro il 30.6.2006, le misure necessarie per introdurre a livello nazionale (“*attraverso un approccio “comply or explain” o con misure legislative*”⁵⁹) una serie di regole sulla *governance* delle società quotate, che prevedessero tra l’altro la costituzione, all’interno del consiglio di amministrazione o di sorveglianza, di tre comitati. Tali comitati, composti da amministratori senza incarichi esecutivi o da membri del consiglio di sorveglianza, hanno lo scopo di aumentare l’efficienza del consiglio d’amministrazione e del consiglio di sorveglianza, senza esautorare tali organi delle funzioni ad essi demandate, limitandosi a presentare raccomandazioni volte a preparare le decisioni di loro competenza.

In particolare (accanto ad un “*Comitato per le nomine*” ed un “*Comitato per le remunerazioni*”), la raccomandazione 2005/162/CE ha previsto l’istituzione di un “*Comitato per la revisione dei conti*”, avente ruolo e compiti parzialmente coincidenti con quelli attribuiti dall’art. 41 della *DRC* al “*Comitato per il controllo interno e per la revisione contabile*”.

In particolare, ai sensi dell’allegato I, paragrafo 4.2, della raccomandazione, il “*Comitato per la revisione dei conti*” svolge le seguenti funzioni, in relazione all’attività di revisione esterna:

- sottoporre al consiglio d’amministrazione o di sorveglianza raccomandazioni relative alla selezione, nomina, rinnovo del mandato e destituzione del revisore dei conti esterno;
- controllare l’indipendenza e obiettività del revisore dei conti esterno, in particolare esaminando il rispetto, da parte della società di revisione contabile, degli orientamenti esistenti relativi alla rotazione dei soci revisori ed al livello del corrispettivo versato dalla società, nonché di altre disposizioni regolamentari;
- continuare a vigilare sulla natura e portata dei servizi diversi dal controllo contabile prestati dal revisore, in particolare attraverso la pubblicizzazione, da parte del revisore esterno, dei corrispettivi versati dalla società e dal suo gruppo alla società ed alla rete di revisione contabile, allo scopo di prevenire il sorgere di conflitti di interessi rilevanti; al riguardo il comitato dovrebbe altresì stabilire ed applicare una politica ufficiale che specifichi i tipi di servizi, diversi dal controllo contabile, la cui fornitura è esclusa, ovvero consentita dopo un esame del comitato o consentiti senza la consultazione del comitato;
- verificare l’efficacia del processo di revisione contabile esterno e la corretta risposta dei dirigenti alle raccomandazioni che il revisore dei conti esterno invia

⁵⁸ Raccomandazione della Commissione del 15.2.2005 “*sul ruolo degli amministratori senza incarichi esecutivi o dei membri del consiglio di sorveglianza delle società quotate e sui comitati del consiglio d’amministrazione o di sorveglianza delle società quotate e sui comitati del consiglio d’amministrazione e di sorveglianza*”.

⁵⁹ Ai sensi dell’art. 1, paragrafo 1.2 della raccomandazione 2005/162/CE, qualora gli Stati membri decidano di utilizzare l’approccio “*comply or explain*” (in base al quale “*si chiede alle società di spiegare le loro prassi facendo riferimento a una serie definita di migliori pratiche raccomandate*”), si deve richiedere alle società quotate “*di specificare annualmente le raccomandazioni che non sono state seguite ... nonché di spiegare concretamente e dettagliatamente in che misura e per quali ragioni le raccomandazioni non sono state sostanzialmente rispettate*”.

loro, indagare sulle questioni che hanno portato alle dimissioni del revisore dei conti esterno e adottare raccomandazioni sulle eventuali azioni necessarie.

23.1.4. Requisiti aggiuntivi di indipendenza e controllo esterno della qualità (rinvio).

Infine, i revisori legali e le imprese di revisione contabile che effettuano la revisione legale dei conti di un “ente di interesse pubblico”:

- a) ai sensi dell’art. 42, devono soddisfare requisiti di indipendenza ulteriori rispetto a quelli indicati agli articoli 22 e 24 della direttiva;
- b) ai sensi dell’art. 43, devono effettuare il controllo esterno della qualità almeno ogni tre anni (invece che ogni sei anni, come previsto in via generale dall’art. 29, paragrafo 1, lett. h), della direttiva).

23.2. Disciplina nazionale vigente.

23.2.1. “Relazione di trasparenza”.

Per quanto attiene alla “relazione di trasparenza” prevista dall’art. 40 della DRC, non esiste un istituto analogo nel nostro ordinamento, né specificamente nel T.U.I.F. L’art. 149-undecies del Regolamento emittenti della Consob prevede soltanto che le società di revisione iscritte nell’albo speciale comunichino – agli organi di amministrazione e controllo della società che ha conferito l’incarico nonché alla Consob – le situazioni di incompatibilità esistenti, con indicazione delle iniziative che saranno intraprese per rimuovere tali situazioni, dei tempi relativi, e delle cautele che saranno adottate nell’immediato in via provvisoria.

23.2.2. “Comitato per il controllo interno e per la revisione contabile”.

La disciplina nazionale vigente non prevede l’istituzione di un “Comitato per il controllo interno e per la revisione contabile”.

Per le società con azioni quotate, il “Codice di autodisciplina” elaborato dal Comitato per la Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.a.⁶⁰ prevede per l’istituzione, all’interno del consiglio di amministrazione, di uno o più comitati con funzioni propositive e consultive, sul modello di quanto previsto dalla citata Raccomandazione della Commissione europea 2005/162/CE del 15.2.2005 (richiamata dalla direttiva al 28° considerando). Ai presenti fini, rileva in particolare il “Comitato per il controllo interno” previsto dall’art. 8 del Codice di autodisciplina⁶¹.

Peraltro, si segnala che l’adesione al Codice di autodisciplina ha carattere meramente volontario⁶², anche se il “Regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.a.”⁶³, limitatamente agli emittenti che intendano richiedere la quotazione nel segmento Star del mercato MTA, richiede il rispetto dei principi e criteri applicativi dettati dal Codice di autodisciplina, relativamente all’istituzione e

⁶⁰ Codice di autodisciplina, edizione marzo 2006, consultabile al seguente indirizzo: http://www.borsaitaliana.it/chiamo/ufficiostampa/comunicatistampa/2006/codiceautodisciplina_pdf.htm

⁶¹ Accanto a tale comitato è previsto altresì, conformemente alla raccomandazione della Commissione europea 2005/162/CE, un “Comitato per le nomine” ed un “Comitato per la remunerazione degli amministratori”.

⁶² Il “Principio Introduttivo” del codice sancisce la volontarietà dell’adesione al Codice, prevedendo in particolare che l’emittente che intende aderirvi ne dia annualmente informazione al mercato, mediante una “Relazione sul governo societario”, precisando quali raccomandazioni del codice siano state effettivamente applicate e con quali modalità. Qualora l’emittente non abbia fatto proprie, in tutto o in parte, una o più raccomandazioni, è tenuto a fornire, nelle stesse forme, adeguate informazioni in merito ai motivi della mancata o parziale applicazione.

⁶³ Deliberato dall’Assemblea di Borsa Italiana S.p.a. in data 26.4.2007, approvato dalla Consob con delibera n. 15996 del 26.6.2007, ed in vigore dal 3.3.2008. Tale regolamento è consultabile al seguente indirizzo: http://www.borsaitaliana.it/documenti/regolamenti/regolamenti/reg03032008senza_pdf.htm

al funzionamento dei comitati interni al Consiglio di amministrazione, anche con specifico riguardo al “*Comitato per il controllo interno*” (art. 2.2.3, comma 3, lettere m ed o).

Il Codice di autodisciplina di Borsa Italiana S.p.a. prevede espressamente che i comitati costituiti all’interno del Consiglio di amministrazione non sostituiscono tale organo nell’assolvimento dei suoi doveri, ma si limitano a svolgere un ruolo istruttorio, formulando proposte, raccomandazioni e pareri. In presenza di esigenze organizzative, il consiglio di amministrazione può raggruppare le funzioni assegnate ai diversi comitati nel modo che ritiene più opportuno, nel rispetto delle regole relative alla composizione di ciascuno di essi (ed indicando, nella relazione annuale sul governo societario, le ragioni che hanno indotto alla scelta di un approccio alternativo).

Con specifico riferimento al “*Comitato per il controllo interno*” il Codice di autodisciplina prevede espressamente che lo stesso sia composto da amministratori non esecutivi, la maggioranza dei quali indipendenti. Se l’emittente è controllato da altra società quotata, il comitato è composto esclusivamente da amministratori indipendenti; almeno un componente del comitato deve possedere un’adeguata esperienza in materia contabile e finanziaria (art. 8.P.4 del Codice di autodisciplina). Tale comitato, oltre ad assistere il consiglio di amministrazione nell’espletamento dei compiti attribuiti allo stesso in materia di controllo interno, deve quanto meno (art. 8.C.3 del Codice di autodisciplina):

- valutare il corretto utilizzo dei principi contabili;
- esprimere pareri sull’identificazione dei principali rischi aziendali e sulla progettazione, realizzazione e gestione del sistema di controllo interno;
- esaminare il lavoro svolto dai preposti al controllo interno;
- valutare le proposte formulate dalle società di revisione per ottenere l’affidamento del relativo incarico;
- vigilare sull’efficacia del processo di revisione contabile;
- riferire al consiglio, almeno semestralmente, sull’attività svolta nonché sull’adeguatezza del sistema di controllo interno⁶⁴.

Il codice di autodisciplina attribuisce peraltro, in materia di controllo interno, un ruolo centrale al Consiglio di amministrazione⁶⁵. L’attività istruttorio svolta dal

⁶⁴ Tali funzioni coincidono in larga parte con quelle attribuite dall’art. 41 della *DRC* al “*Comitato per il controllo interno e per la revisione contabile*”, fatta eccezione per le seguenti, ulteriori, competenze (che non rientrano tra quelle attribuite dal Codice di autodisciplina al “*Comitato per il controllo interno*”, e che viceversa sono previste dall’art. 41, paragrafo 2, lettere a e d, e paragrafo 3, della *DRC*):

- monitoraggio del processo di informativa finanziaria;
- verifica e monitoraggio dell’indipendenza del revisore legale o dell’impresa di revisione contabile, in particolare per quanto concerne la prestazione di servizi aggiuntivi all’ente sottoposto alla revisione contabile (attualmente, l’art. 10.C.5 del Codice di autodisciplina attribuisce tale competenza al collegio sindacale);
- formulazione di raccomandazioni in ordine alla nomina del revisore legale.

⁶⁵ In particolare, ai sensi dell’art. 8.C.1 del Codice di autodisciplina, è previsto che il Consiglio di amministrazione, seppure con l’assistenza del Comitato per il controllo interno:

- a) definisce le linee di indirizzo del sistema di controllo interno, in modo che i principali rischi afferenti all’emittente e alle sue controllate siano correttamente identificati nonché adeguatamente misurati, gestiti e monitorati, determinando inoltre criteri di compatibilità di tali con una sana e corretta gestione dell’impresa;
- b) individua un amministratore esecutivo incaricato di sovrintendere al sistema di controllo interno;
- c) valuta, con cadenza almeno annuale, l’adeguatezza, l’efficacia e l’effettivo funzionamento del sistema di controllo interno

Comitato per il controllo interno rimane distinta per altro dai compiti attribuiti dalla legge, in materia di controllo interno, al collegio sindacale, che si caratterizza per una funzione di verifica prevalentemente *ex post*. Tuttavia è previsto che gli emittenti possano attribuire alcune funzioni del “Comitato per il controllo interno” al collegio sindacale (commento all’art. 8, Codice di autodisciplina).

Il Codice di autodisciplina si basa essenzialmente sul sistema tradizionale di governo societario. Tuttavia, è previsto che le funzioni attribuite al “Comitato per il controllo interno” dall’art. 8 del Codice di autodisciplina possano essere attribuite, in caso di adozione del modello monistico o dualistico, rispettivamente al “Comitato per il controllo sulla gestione” ed al “Consiglio di sorveglianza”. Ciò a condizione che le dimensioni di tali organi consentano lo svolgimento efficiente delle rispettive funzioni, e che siano fornite adeguate informazioni al riguardo (art. 12.C.2 e relativi commenti).

Infatti, nel caso di adozione del modello monistico, la costituzione di due distinti comitati con funzioni simili, all’interno del consiglio di amministrazione, appare una soluzione poco funzionale. Tuttavia, nel caso di cumulo delle funzioni di organo di controllo previste dal legislatore con quelle di “Comitato per il controllo interno”, il Codice di autodisciplina raccomanda che siano implementati opportuni presidi (a cominciare dalla composizione quali-quantitativa del comitato), al fine di assicurare che l’organo di controllo possa svolgere le proprie funzioni con efficacia ed indipendenza.

23.2.4. Requisiti aggiuntivi di indipendenza e controllo esterno della qualità (rinvio).

Con riferimento ai requisiti aggiuntivi di indipendenza, ed alla disciplina speciale sul controllo di qualità delle società di revisione iscritte nell’albo speciale di cui all’art. 161 del T.U.I.F., si rinvia rispettivamente a quanto osservato nei capitoli 20 e 16.

23.3. Modifiche da apportare alla disciplina nazionale vigente.

23.3.1. Nozione di “Enti di interesse pubblico”.

La delega conferita al Governo dall’art. 24 della legge comunitaria 2007 (L. n. 34 del 25.2.2008), contiene alcuni principi e criteri direttivi tra i quali è prevista l’individuazione degli enti di interesse pubblico “*negli emittenti, nelle banche, nelle imprese di assicurazione, nonché, in sede di prima applicazione del n. 13 della art. 2 della direttiva 2006/43/CE*”, nelle “*imprese di investimento*”.

Sulla base di quest’ultima disposizione, nonché del combinato disposto dell’art. 1, comma 1, lettere h, e, f, g ed r (recanti rispettivamente la definizione di “*imprese di investimento*”, “*società di intermediazione mobiliare*”, “*impresa di investimento comunitaria*” ed “*extracomunitaria*” e “*soggetti abilitati*”⁶⁶) e 9 del T.U.I.F., potrà

d) descrive, nella relazione sul governo societario, gli elementi essenziali del sistema di controllo interno, esprimendo le proprie valutazioni sull’adeguatezza complessiva dello stesso.

⁶⁶ In particolare:

- ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. h), del T.U.I.F., sono “*imprese di investimento*” “*le Sim e le imprese di investimento comunitarie ed extracomunitarie*”;
- ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. e), del T.U.I.F., è una “*società di intermediazione mobiliare*” (Sim) “*l’impresa, diversa dalle banche e dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco di cui all’art. 107 del T.U.B., autorizzata a svolgere “servizi o attività di investimento”, avente sede legale e direzione generale in Italia*”;
- ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. f) e g), del T.U.I.F., è una “*impresa di investimento comunitaria*” ed “*extracomunitaria*” “*l’impresa, diversa dalla banca, autorizzata a svolgere servizi o attività di investimento, avente sede legale e direzione generale in un Stato comunitario diverso dall’Italia, ovvero in uno Stato extracomunitario*”;

essere valutata l'opportunità di ricomprendere nella definizione di *“enti di interesse pubblico”*, ai sensi dell'art. 39 della *DRC* (oltre agli emittenti, alle banche e alle imprese di assicurazione):

- le Sim;
- le Sgr;
- le Società di gestione armonizzate;
- le Sicav;
- gli emittenti strumenti finanziari diffusi.

Ai sensi dall'art. 39 della *DRC*, peraltro, potrà essere valutata l'opportunità di esentare *“gli enti di interesse pubblico che non hanno emesso valori mobiliari quotati su mercati regolamentati”*, dall'applicazione di uno o più degli obblighi previsti per tali enti dagli artt. 40, 41, 42 e 43 della stessa direttiva.

23.3.2. “Relazione di trasparenza”.

Come osservato in precedenza, nel nostro ordinamento non è prevista una relazione di trasparenza sul modello di quanto previsto dall'art. 40 della *DRC*, e pertanto sul punto si registra un'integrale esigenza di recepimento.

23.3.3. “Comitato per il controllo interno e per la revisione contabile”.

Con riferimento al Comitato per il controllo interno e per la revisione contabile, la delega conferita al Governo dall'art. 24 della legge comunitaria, prevede, tra i principi e criteri direttivi, l'individuazione di *“soluzioni che consentano alle società di evitare per quanto possibile la moltiplicazione degli organi sociali”*.

Tale criterio direttivo, unitamente alla considerazione che l'art. 41, paragrafo 1, della *DRC*, prevede che il *“Comitato per il controllo interno e per la revisione contabile”* possa essere composto da membri non esecutivi dell'organo di amministrazione e/o da membri dell'organo di controllo dell'ente, induce a ritenere che, in caso di adozione del modello monistico o dualistico, le funzioni del suddetto Comitato possano essere attribuite rispettivamente al *“Comitato per il controllo sulla gestione”* ed al *“Consiglio di sorveglianza”* (similmente a quanto previsto dall'art. 12 del Codice di autodisciplina di Borsa Italiana, per le funzioni del *“Comitato per il controllo interno”* ivi previsto). Quanto sopra, a condizione che le dimensioni di tali organi consentano l'efficace espletamento dei compiti previsti dall'art. 41, paragrafo 2, della *DRC*, e che la composizione di tali organi assicuri il rispetto dei principi di indipendenza e competenza professionale previsti dalla direttiva (in particolare, almeno un membro deve essere indipendente e competente in materia di contabilità e/o di revisione contabile).

Nel caso di società che adottano il sistema tradizionale di amministrazione e controllo, invece, potrà essere valutata la possibilità di consentire, ai sensi dell'art. 41, paragrafo 5, della direttiva, che non venga costituito un *“Comitato per il controllo interno e per la revisione contabile”*, in quanto le relative funzioni sono svolte:

- a) dal collegio sindacale;

-
- ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. r), del T.U.I.F., sono *“soggetti abilitati”* *“le SIM, le imprese di investimento comunitarie con succursale in Italia, le imprese di investimento extracomunitarie, le Sgr, le società di gestione armonizzate, le Sicav, nonché gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco di cui all'art. 107 del T.U.B., le banche italiane, le banche comunitarie con succursale in Italia e le banche extracomunitarie autorizzate all'esercizio dei “servizi o delle attività di investimento”*.

b) da un comitato che svolga funzioni analoghe a quelle previste dell'art. 8 del Codice di autodisciplina di Borsa Italiana S.p.a. per il “*Comitato per il controllo interno*”⁶⁷.

In tali casi, occorrerà comunque prevedere un obbligo, per le società, di comunicare al mercato l'organo che svolge le funzioni di “*Comitato per il controllo interno e per la revisione contabile*” ai sensi della *DRC*, rendendone altresì pubblica la composizione.

E' inoltre da valutare la possibilità:

1. che gli enti di interesse pubblico di minori dimensioni (in particolare, che rientrano nella definizione di piccole e medie imprese *ex art. 2*, paragrafo 1, lett. f, della direttiva 2003/71/CE), le funzioni assegnate al “*Comitato per il controllo interno e per la revisione contabile*” siano svolte dall'organo di amministrazione o di controllo nel suo insieme, ai sensi dell'art. 41, comma 1, seconda parte, della *DRC*;
2. che siano esentate dall'obbligo di istituzione di un “*Comitato per il controllo interno e per la revisione contabile*”, *ex art. 41*, paragrafo 6, della *DRC*:
 - a) gli enti di interesse pubblico che sono imprese figlie ai sensi dell'art. 1 della direttiva 83/349/CE;
 - b) gli enti di interesse pubblico che sono organismi di investimento collettivo in valori mobiliari ai sensi dell'art. 1, par. 2, della direttiva 85/611/CEE;
 - c) gli enti di interesse pubblico la cui unica attività consiste nell'emissione di valori mobiliari a fronte di operazioni di cartolarizzazione;
 - d) gli enti creditizi non quotati.

Deve essere previsto, infine, l'obbligo per la società di revisione di presentare al Comitato, o all'organo che svolge le relative funzioni, la relazione prevista dall'art. 41, paragrafo 4, della *DRC*, sulle problematiche emerse in sede di revisione legale.

23.3.4. Requisiti aggiuntivi di indipendenza e controllo esterno della qualità (rinvio).

Con riferimento ai requisiti aggiuntivi di indipendenza (di cui all'art. 41 della *DRC*), ed alla disciplina speciale sul controllo di qualità (di cui al successivo art. 42), si rinvia a quanto osservato rispettivamente nei capitoli 20 e 16.

⁶⁷ Abbiamo peraltro osservato (cfr. *supra*, nota n. 77) che l'art. 8 del Codice di autodisciplina, pur attribuendo al “*Comitato per il controllo interno*” funzioni in larga parte coincidenti con quelle previste per il “*Comitato per il controllo interno e per la revisione contabile*”, omette di prevedere le seguenti, ulteriori funzioni (previste dall'art. 41, paragrafo 2, lettere a e d, e paragrafo 3 della *DRC*):

- monitoraggio del processo di informativa finanziaria;
- verifica e il monitoraggio dell'indipendenza del revisore legale o dell'impresa di revisione contabile, in particolare per quanto concerne la prestazione di servizi aggiuntivi all'ente sottoposto alla revisione contabile (attualmente, l'art. 10.C.5 del Codice di autodisciplina attribuisce tale competenza al collegio sindacale);
- formulazione di raccomandazioni in ordine alla nomina del revisore legale.

24. COOPERAZIONE ED ACCORDI TRA STATI MEMBRI.

24.1. Disciplina contenuta nella DRC.

L'art. 34, paragrafo 1, della direttiva sancisce il principio della competenza, in materia di regolamentazione e controllo pubblico sull'attività di revisione, dello Stato membro nel quale *“il revisore legale o l'impresa di revisione contabile sono stati abilitati e nel quale l'ente sottoposto alla revisione contabile ha la sede statutaria”*.

Tale articolo prevede altresì che:

- a) in caso di revisione legale dei conti consolidati, lo Stato membro che la prescrive non può imporre obblighi aggiuntivi (in materia di iscrizione all'albo, controllo della qualità, principi di revisione, deontologia professionale e indipendenza) al revisore legale o all'impresa di revisione che effettua la revisione legale dei conti di una controllata stabilita in un altro Stato membro (art. 34, paragrafo 2);
- b) in caso di società quotata su un mercato regolamentato di uno Stato membro, diverso da quello nel quale tale società ha la sede statutaria, il suddetto Stato membro non può imporre obblighi aggiuntivi (in materia di iscrizione all'albo, controllo della qualità, principi di revisione, deontologia professionale e indipendenza) al soggetto che effettua la revisione dei conti della società (art. 34, paragrafo 3).

Ai sensi dell'art. 36, paragrafo 1, della direttiva, le autorità competenti degli Stati membri cooperano tra loro per assolvere i compiti derivanti dalla direttiva e si prestano mutua assistenza, in particolare scambiandosi informazioni e cooperando nelle indagini connesse allo svolgimento delle revisioni legali dei conti.

Ai sensi all'articolo 33, gli Stati membri devono assicurare che *“gli accordi per i sistemi di controllo pubblico consentano un'efficace cooperazione a livello comunitario tra le attività dei sistemi di controllo degli Stati membri”* e a tale fine sono tenuti a designare *“un ente responsabile di assicurare la cooperazione”*.

Ai sensi dell'art. 36, paragrafi 2 e 3:

- l'obbligo del segreto d'ufficio si applica a tutti coloro che prestano o hanno prestato la loro attività in seno alle autorità competenti degli Stati membri;
- tale obbligo non deve ostacolare lo scambio, tra le autorità competenti degli Stati membri, di informazioni riservate (che restano comunque coperte dall'obbligo del segreto d'ufficio, a carico di coloro che prestano o hanno prestato la loro attività in seno alle autorità competenti degli Stati membri).

L'art. 36, paragrafo 4, della direttiva disciplina nel dettaglio lo scambio di informazioni tra le autorità degli Stati membri, stabilendo che:

- l'autorità competente di un Stato membro destinataria di una richiesta di informazioni, comunica senza indugio le informazioni necessarie alle indagini in corso e adotta le misure necessarie al reperimento delle stesse, ovvero notifica al richiedente i motivi dell'impedimento;
- il rifiuto di soddisfare una richiesta di informazioni può essere opposto esclusivamente nei casi di:
 1. pericolo per la sovranità, sicurezza od ordine pubblico dello Stato membro destinatario della richiesta, o violazione di norme internazionali;
 2. procedimento giudiziario in corso, per gli stessi fatti e contro lo stesso revisore legale o la stessa impresa di revisione, presso lo Stato membro destinatario della richiesta;

3. sentenza definitiva, per gli stessi fatti e a carico degli stessi revisori legali o delle stesse imprese di revisione, pronunciata dalle autorità dello Stato membro destinatario della richiesta;
- le informazioni fornite restano coperte dal segreto d'ufficio, al quale sono tenuti tutti coloro che prestano o hanno prestato la loro attività in seno all'autorità competente che riceve l'informazione, e possono essere utilizzate esclusivamente nell'ambito di procedimenti amministrativi o giudiziari legati all'esercizio delle funzioni di tale autorità;

Ai sensi dell'art. 36, paragrafo 5, della direttiva, qualora un'autorità competente di uno Stato membro giunga alla conclusione che sono in atto, o sono state svolte, attività contrarie alle disposizioni della direttiva sul territorio di un altro Stato membro, notifica tale conclusione, nel modo più preciso possibile, all'autorità competente dell'altro Stato membro. Quest'ultima autorità adotta le misure opportune e ne informa l'autorità competente dalla quale ha ricevuto la notifica.

L'art. 36, paragrafo 6, della direttiva disciplina l'effettuazione di indagini su richiesta dell'autorità competente di un altro Stato membro, stabilendo che:

- l'autorità competente di uno Stato membro può chiedere che vengano compiute indagini sul territorio di un altro Stato membro, ad opera dell'autorità competente di quest'ultimo, anche con l'ausilio di suoi rappresentanti;
- le indagini così effettuate restano soggette al controllo dello Stato membro nel cui territorio hanno luogo;
- l'autorità competente di uno Stato membro può rifiutarsi di effettuare le indagini sul proprio territorio, su richiesta dell'autorità competente di un altro Stato membro, negli stessi casi nei quali può essere opposto il rifiuto all'invio di informazioni, ai sensi del paragrafo 4.

24.2. Disciplina nazionale vigente.

24.2.1. Disciplina generale.

Con riferimento agli iscritti nel registro dei revisori contabili di cui al D.P.R. n. 99/1998, non è prevista alcuna disposizione in materia di cooperazione ed accordi tra Stati membri.

24.2.2. Disciplina relativa agli enti di interesse pubblico.

Con riferimento alle società di revisione iscritte nell'albo speciale tenuto dalla Consob, l'art. 4 del T.U.I.F. disciplina la collaborazione tra le autorità italiane e le autorità estere (comunitarie ed extracomunitarie),.

In particolare, l'art. 4, comma 2, prevede che la Consob collabori, anche mediante scambio di informazioni, con le autorità competenti dell'Unione Europea e dei singoli Stati membri, *“al fine di agevolare le rispettive funzioni”*.

Le informazioni ricevute dalla Consob non possono essere trasmesse a terzi né ad altre autorità italiane senza il consenso dell'autorità che le ha fornite (comma 4).

Ai sensi del comma 7, la Consob coopera con altre autorità e su richiesta delle medesime. A tal fine, le autorità competenti di Stati comunitari (o extracomunitari) possono chiedere alla Consob di effettuare per loro conto, secondo le norme previste nel testo unico, un'indagine sul territorio dello Stato, nonché di eseguire notifiche inerenti i provvedimenti dalle stesse adottati. Le predette autorità possono chiedere altresì che venga consentito ad alcuni membri del loro personale di accompagnare il personale della Consob durante l'espletamento dell'indagine.

Tutte le notizie, le informazioni e i dati in possesso della Consob in ragione della sua attività di vigilanza sono coperti dal segreto d'ufficio, anche nei confronti delle

pubbliche amministrazioni, ad eccezione del Ministro dell'Economia e delle Finanze e fatti salvi i casi di violazioni penalmente sanzionate (comma 10).

I dipendenti della Consob, i consulenti e gli esperti dei quali la stessa si avvale sono vincolati dal segreto d'ufficio (comma 12).

24.3. Modifiche da apportare alla disciplina nazionale vigente.

Al fine di recepire quanto disposto dalla *DRC*, si rende necessario:

- prevedere (per l'organismo nazionale di controllo pubblico sull'attività di revisione di nuova costituzione di cui al par. 5.3.1) una disciplina relativa alla cooperazione nello svolgimento delle funzioni di vigilanza, allo scambio di informazioni ed al relativo segreto d'ufficio, analoga a quella dettata dall'art. 4 del T.U.I.F. per la Consob;
- individuare l'ente responsabile per la cooperazione a livello comunitario in materia di controllo pubblico dell'attività di revisione, ai sensi dell'art. 33 della *DRC*, tenendo conto dei protocolli di intesa stipulati tra il suddetto organismo nazionale di nuova costituzione e la Consob, in ordine all'esercizio delle rispettive funzioni di vigilanza e di rappresentanza del sistema nazionale di controllo pubblico sull'attività di revisione (cfr. par. 5.3.2).

25. ASPETTI INTERNAZIONALI.

25.1. Disciplina contenuta nella DRC.

Ai sensi degli art. 44 della direttiva, è previsto che – su base di reciprocità – le autorità competenti di uno Stato membro possano abilitare alla funzione di revisore legale dei conti un revisore di un paese terzo (estraneo all’Unione europea) a condizione che la persona in questione:

- a) dimostri di possedere requisiti equivalenti a quelli previsti dalla direttiva in tema di onorabilità, svolgimento del tirocinio, esame di idoneità professionale e formazione continua, e
- b) superi la prova attitudinale, eventualmente prevista ai sensi dell’art. 14 della direttiva, per l’abilitazione dei revisori legali di altri Stati membri dell’Unione europea.

Ai sensi dell’art. 45, paragrafo 1, le autorità competenti di uno Stato membro iscrivono all’albo tutti i revisori dei conti e gli enti di revisione contabile di paesi terzi che presentino una relazione di revisione dei conti annuali o dei conti consolidati di un emittente, avente sede al di fuori della Comunità, ma i cui valori mobiliari siano quotati su un mercato regolamentato del suddetto Stato membro (tranne laddove la società sottoposta a revisione emetta esclusivamente titoli di debito ammessi alla negoziazione su un mercato regolamentato in uno Stato membro del valore nominale unitario di almeno 50.000 euro).

I revisori dei conti e gli enti di revisione contabile, iscritti ai sensi dell’art. 45, paragrafo 1, sono tenuti a rispettare gli obblighi previsti dagli artt. 18 e 19 della *DRC*, in tema di aggiornamento delle informazioni contenute nell’albo e di responsabilità per le informazioni fornite alle autorità competenti (art. 45, paragrafo 2).

Ai sensi dell’art. 45, paragrafo 3, gli Stati membri assoggettano i revisori contabili e gli enti di revisione contabile di paesi terzi iscritti all’albo ai loro sistemi nazionali di controllo pubblico, di controllo della qualità, nonché di indagini e sanzioni. Tali revisori ed enti di revisione contabile possono essere esentati dal controllo della qualità, qualora nei tre anni precedenti siano stati sottoposti a tale controllo da parte di un altro Stato membro o da un sistema di controllo della qualità di un paese terzo ritenuto equivalente ai sensi dell’art. 46.

Uno Stato membro può iscrivere all’albo un ente di revisione contabile di paesi terzi solo se:

- a) l’ente soddisfa requisiti equivalenti a quelli previsti dalla *DRC* per l’abilitazione delle imprese di revisione;
- b) la maggioranza dei membri dell’organo di amministrazione o direzione dell’ente, soddisfa requisiti equivalenti a quelli previsti dalla *DRC* per gli iscritti all’albo dei revisori legali;
- c) il revisore proveniente da un paese terzo incaricato della revisione legale per conto dell’ente, soddisfa requisiti equivalenti a quelli previsti dalla *DRC* per gli iscritti all’albo dei revisori legali;
- d) le revisioni dei conti annuali o dei conti consolidati sono effettuate conformemente ai principi di revisione internazionali, agli obblighi in materia di indipendenza e obiettività, ai principi in materia di corrispettivi per la revisione, ovvero conformemente a principi ed obblighi equivalenti;
- e) l’ente pubblica sul suo sito *web* una relazione di trasparenza annuale contenente le indicazioni di cui all’art. 40 della direttiva, od ottempera ad obblighi di informativa equivalenti.

Per consentire l'applicazione uniforme della disposizione di cui alla lett. d), la relativa equivalenza è valutata dalla Commissione, in cooperazione con gli Stati membri. Gli Stati membri possono valutare tale l'equivalenza, fintantoché la Commissione non sia pervenuta ad una decisione.

Ai sensi dell'art. 46, gli Stati membri possono non applicare o modificare i requisiti di cui all'art. 45, su base di reciprocità, solo a condizione che gli enti di revisione contabile o i revisori di paesi terzi siano soggetti, nel paese terzo in cui hanno sede, a sistemi di controllo pubblico, di controllo della qualità, di indagini e sanzioni che soddisfino requisiti equivalenti. Tale equivalenza è valutata dalla Commissione in cooperazione con gli Stati membri, che possono effettuare autonome valutazioni fintantoché la Commissione non sia pervenuta ad una decisione.

A tal fine, gli Stati membri comunicano alla Commissione:

- le loro valutazioni dell'equivalenza;
- gli accordi di cooperazione con sistemi di controllo pubblico del paese terzo.

L'art. 47 della *DRC* disciplina la cooperazione con le autorità di paesi terzi, stabilendo le condizioni che consentono agli Stati membri la trasmissione alle autorità competenti di un paese terzo di "*carte di lavoro*" o altri documenti detenuti da revisori legali o da imprese di revisione contabile da loro abilitati. I presupposti per la trasmissione sono:

- a) che le "*carte di lavoro*" o gli altri documenti richiesti riguardino la revisione dei conti di società che hanno emesso valori mobiliari in tale paese terzo, o che fanno parte di un gruppo che redige i conti consolidati nel paese terzo in questione;
- b) che la trasmissione abbia luogo tramite le autorità competenti del paese d'origine, all'indirizzo delle autorità competenti di tale paese terzo e su richiesta di queste ultime;
- c) che le autorità competenti del paese terzo soddisfino condizioni adeguate, oggetto di valutazione da parte della Commissione in collaborazione con gli Stati membri, sulla base dei requisiti previsti dall'art. 36 della direttiva in tema di segreto professionale e di cooperazione tra gli Stati membri;
- d) che siano stati convenuti accordi di cooperazione su base di reciprocità tra le autorità competenti interessate⁶⁸;
- e) che la trasmissione di dati personali al paese terzo sia conforme al capo IV della direttiva 95/46/CE.

In casi eccezionali, gli Stati membri possono autorizzare i revisori legali e le imprese di revisione contabile da loro abilitati a trasmettere carte di lavoro ed altri documenti "*direttamente alle autorità competenti di un paese terzo*", in deroga alle

⁶⁸ Ai sensi dell'art. 47, paragrafo 2, tali accordi di cooperazione devono soddisfare le seguenti condizioni:

- a) che i motivi della richiesta di carte di lavoro e di altri documenti siano comunicati dalle autorità competenti;
- b) che i soggetti che prestino o abbiano prestato la loro attività in seno alle autorità competenti del paese terzo che ricevono l'informazione siano soggetti all'obbligo del segreto d'ufficio;
- c) che le autorità competenti del paese terzo possano utilizzare le carte di lavoro e gli altri documenti trasmessi solo ai fini dell'esercizio di funzioni di controllo pubblico, di controllo della qualità e di indagine, soddisfacenti requisiti equivalenti a quelli di cui agli articoli 29, 30 e 32 della direttiva;
- d) che sia possibile rifiutare di soddisfare la richiesta dell'autorità competente del paese terzo qualora:
 - la trasmissione di tali carte di lavoro o altri documenti detenuti da un revisore legale dei conti o da un'impresa di revisione contabile può mettere a repentaglio la sovranità, la sicurezza o l'ordine pubblico della Comunità o dello Stato membro destinatario della richiesta;
 - sia già stato avviato un procedimento giudiziario per gli stessi fatti e contro le stesse persone dinanzi alle autorità dello Stato membro destinatario della richiesta.

condizioni testé delineate, in presenza di determinate condizioni (art. 47, paragrafo 4). In particolare è necessario che vi siano accordi di cooperazione con le autorità competenti del paese terzo che consentano il reciproco accesso diretto⁶⁹. La Commissione può specificare quali sono i casi eccezionali previsti dalla direttiva, al fine di assicurare l'applicazione uniforme della suddetta disposizione.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione gli accordi di cooperazione stipulati ai sensi dell'art. 47.

25.2. Disciplina nazionale vigente.

25.2.1. Disciplina generale.

Con riferimento agli iscritti nel registro dei revisori contabili di cui al D.P.R. n. 99/1998, non è prevista alcuna disposizione in materia di iscrizione di revisori ed enti di revisione provenienti da paesi terzi, estranei all'Unione Europea, né di cooperazione con le autorità di tali paesi, competenti in materia di vigilanza e controllo pubblico sull'esercizio dell'attività di revisione.

25.2.2. Disciplina relativa agli enti di interesse pubblico.

Con riferimento alla disciplina dell'albo speciale di cui all'art. 161 del T.U.I.F., non è prevista alcuna disposizione in materia di iscrizione di revisori e degli enti di revisione provenienti da paesi terzi.

Come osservato nel paragrafo 6.2, l'art. 161, comma 3, del T.U.I.F., prevede anzi espressamente che le società di revisione costituite all'estero possano essere iscritte nell'albo speciale, esclusivamente se in possesso dei requisiti previsti per l'iscrizione dalla normativa nazionale

Come osservato nel paragrafo 23.2.2 (riguardante la cooperazione tra gli Stati membri), l'art. 4 del T.U.I.F. disciplina invece la collaborazione tra la Consob e le autorità estere, sia comunitarie che extracomunitarie.

In particolare la Consob può cooperare, anche mediante scambio di informazioni, con le autorità competenti degli Stati extracomunitari (comma 3). Lo scambio di informazioni con paesi extracomunitari è subordinato all'esistenza di norme in materia di segreto d'ufficio (comma 5-bis).

25.3. Modifiche da apportare alla disciplina nazionale vigente.

Al fine di un completo recepimento della *DRC*, si rende necessario prevedere e disciplinare compiutamente:

1. le condizioni e le procedure per l'abilitazione e l'iscrizione all'albo unificato, ai sensi degli artt. 44 e 45 della direttiva, dei revisori e delle imprese di revisione di paesi terzi, eventualmente creando una sezione speciale;

⁶⁹ Ai sensi dell'art. 47, paragrafo 4, per la trasmissione diretta di carte e documenti di lavoro alle autorità di paesi terzi è necessario:

- a) che le autorità competenti del paese terzo abbiano avviato delle indagini;
- b) che la trasmissione dei documenti non sia incompatibile con gli obblighi ai quali i revisori legali e le imprese di revisione contabile debbono adempiere in caso di trasmissione di carte di lavoro ed altri documenti all'autorità competente del loro paese di origine;
- c) che siano previsti accordi di cooperazione con le autorità competenti di tale paese terzo che consentano, alle autorità competenti dello Stato membro, reciproco accesso diretto alle carte di lavoro e ad altri documenti di enti di revisione contabile del paese terzo;
- d) che l'autorità competente richiedente del paese terzo informi in anticipo l'autorità competente del paese di origine del revisore legale o dell'impresa di revisione contabile, di ciascuna richiesta diretta di informazioni, indicandone le motivazioni;
- e) che siano soddisfatte le condizioni di cui all'art. 47, comma 2 per la trasmissione di carte e documenti di lavoro.

2. i criteri di equivalenza che consentono, ai sensi delle norme citate, l'abilitazione dei revisori e degli enti di revisione provenienti da paesi terzi;
3. la possibilità di stipulare accordi di cooperazione, basati sul principio di reciprocità, con i sistemi di controllo pubblico di paesi terzi, prevedendo la possibilità dello scambio di informazioni nonché della trasmissione diretta di carte di lavoro, ai sensi dell'art. 47, paragrafi 1, lett. d, 2 e 4, della direttiva.